COMUNE DI PRATO (TOSCANA)

# SPEDALE DELLA MISERICORDIA E DOLCE

## PROGETTO DI RIFORME

## DELLO STATUTO ORGANICO

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

E

DOCUMENTI RELATIVI

PRATO
TIPOGRAFIA GIACHETTI, FIGLIO E C.

1897

COMUNE DI PRATO (TOSCANA)

# SPEDALE DELLA MISERICORDIA E DOLCE

## PROGETTO DI RIFORME
## DELLO STATUTO ORGANICO

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

E

DOCUMENTI RELATIVI

PRATO
TIPOGRAFIA GIACHETTI, FIGLIO E C.

1897

**Onorevole Signor Sindaco,**

*Ella, Signor Sindaco, mi volle affidare l'onorevole incarico di prendere in esame i servigi igienico-sanitari, e i locali dello Spedale della Misericordia e Dolce di cotesta Città e di proporre gli opportuni provvedimenti.*

*Dopo aver fatta la prima visita a cotesto Nosocomio, dopo aver preso nota dei ripetuti reclami avanzati in varie occasioni dai Sanitari, rimasi perplesso se dovessi accettare cotesto incarico, cosciente di quanto grave e delicato fosse il mio compito. Prevalse in me il sentimento del dovere, e convinto che un giudizio imparziale obbiettivo formatosi nella ricerca del vero, espresso senza preoccupazioni estrinseche, e col solo desiderio di porre rimedio al male avrebbe trovato ascolto presso coteste Autorità tutorie, mi misi serenamente all'opera.*

*E perciò presi esatta cognizione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Opera pia, esaminai minutamente tutti i locali, studiai l'organizzazione dei singoli servizi. Ebbi dei lunghi colloqui col Commissario*

*interinale, degli schiarimenti dal Presidente della Delegazione ospitaliera, altri dal Direttore Sanitario e dai Medici dello Spedale. Lessi tutte le relazioni presentate dal Direttore Medico dal 1876 in poi, esaminai, senza entrare nei particolari, il progetto di riordinamento ed ampliamento dello Spedale, e mi procurai, col permesso del Signor Presidente, tutti quei dati e documenti che fossero del caso.*

*La Relazione ch' io Le presento è sommaria, breve e si divide in tre parti:*

*La* prima *riguarda tutti i locali dello Spedale ed alcuni servizi generali. La* seconda *l'organizzazione dei servizi sanitari, assistenza e cura. Nella* terza *Ella troverà le conclusioni e le proposte.*

*Nel redigere queste ultime tenni presente costantemente i mezzi dei quali dispone lo Spedale, e le esigenze di una città, nella quale ferve una non comune attività industriale ed è perciò un vero centro operaio.*

*Se Ella, on. Sindaco, lo crederà opportuno, mi dichiaro sempre disposto a darle qualunque altro schiarimento.*

*Ringraziandola della fiducia dimostratami, mi professo il di Lei devotissimo*

Firenze, 4 Gennaio 1897.

G. Lustig.

## I.

Non è facile riprodurre l'impressione che desta nei medici e nei profani lo Spedale della Misericordia e Dolce in Prato. Esso reclama radicali riforme. Non vi è LOCALE che corrisponda nemmeno in parte, sotto alcun punto di vista, alle esigenze della più elementare regola d'igiene ospitaliera. Le cosiddette *infermerie* dove vengono accolti i malati, specie le grandi corsìe, sono tetre, fredde, umide, malsane, scarsamente illuminate da poche finestre poste a parecchi metri di altezza, e ad onta del loro grande volume d'aria non è possibile ottenere una mediocre aereazione. Non sono riscaldate, e volendolo fare con criterio occorrerebbero dei grandiosi e costosi apparecchi, ed una non indifferente quantità di combustibile.

I loro pavimenti sono un vero ricettacolo di sostanze infettive, perchè composti di materiale poroso. Alle pareti abbonda la decorazione, ormai abolita negli Ospedali, perchè essendo di facile asilo alle polveri nocive, ad insetti schifosi diffonde facilmente l'infezione.

Quasi tutte le infermerie sono elevate di pochi centimetri dal piano di campagna, per modo che non mancano le larghe chiose di umido, ed è triste il ve-

dere che tale fatto si presenti nella sala chirurgica sezione uomini.

La *stanza pei deliranti e quella pei detenuti* sono semplicemente inabitabili, sono tombe per viventi.

Accanto a codeste stanze, senza luce ed aria, trovasi un'altra stanza, di eguale struttura, adibita a *deposito della biancheria sudicia,* che giace sul pavimento e non è immersa in liquidi disinfettanti.

Questo ambiente puzzolente, pericoloso pei sani e per gli ammalati, è in diretta comunicazione con la grande infermeria, attraverso la quale è giuocoforza transitare colla biancheria sudicia, per esportarla nel deposito provvisorio. Quanto danno e quale pericolo presenti cotesto fatto pei sani e pei malati, ognuno lo può facilmente immaginare.

Il *locale d'isolamento,* punto illuminato ed arieggiato, posto in fondo alla grande infermeria uomini, serve di passaggio per accedere al grande scalone, che conduce alle abitazioni del personale e ad altre infermerie, come pure alle stanze dei *malati d'occhi e dei venerei.* La promiscuità di questi malati sudici da per sè, costretti a vivere in camere umide, puzzolenti, fredde non è cosa umana e civile.

Nello Spedale non esiste una Stanza per i bambini malati, i quali ora vengono posti assieme agli adulti.

Le grandi *infermerie* destinate alle *donne* non fanno eccezione alla regola.

Le *stanze del parto* e *delle puerpere,* non sono isolate; per accedervi fa d'uopo attraversare la grande infermeria, e sono anch'esse prive d'aria, punto riscaldate, male illuminate, di facile ricettacolo ai germi infettivi. Le operazioni ostetriche si compiono in questi

stessi locali. Non vi è una stanza di isolamento per le puerpere infette, che rappresentano un pericolo per le sane.

Un ambiente annesso alla farmacia, circondato da altri locali, che serve di passaggio per il servizio, coperto a palco, con pavimento di mattoni comuni, mal connessi fra loro, con degli scaffali alle pareti è la *sala operatoria* dell'Ospedale Misericordia e Dolce.

Il soffio vivificatore di civile progresso che penetrò ormai anche nei paesi più lontani del consorzio umano non volle nemmeno sfiorare cotesta disgraziata Opera pia.

In ambienti scrupolosamente puliti, costruiti con la massima semplicità e con tutte le norme igieniche, un chirurgo abile, che sia penetrato della grave responsabilità che gli incombe dalla sua santa missione, salverà dall'infezione e farà guarire rapidamente qualsiasi operato, con vantaggio anche materiale dell'amministrazione dell'Ospedale.

Ma nella migliore sala operatoria, il più colto, il più valente, il più scrupoloso dei medici non potrà avere alcun risultato in quest'Ospedale, dove manca tutto il restante contorno igienico.

Le *latrine* infettano tutti gli ambienti. Sono tutte mal collocate nelle infermerie o molto vicine ad esse. Anche quelle fatte di recente non corrispondono. Sono chiuse coi soliti carielli di marmo; le buche, in comunicazione diretta coi pozzi neri, emanano esalazioni dannose a tutti.

I rifiuti delle latrine (Sezione donne) vanno direttamente in un canale d'acqua corrente sottostante l'istessa infermeria. Questo canale detto *la Gora* raccoglie, a quanto si riferisce, tutte le acque sporche della

città di Prato e disgraziatamente attraversa lo Spedale. Al di là dello Spedale lungo il suo percorso quest'acqua serve per lavare agli abitanti circonvicini.

Di fronte a questo stato di cose una sala operatoria moderna, non può da sola garantire l'esito di una cura. Ma vi ha di più. A pochi passi dalla infermeria delle donne affette da mali chirurgici, si fa *senza alcuna precauzione seria,* il baratto della biancheria sudicia. E ancora a pochi metri di distanza, in posizione centralissima, vi è una grotta ad uso di *lavanderia,* nel di cui ripiano ultimo della rampa è murata una caldaia, che serve per la bollitura dei panni, ed in un orcio a parte vengono bollite le pezze che hanno servito alla medicatura. Queste passano poi nelle stesse vasche dove si lava la biancheria dei malati e della famiglia sana. In cotesta grotta oscura, dove a stento, anche nelle giornate più belle, si potrà distinguere una macchia nei tessuti, vi sono due strette e lunghe vasche in muratura, che poi non sono altro che due tratti scoperti della *Gora.* Nella *Gora,* che non è altro che non un canale nel quale affluiscono permanentemente i rifiuti dei lavandini, degli orinatoi, e tanto altro materiale lurido, si lava e si risciacqua la biancheria.

Questa non viene asciugata nella stagione piovosa in un essiccatoio artificiale, ma la si sospende in un grande terrazzo, aperto soltanto da una parte, provvisto di un palco che non presenta nemmeno tutte le garanzie statiche.

Cotesta Amministrazione saprà per prova come con tale sistema di asciugare si sciupi molto il tessuto, e quale sia l'importanza della spesa che Essa deve sostenere per cotesto esercizio.

Nell'Ospedale non esiste *alcun apparecchio di sterilizzazione,* sicchè non vi è garanzia che le pezze di medicatura, benchè lavate, non siano ancora infette; non vi è garanzia che la biancheria dei contagiosi sia effettivamente liberata dai germi infettivi.

Un grande stanzone al primo piano, anch'esso umido, privo di luce e d'aria, serve da *guardaroba*. L'umidità fa anche costì la sua strage. Non vi è un locale lontano dalle infermerie, idoneo a raccogliere i vestiari infetti degli ammalati degenti allo Spedale. Non essendovi una sterilizzatrice, non si comprende come codesti indumenti possano subire una energica disinfezione prima di venir riconsegnati ai guariti che escono dallo Spedale, o alle famiglie che reclamano l'eredità del morto.

Le tinozze dei bagni servono tanto pei malati anche i più schifosi, quanto pei sani che vengono di fuori. Anche questi locali non corrispondono alle esigenze del servizio. Essi non hanno un ingresso a parte, i bagnanti esterni per arrivare ai bagni devono passare attraverso all'infermeria. Le tinozze sono poco pulite; in tutto lo Spedale non vi è una doccia.

La *medicheria esterna* è indecente e non ha un ingresso a parte; i malati esterni devono anch'essi passare per lo Spedale.

Non esiste un così detto *deposito dei malati che rimangono in osservazione,* prima di dare loro una destinazione, o prima che si pronunci il male. Il malato viene portato direttamente nell'infermeria e adagiato su un letto il più prossimo all'ingresso. Ho veduto io stesso entrare la Misericordia non dall'ingresso principale, ma dalle grandi aperture di testata della infer-

meria, che danno sulla piazza, dimodochè i malati degenti nella corsìa sono esposti al freddo, alle correnti d'aria dannose.

La *cucina* non è abbastanza spaziosa, è troppo vicina all'infermeria, non è punto economica.

La distribuzione dei vitti, non è pratica; la lavatura degli utensili che servono agli ammalati, non garantisce della trasmissione di malattie.

Molte altre sono le deficienze che riguardano i locali ed i servizi generali dello Spedale; basti il ricordare che gli apparecchi di ortopedia chirurgica si tengono in uno stanzino umido, le coperte di lana in un sottoscala di pochi metri, senza luce, senz'aria, assieme al ghiaccio, e di questi fatti se ne potrebbero raccogliere a diecine.

L'incuria e l'abbandono sono le note caratteristiche di cotesto Spedale, dove a nulla di più elementare si è saputo provvedere, dove i malati stanno in ambienti malsani, freddi, dove non è possibile l'isolamento dei malati contagiosi, dove gli operati sono esposti a gravi pericoli e non vi è garanzia per i malati esterni che vi accorrono per farsi medicare. Le infermerie più luride sono adibite agli ammalati di malattie acute e chirurgiche; le migliori, quelle del primo piano, sono destinate ad uso dei cronici.

I *cadaveri* rimangono di solito per 6 ore nel letto dello Spedale, accanto ai malati, poi vengono portati al deposito, in locale lurido e troppo vicino alle infermerie. Mancano costà tavoli di marmo per i morti, non vi è un locale per le necroscopie. Non esiste alcun provvedimento come in altri Spedali, per il caso di un errore, cosa possibile in caso di epidemia, od in tempi anormali.

## II.

Se anche i difetti inerenti ai locali potessero essere ben eliminati, se anche lo Spedale corrispondesse a tutte le esigenze di comuni norme igieniche, l'*organizzazione dei servizi sanitari* quale è ora in pratica, sarebbe da per sè deficiente.

Il servizio sanitario secondo lo Statuto, ed il voluminoso Regolamento dello Spedale dovrebbe essere disposto in modo ben diverso da quello che lo è di fatto. Ora Statuto e Regolamento non esistono e una non lodabile consuetudine si è sostituita a tutti e due.

Lo Spedale ha un Medico Direttore che è idealmente l'unico medico di guardia, per tutto il giorno; in realtà egli non ci può stare, causa le sue altre occupazioni, che per qualche ora al giorno, e in caso che urga un pronto soccorso, bisogna attendere la sua venuta o quella di altro medico, sicchè il malato può rimanere privo di assistenza per parecchio tempo. Nelle ore che manca il Direttore, i malati che arrivano allo Spedale e non abbisognano di un soccorso urgentissimo, ma possono essere affetti da morbo diffusivo, vengono piazzati dove capita dagli infermieri.

È di rado un medico, quello che vede per il primo il malato che arriva allo Spedale.

Il Direttore è altresì il vero chirurgo dello Spedale; è bontà sua se permette ad altri di operare. A lui spetta sempre il diritto dell'assistenza durante un'operazione chirurgica fatta da altri medici, come è lui che può successivamente medicare cotesto malato.

Lo Spedale che conta 220 letti, che dispone di ren-

dite non indifferenti, non ha Medici primari stabili; due medici condotti, l'uno de' quali funge da chirurgo, prestano per turno servizio ogni 3 mesi.

Da questo sistema errato ne risulta che i medici condotti, e specialmente i chirurghi, non si affezionano alla pia casa, poichè sanno che non vi può essere unità d'indirizzo nel curare; che la responsabilità della cura o della operazione non spetta che in minima parte a loro. Questi medici considerano il servizio dello Spedale così come è ora, come un ufficio secondario, tanto più che comprendono di non avere alcuna autorità morale nè presso l'amministrazione, nè presso il personale di basso servizio. Essi perciò non si curano della pulizia, della disciplina, del buon andamento del proprio turno, e lasciano ogni onere al Direttore.

Il Direttore sanitario che dovrebbe avere la sorveglianza generale del servizio ed essere tutt'al più medico primario di un turno medico, che ha frequenti contatti professionali coi medici dello Spedale nell'esercizio privato e dovrebbe godere di grande autorità fra i colleghi, è sottoposto anche in via disciplinare ad un Commissario, il quale forma un ormai riconosciuto inutile e costoso anello di congiunzione fra Direttore Medico e la Delegazione ospitaliera.

Il Commissario, per citare degli esempi, richiama all'osservanza del Regolamento i medici che non vengono alla visita serale, mentre ciò sarebbe di spettanza a colui che ha ora l'intera responsabilità del servizio. Il Commissario riduce le prescrizioni mediche, ritenendole inutili o troppo costose, e così di seguito.

Durante la visita il farmacista segue il medico e segna le prescrizioni. È questa una complicazione inu-

tile poichè quest'ufficio spetta al medico, come si usa in tanti altri spedali. Anche la distribuzione dei medicamenti potrebbe esser fatta con maggior semplicità e sicurezza.

Lo Spedale, che possiede un armamentario chirurgico ben fornito, forse troppo per un Ospedale che non ha un ambiente dove poter degnamente operare, non ha una macchina elettrica a scopo curativo e diagnostico, non ha che la possibilità di fare una cura di bagni raffreddati ai tifosi.

Il *personale di assistenza immediata*, a detta dei medici, non possiede i requisiti necessari a persone addette a servizi così delicati e che richiedono cuore, garbo ed intelligenza. Il metodo di reclutamento degli infermieri non sembra il migliore; è fatto a caso. Gli infermieri, se ci fosse costantemente un medico di guardia, sapendosi sorvegliati, sarebbero migliori, e potrebbero ricorrere spesso a lui nell'assistenza dei malati. È vero che i caporali sono abbastanza abili, ma tuttavia non è scevro di pericolo il metodo seguito ora di incaricarli spesso di praticare da sè medicature semplici.

Ad onta di coteste condizioni dello Spedale la retta giornaliera non è certamente bassa; essa è salita ormai a circa L. 2.30 al giorno, somma non piccola in una città dove i viveri non costano tanto quanto in centri maggiori, in uno Spedale dove poco si può fare per deficienza di mezzi.

Nello Spedale non vi è un giardino un po'ampio pei malati, mentre esistono degli orti spaziosi a solo vantaggio di qualche impiegato.

## III.

### CONCLUSIONE

In una breve relazione non è possibile nè descrivere tutto il funzionamento del servizio dello Spedale, nè rilevare tutti i difetti ingenerati da tale sistema ed è per questo che alcune delle proposte che seguiranno non trovano la loro genesi nelle pagine antecedenti; tuttavia esse sono state bene analizzate e ponderate.

Tutti hanno veduto quali e quanti sono i bisogni dello Spedale, ma nessuno ha potuto porvi rimedio e la causa la si potrebbe forse trovare nelle difficoltà che ha un corpo collettivo amministrativo non tecnico, che non risiede in permanenza, ma si raduna in periodi intermittenti, di poter conoscere, se non è imparzialmente e ampliamente illuminato il funzionamento di uno Spedale.

I primi provvedimenti da me proposti prima ancora della sistemazione dei locali e servizi generali sarebbero i seguenti:

1° Modificare lo Statuto eliminando il posto di Commissario, e assegnando alla Direzione dello Spedale la responsabilità dei servizi medici ed amministrativi. Il Direttore medico avrà un voto consultivo nel Consiglio d'Amministrazione.

2° Il Direttore dello Spedale deve possedere titoli speciali d'igiene. A lui spetta l'alta sorveglianza igienico-disciplinare e non può occupare altre cariche pubbliche come si richiede dai Direttori degli altri Spe-

dali, salvo in caso di bisogno nello Spedale stesso, quella di Medico primario di uno dei turni medici. Egli deve consultare, in questione di qualche importanza, il Consiglio dei Medici primari.

3° Nell' Ospedale ci dovrebbero essere in tempi normali *tre turni: uno chirurgico* e *due* per le *malattie interne*. La direzione di coteste Sezioni dovrebbe venir affidata a *medici primarii*, nominati per un periodo di tre anni, con diritto a riconferma. Ad essi spetta la responsabilità e il buon andamento del proprio turno. Il primario chirurgo, che sarebbe anche l'ostetrico, non potrebbe coprire altri posti, nemmeno quello di medico condotto, mentre i due primari dei turni medici potrebbero essere dei medici condotti di Prato. L'Amministrazione dello Spedale si riserva però, quando lo ritenga opportuno, di conferire questi posti ad altri. Ad un quarto medico chirurgo, che può essere medico condotto, è affidata la medicheria esterna.

Quattro dovrebbero essere i *medici astanti*, che oltre i servizi di assistenza medica ecc. ecc. avrebbero per turno il servizio di guardia. Non sarà difficile il trovare questo personale fra i giovani laureati, desiderosi di pratica ospitaliera in un centro di una certa importanza.

Coll'abolire il posto di Commissario, che ha diritto come il Direttore medico al quartiere mobiliato, al fuoco, al lume e alla biancheria da tavola, l'Amministrazione conseguirà una sensibile economia, che andrà a vantaggio dello stipendio del Direttore medico-amministrativo e dei primari. Al Direttore medico, che è impedito di coprire altri posti, spetta un discreto stipendio ed un quartiere allo Spedale.

I quattro medici astanti godranno di un piccolo stipendio e camera mobiliata senza altri accessori.

4° Al Farmacista che ora non ha lavoro per tutto il giorno, e che sarebbe ancor più alleggerito nel servizio dai Medici astanti, basterebbe, riordinando il servizio, un solo garzone.

L'Amministrazione dovrebbe aprire una vendita esterna, cointeressando negli utili netti lo stesso farmacista.

5° La città di Prato manca di uno Stabilimento idroterapico; farebbe cosa utile lo Spedale al paese e a sè stesso, facendo un modesto ma sicuro impianto destinato *esclusivamente* alle persone sane.

Questo potrebbe essere un nuovo cespite per lo Spedale, poichè se è vero che già nelle pessime condizioni attuali i bagni hanno un discreto concorso, esso aumenterebbe senza dubbio a condizioni generali mutate.

6° Anche per far fronte alle maggiori possibili spese per il servizio sanitario, l'Amministrazione dovrebbe riunire in un sol posto quelli di Economo e Tesoriere, ed affidare alle Suore di Carità la dispensa, la guardaroba, e forse altri servizi delicati, quali la sorveglianza all'assistenza immediata.

L'Amministrazione potrebbe studiare altre riforme amministrative e vedere se non fosse il caso di creare un posto di Segretario del Direttore, affidando cotesta carica ad un legale, che in un paio di ore al giorno potrebbe coadiuvare il Direttore, occupandosi di quelle questioni speciali che esigono una cultura giuridica.

Nel modificare lo Statuto è necessario che si studi il modo di far rientrare nelle sue vere funzioni di conservatrice del patrimonio la Deputazione Ammini-

stratrice, lasciando una maggiore responsabilità alla Direzione sanitaria amministratrice.

Modificato lo Statuto, il Direttore Sanitario-amministrativo al quale verrà affidata la riorganizzazione dei servizi, compilerà d'accordo coi medici primari un breve e pratico Regolamento.

Ma fino a tanto che non si possa metter mano ai lavori, la coscienza impone di sollecitare da prima la riorganizzazione dei servizi e subito di prendere riguardo ai locali, di comune accordo col Consiglio dei medici, delle determinazioni provvisorie, e delle misure igieniche generali definitive. Un serio trattamento dei malati, significa una forte economia.

---

## PARTE PRIMA

**La carità privata — La carità legale — La legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza.**

« La question des hôpitaux et des
« hospices, comme toutes celles qui dé-
« pendent de l'assistance publique, tou-
« che aux questions sociales les plus
« difficiles et les plus graves. »
TARDIEU, *Dictionnaire d'hygiène.*

È in un duplice ordine di fatti che di una riforma di un istituto di pubblica beneficenza deve ricercarsi l'origine: fatti generali proprii di un'epoca, comuni a istituzioni congeneri non imputabili che a cause sociali, o per lo meno a condizioni di ambiente sempre però in un senso lato, fatti speciali proprii di una determinata istituzione dipendenti da cause particolari, ristretti all'organizzazione dell'ente, al suo modo di funzionare ed anche all'ambiente nel quale le sue funzioni si esplicano, ambiente in senso più limitato e più circoscritto.

Dagli uni e dagli altri può aversi l'impulso alla desiderata riforma, perchè il bisogno di provvedere a che la carità sia fatta con intenti razionali e proficui non involga semplicemente un problema locale, la cui soluzione debba attendersi da uno studio di fatti particolari, e delle cause che gli produssero, ma tragga seco l'indagine di più ampie e generali questioni, dalle quali debbano scaturire a modo

di corollari, le norme ed i concetti, cui poi ricorrere nelle pratiche applicazioni a pro dell'ente, del quale si vuole ottenere il miglioramento. La pubblica carità considerata nella sua ragione d'essere, nella sua evoluzione attraverso i secoli, nei suoi ultimi fini, dopo avere meritati studi severi e dotte discussioni, ha assunto oggi una eccezionale importanza nel campo delle discipline sociali, considerata non più come un semplice correttivo delle disuguaglianze sociali, come un mezzo a lenire la dolorosa piaga del pauperismo tendente tuttodì ad allargarsi, ma come valido e potente elemento di cooperazione alla soluzione del più arduo fra i problemi, che attualmente si impongono al mondo civile, quello che più comunemente si dice *questione sociale.* Così, mentre inspirandosi a un ordine di idee più lontano non così facile ad attuarsi con sollecitudine ed efficacia insieme, ma non meno però rispondente ai bisogni di chi soffre, e non meno capace di più veri e più benefici effetti, la pubblica carità attende ad una completa opera di riparazione, non dimentica di organizzarsi a beneficio immediato dell'indigente e dell'infermo, si studia di mantenere con esempi quotidiani di sacrificio e di abnegazione vive e prolifiche le sorgenti, da cui ripete l'esistenza, tutta propensa a circondare di una costante ininterrotta pietà, i luoghi sacri al dolore ed alla sventura, a procurare che fanciullo ed adulto, fatto vecchio od impotente l'uomo, nella carità del suo simile trovi riparo allo stato suo di inferiorità fisica ed economica.

Ma non pochi dimandarono se deve impetrarsi la carità da chi si trova in bisogno di ricorrervi, se non sia un vero e proprio diritto dell'uomo quello di essere assistito e sorretto quando, vuoi per una, vuoi per un'altra causa il necessario all'esistenza sia venuto a mancargli. Così

posta la questione fa subito intravedere la sua ampiezza ed entità; è vero, che potrebbe senz'altro restringersi al più speciale nostro tema, domandando se i poveri abbiano soltanto un titolo all'assistenza ed al soccorso in conformità degli statuti di determinate istituzioni, o vi abbiano invece un diritto vero e proprio; e la risposta ci condurrebbe subito ad esaminare le condizioni di ammissibilità negli istituti di beneficenza, la convenienza che sulle medesime il giudizio sia pronunziato da persone, cui per dipendenza di legge non siano stati affidati altri incarichi di pubblica utilità e di pubblica carità insieme, diversi da quelli che si adempiono nei luoghi pii, ma che abbiano fra loro una possibile correlazione, e tutto questo perchè il giudizio che deve recarsi sia disinteressato ed indipendente. Ma per ora la questione giova mantenerla più alta e più generale.

Non è sembrato ad alcuno enorme e paradossale lo affermare che i poveri debbano essere abbandonati alle leggi inesorabili della natura. Quando la Società, fu scritto, tiene in vita e con mezzi artificiali una popolazione debole che dopo alcuni anni muore consumando senza frutto una parte del patrimonio sociale, fa opera pazza in quanto sottrae una parte di alimenti alla parte sana per darla a quella già destinata per sua fatale natura a sparire. E da altri: interporsi nella lotta per l'esistenza, per la quale gli organismi deboli sono costretti a cedere il posto ai forti, e interporvisi con mezzi artificiali e inefficaci, è opera contraria alle leggi della natura e all' interesse della società, la quale deve favorire lo sviluppo degli esseri utili e forti e abbandonare alla loro sorte gli inutili e i deboli nè ritardarne la scomparsa, perchè se le piaghe non si estinguono, queste infettano tutto l'organismo.

È questa una sentenza di morte pronunziata dai malthusiani e dai darwinisti contro una massa di individui colpevoli di avere violato le leggi della fisica animale.

Può essere dessa giustificata dalla morale e dal diritto?

No. Che la natura neghi la vita all'uomo si comprende, ma che la neghi l'uomo in nome della natura è contro ai principii di giustizia sociale, è un delitto sia per parte dello stato, sia per parte dell'individuo.

L'uomo nasce col diritto all'esistenza. Ma come debba e conservarsela e assicurarsela e per sè e per altri che verranno da lui e che egli dovrà difendere fino a che siano deboli ed impotenti, non tutti vedono ad una stessa maniera. D'altra parte l'indigenza, che a seconda degli economisti consiste nella privazione di ciò che è indispensabile nella vita umana, non ha uguali cause nè uguali giustificazioni.

Bentham la divise in due grandi categorie: quella che proviene da cause interne e personali, quella che si diparte da cause esterne e accidentali. L'una si può dire volontaria soggettiva e la carità pubblica o privata non varranno mai a vincerla con qualsiasi mezzo, se la persona che ne è colpita non vi presta il proprio concorso; l'altra è indipendente dalla volontà dell'uomo e trae la sua origine dalle condizioni economiche e politiche di un determinato paese, ma non è permanente e perciò si può molte volte dalla società, come è oggi costituita, prevenire e sollevare. Dalla quale divisione si deriva la spiegazione di fatti e teorie diverse. — Che il pauperismo non sia andato crescendo là ove più latamente si estesero i beneficii della pubblica carità non potrà così facilmente negarsi, per quanto debba dirsi strano fenomeno, così strano da sembrare a prima vista una contradizione nei

termini, mentre non è invece che una naturale conseguenza di una premessa pur troppo inesatta.

Il Ricci nella sua pregiata opera *La Riforma degli Statuti Pii della città di Modena*, pag. 38 accenna « che « la quantità ordinaria e costante di coloro che in ciascun « paese vivono di accatto non sta, come crede il volgo, « in ragione della sterilità della terra nè del languore « delle arti, ma di quella quantità di soccorsi gratuiti che « ogni classe di questuanti può procacciarsi nel suo ter- « ritorio.

« L'esperienza insegna » egli scrive « che i poveri si tro- « vano addensati non dove per natura abbonda la miseria, « ma dove per volontà si presta soccorso, mentre sono « rari ove si nega ogni sovvenzione. »

In Inghilterra più che altrove si è rivelato in gran parte la verità del suesposto principio. Là ove apparve inumano non solo, ma impolitico che una parte del popolo stretto nelle dure morse delle più crudeli necessità, stremato di forze, avvilito nella sua dignità, dovesse condurre una vita di stenti e di tribolazioni, fu stabilito il principio del diritto in ogni suddito inglese di ottenere lo strettamente necessario all'esistenza, senza bisogno di ricorrere all'aiuto sempre precario ed incerto della carità volontaria. « Dal che ne vennero » scrive il Luchini (*Commento alla legge sulle Opere Pie*) « le leggi sui poveri e con « queste gli abusi ruinosi del pauperismo sempre crescenti. « Abusi nella carità ospitaliera esercitata nelle case di « lavoro, dove poi non si lavorava punto e dove si stava, « si mangiava, si vestiva, e si dormiva meglio che nelle « case degli operai agiati. Abusi anche più gravi nei pe- « ricolosissimi soccorsi a domicilio incoraggianti i poveri « ad accrescere la loro prole, perchè più erano i figli,

« più crescevano i loro titoli ad essere soccorsi senza far « nulla. La carità esercitata dalle opere Pie era anch'essa « così male coordinata, che si notava questo: che le par- « rocchie che più abbondavano di spedali, di ospizi, di « associazioni e di stabilimenti di Carità erano le più po- « vere. » Così il celebre editto Pauperario di Elisabetta promulgato nel 1601, per le sue conseguenze addirittura disastrose, non fece che procurare numerosi e potenti avversari al principio cui era informato della carità legale.

E dagli economisti della vecchia scuola a non pochi della nuova, dai metafisici ai sociologi che risentirono della influenza delle dottrine naturaliste, dal De-Gerando (*Della pubblica beneficenza* V. *Biblioteca dell' Economista*) e dal Naville (*Della Carità legale* V. *Biblioteca dell' Economista*) che pure formularono non poche obiezioni al principio della carità legale, a Herbert Spencer, che l'ha combattuta ad oltranza, gli oppositori e le opposizioni non hanno fatto difetto, come non è mancato chi della carità legale siasi fatto palese e convinto sostenitore; così fra gli economisti il Roscher, fra gli statisti il Conte di Cavour. E la lotta ingaggiata fra i sostenitori della carità privata ed i fautori della carità officiale, come direbbe il Laurent (*Le paupérisme et les associations de prévoyance* p. 1. Cap. II) e fra questi e gli eclettici, che dall'ingerenza dello Stato non rifuggono, ma solo come stimolo alla privata carità, o come moderatrice della medesima, dura da anni ed anni; ma per quanto sia questione che possa sembrare antica non lo è affatto, e forse mai come al presente, in questo stato di convulsione in cui si trova la società, il problema della pubblica beneficenza si è imposto grave ed urgente alla mente dello studioso e del

pensatore. Circa mezzo secolo fa Cavour, alla cui mente acutissima non era sfuggita l'importanza del problema, e per allora e per l'avvenire lasciava scritto: « Io credo « che contro la carità legale esista un immenso pregiu« dizio e che si possa predire che tutte le Società, arri« vate ad un certo punto di sviluppo, debbano necessaria« mente ricorrere alla carità legale. » E in una savia attuazione di questo principio, in una bene ordinata legislazione sociale egli intravedeva la pacifica soluzione delle più urgenti e scottanti questioni. E così nel 1858 il Ministero da lui presieduto presentò il disegno di legge per la cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia. Diciamo nel 1858. Oggi quando si parla di cassa pensioni, di provvedimenti per la vecchiaia dell'operaio c'è chi crede di alzare una nuova bandiera e di bandire alle turbe una nuova parola!

La carità privata, stimolata, oltrechè dal sentimento e dalle affettività, anche dalle tendenze religiose e dal timore che i conti di questa vita da saldarsi nell'altra non tornassero in pari, ha compiuto in ogni tempo dei veri prodigi. Spontanea sempre o quasi sempre, più vicina al povero, cui vuol prestare il soccorso e indagare simultaneamente la causa della sua miseria, più adatta a soccorrere i poveri vergognosi, che dalla carità pubblica rimarrebbero ignorati, sia nelle sue forme primitive che in quelle più consentanee al suo scopo cui è andata mano a mano uniformandosi, la carità privata che nell'amore del prossimo trova la sua genesi, il suo fine la sua sintesi, ha lasciato di sè traccie indelebili, suscitando l'entusiasmo di tutti coloro, che all'intervento dello stato in ogni bisogno della vita sociale, preferiscono il libero espandersi delle disposizioni e impulsioni affettive della vita individuale e collettiva.

E la carità privata non si è fermata là dove per necessità di cose fa sosta la carità legale, sia essa il frutto della diretta o indiretta ingerenza dello Stato; la carità privata non si è appagata di offrire al povero il puro soccorso materiale e si è studiata invece di alleviarne la miseria, di sollevarlo dal suo stato di prostrazione e di mitigarne i dolori dell'animo, con quell'aiuto morale con cui si arriva al cuore di chi soffre, vi si porta come balsamo salutare la consolazione e la pace e che non può dare l'agente stipendiato di una carità divenuta funzione o servizio dello Stato, ma che solamente può offrire, chi la carità e la pietà sente per naturale impulso dell'animo e dietro questo la esercita e la amministra. Ed ecco come il povero al mercenario preferì sempre l'apostolo di una fede, che pure non fosse la sua, perchè la pietà non si simulava da questo, nè la sua carità era il risultato di un calcolo; ecco come la figura della donna che sui campi di battaglia, presso i feriti, negli spedali presso i malati e i moribondi, incurante di ogni pericolo fa di sè completo ed affettuoso sacrificio, di cui solo è capace l'animo di chi per un sentimento superiore si dedica alle cure della carità, arriva fino ad imporsi; ecco come nella pubblica calamità, quando nel pericolo imminente, innanzi allo spettro della morte, tutto si sfascia e si demolisce, averi, interessi, affetti, e la famiglia stessa, la più ristretta fra le sfere sociali, direbbe l'Ahrens, ma ove più intensi e più sacri vivono e durano gli affetti si decompone e si scioglie, e nella muta città del dolore non si odono che il sordo rumore dei carri che si avviano al cimitero e al lazzeretto ed il lugubre grido del monatto, che ebbro dal vino inneggia alla morìa, là ove il pericolo è più serio, dove sarà quasi impossibile il potervisi sottrarre, giganteggia

sublime la figura del povero frate, che dimentico di sè e di tutto, ignaro della offesa poco prima patita, al letto del suo offensore vigile e attento lo soccorre e lo conforta pieno di fede e di carità.

È per tal guisa che la carità privata, fosse essa conventuale e si dipartisse dagli ordini religiosi, fosse essa puramente individuale e provenisse dal ceto più elevato o dall'altro più inferiore della società, arrivò fino ad un vero apostolato, salì fino al più alto eroismo.

E le fonti della pubblica beneficenza non si essiccarono mai: quanto più cresceva la miseria, tanto più dalla carità privata si ottenevano munifiche elargizioni; e si ebbero ospizi, ricoveri, ospedali, orfanotrofi, stabilimenti di varia indole adattati ai bisogni di tutti gli indigenti, si ebbero lasciti, legati, donazioni, liberalità di ogni genere e gli istituti elemosinieri crebbero e si moltiplicarono a dismisura, fino al punto, come accade nelle cose umane, di riuscire di troppo e di costituire nell'ambiente sociale un pericolo, innanzi al quale i fautori della carità diversamente organizzata si schierarono forti delle loro nuove teorie. Frattanto noi ci sentiamo in dovere di osservare, che la carità privata, a differenza della carità diversamente amministrata, non ebbe fini politici, cui mirasse a raggiungere; e per quanti sforzi si sieno fatti da qualche scrittore per dimostrare che essa fosse monopolizzata da una casta speciale a tutto suo vantaggio, le opere del De-Gerando e del Monnier, e del primo in particolar modo, stanno là a dimostrare che la carità privata non fu il privilegio di nessuno: essa al contrario non fu che il pregio più saliente della umanità attraverso la storia dei secoli.

Non così disinteressatamente sembra abbia funzionato la carità legale. Il Dureau de la Malle (*Economie poli-*

*tique des Romains,* T. II, lib. IV, cap. 5) sostiene che l'interesse politico, sovente il timore di disordini e di sedizioni troppo spesso furono i suoi moventi. E scrutando nella storia egli osserva che in Grecia la mira di avere amico il popolo nelle assemblee fece sì che si costituissero da Pericle le pubbliche largizioni; il timore che la poveraglia si ribellasse e rovesciasse gli ordini costituiti indusse i romani a gratificare la plebe di pane e di spettacoli; e per lo stesso timore, aggiunto forse ad un movimento irreflessivo di carità poco illuminata, fu applicato nell'Inghilterra il sistema dell'ingerenza diretta dello Stato nell'esercizio della beneficenza.

E con tali osservazioni verrebbesi a trarre la conclusione, che la carità legale non nacque mai spontanea, non fu mai un fine per coloro che la promossero, ma un mezzo per salvare la cosa pubblica e per guadagnarsi il favore delle moltitudini.

Ma qui non si fermano gli oppositori della carità legale. Considerato fra le cause della miseria come più facili a costatarsi, l'ozio, la dissolutezza, il vizio in genere e sopra tutto la mancanza di quella previdenza la quale a dire di Cherbuliez « implica sacrifici giornalieri, dispia-« ceri presenti, una continua resistenza alle tentazioni, e « conseguentemente sforzi perseveranti difficili a soste-« nersi per la maggior parte degli uomini » gli avversarii della beneficenza elevata a funzione dello Stato così ragionano: L'uomo deve tener sempre presente, specie s'ei vive col lavoro delle proprie braccia, la triste condizione, nella quale verrà a trovarsi, se sprovvisto di risparmio lo incoglie qualche sventura; ha da convincersi l'operaio, che se giorno per giorno, al tempo migliore, non sarà ad imporsi un qualche sacrificio, come potrà poi sottrarsi a

quella punizione, che spetta agli imprevidenti e che è il dolore nella miseria? Occorre che egli sia convinto che a lui stesso ed a lui solo spetta scongiurare in tutto od almeno in parte i mali che potrebbero colpirlo, conviene, insomma, che egli svegli e tenga sempre desta in sè la coscienza della propria responsabilità.

E come i criminalisti sostengono che non è tanto la pena stabilita dalla legge, che trattiene dal commettere il delitto, quanto la certezza di non poterla evitare, così dicasi per il povero, cui non basta antivedere le condizioni lacrimevoli, che può preparargli l'imprevidenza, conviene altresì che egli abbia la certezza di non poterle altrimenti sfuggire, che provvedendovi da sè stesso e per tempo. Questo solo potrà nel maggior numero dei casi indurre al risparmio, alla temperanza, al sacrificio che la dignità umana richiede.

Al contrario nel sistema della carità legale lo stato interviene e assicura che i mezzi per soddisfare le più urgenti necessità della vita non mancheranno ad alcuno, ed è naturale conseguenza di questa assicurazione che il povero facilmente si persuada, che quand'anche avesse fatto o facesse qualche risparmio, questo appena gli basterebbe per sostenersi miseramente nei casi di sventura e che non val la pena di sottostare ad una quantità di privazioni e di sacrifici quotidiani, per poi raggiungere una condizione pari se non inferiore a quella che gli è garantita dallo Stato e dal Comune.

Di più la repugnanza istintiva ad invocare il pubblico soccorso, che dapprima l'uomo abituato a vivere del proprio lavoro deve combattere in sè stesso, è facilmente superata non appena egli comincerà a gustare i vantaggi di una vita senza fatiche, senza cure, senza obblighi in

correspettivo di quel pane che gli viene dato, e difficilmente cercherà di rialzarsi a più degno stato, impaurito al solo pensiero di sperimentarne lo sforzo. Il Naville (1) cita moltissimi fatti, che comprovano che una volta che il povero ha partecipato al soccorso della carità legale è ben raro che cerchi di bastare a sè medesimo, mentre Thiers nel suo rapporto generale presentato a nome della Commissione dell'assistenza e previdenza pubblica scriveva: « Le principe fondamental de toute Société est que chaque homme est chargé de pourvoir lui même à ses besoins et à ceux de sa famille, par ses ressources acquises ou transmises. Sans ce principe toute activité cesserait dans une société, car si l'homme pouvait compter sur un autre travail que le sien pour subsister, il s'en reposerait volontiers sur autrui des soins et des difficultés de la vie. » Per la stessa imprevidenza si nota nel povero la mancanza di ritegno nella procreazione dei figli. Sapendo che, se egli non può mantenergli, penserà lo Stato od il Comune ad allevarli, non obbedisce più che all' istinto, e le migliaia di infelici che ne nascono e crescono, non altro imparano se non che hanno diritto di vivere a spese della Società.

Inoltre se la carità è stabilita per legge ed esercitata a mezzo di pubblici ufficiali, il povero non si sente umiliato nel domandarla, perchè in questo caso intende di esercitare null'altro che un diritto e di ripetere dalla società l'adempimento di un dovere giuridico. E le obiezioni si seguono l'una dietro l'altra tratte non solo dal campo morale, ma anche dal campo economico.

Qualche scrittore, ad esempio, nell'esercizio della carità

---

(1) Opera citata, pag. 28.

legale riconosce una perturbazione dell'ordine economico, essendo il mantenimento dei poveri per parte dello stato un impedimento alla formazione del capitale. Il consumo si dice, che fa il povero è non solo improduttivo ma tale altresì che intacca i redditi degli altri; tutto ciò che va speso per mantenere i poveri potrebbe essere accumulato a formare nuove masse di capitali produttivi che potrebbero favorire l'industria ed il commercio con utilità non certo minore delle classi lavoratrici. Ogni consumo gratuito scrive il Garnier (1) è una diminuzione di ricchezza individuale e sociale. Il Luchini, di cui teniamo ad onore l'essere stati discepoli, nella sua dotta dissertazione sulla *Giustizia e Beneficenza nel presente momento storico e nel socialismo contemporaneo* da lui premessa al commento della Legge sulle opere Pie 17 luglio 1890 (2) della quale fu relatore alla Camera, dopo avere accennato all' influenza che dalla scuola economica classica venne esercitata su certi problemi sociali, si accinge, e vi riesce mirabilmente, a fare una sintesi di alcune nuove obiezioni mosse al principio della carità legale dai filosofi della evoluzione e precisamente dallo Spencer, che avemmo già a ricordare. Cogliamone alcune.

« Una forma di socialismo è la carità legale. Per essa « in sostanza si mira a questo; che quanto uno meno « vale e di tanto più accresce i suoi titoli verso la prov- « videnza dello stato. Ricompensa quindi in ragione di- « retta dell' inferiorità di ciascuno individuo a spese di « coloro che sono atti e superiori.

« Tutto ciò, non può non accrescere il numero dei dege-

(1) Garnier, *Traité d'économie politique*, pag. 619.

(2) Opera citata.

« nerati favorendone la moltiplicazione. È una selezione
« a rovescio. La povertà degli incapaci, la miseria degli
« imprevidenti, l'eliminazione dei pigri, l'accrescimento dei
« forti che mette da parte i deboli e ne riduce un così
« gran numero nella miseria, sono il resultato di una
« legge generale illuminata e benefattrice, mercè della
« quale si ha la sopravvivenza dei più atti e dei meglio
« dotati. Certe eliminazioni sieno pur dolorose sono una
« necessità se si vuole che la società migliori. » Come
ognuno vede le teoriche di Darwin, rivivono qui sotto
forma diversa da quella poc'anzi enunciata, ma sostanzialmente sono gli stessi concetti che non esitammo a condannare.

Altro obietto:

« La beneficenza e specialmente la carità legale sono
« un incoraggiamento all'ipocrisia e così oltre che alla
« degradazione morale anche alla trascuranza dei poveri
« veri e buoni. Le cure gratuite insegnano alla gente a
« farsi curare a scrocco. L'ordinamento della pubblica be-
« neficenza richiede inoltre un esercito di impiegati che
« vivono di quello che sottraggono ai poveri. » E qui,
benchè siavi non poca esagerazione, deve riconoscersi che
si è detto il vero e che la piaga è stata toccata sul vivo.

A queste obiezioni noi dobbiamo una qualche risposta:

Osserviamo anzitutto, che coloro, i quali si spaventano
ogni qual volta si parla di carità legale e di tassa sui poveri ed evocando le tristissime conseguenze che quel sistema di beneficenza ebbe a produrre in Inghilterra non
vedono che la rovina della finanza nazionale in ogni
provvedimento, che lo stato prende a beneficio delle classi
sofferenti, dimenticano un fatto che pure ha la sua importanza nel sistema tributario. Finchè si tratta del pa-

gamento delle imposte dirette potrà dirsi, che fra ricco e povero esista una congrua proporzione, per quanto possa esser facile dimostrare, che chi sfugge più facilmente agli artigli del fisco è il ricco e non il povero, ma quando si tratta del pagamento delle imposte indirette, potrà forse negarsi che la proporzione tra l'abbiente e il non abbiente sparisce affatto e che nei generi di consumo chi ha cento paga quanto chi ha centomila e il consumatore delle qualità inferiori è gravato di una imposta eguale a quella che dee corrispondere chi può consumare le qualità più scelte di un genere?

È forse questa una equa distribuzione degli oneri, cui vengono sottoposti i cittadini per mantenere quell'organizzazione sociale, dalla quale possono attendere in compenso, con la prestazione di determinati servigi, la tutela negli averi e nella persona, la protezione nei commerci e nelle industrie, l'aiuto nello sviluppo delle singole attività, le sanzioni dei loro diritti e doveri, correspettivi e compensi ad ottenere i quali nessun titolo vi ha di preferenza, perchè tutti i cittadini sono eguali innanzi alle leggi? Coloro che si proposero senz'altro di sostituire, nel sistema dei tributi, alla proporzione la progressione, in modo che di proporzionale la imposta si tramutasse in progressiva, hanno dimenticato che la prima trasformazione da operarsi nel regime tributario è quella relativa ai tributi indiretti, nella esazione dei quali più flagrante si scorge l'ingiustizia, perchè mentre in apparenza il povero paga quanto il ricco, ed è già grave, in sostanza il povero paga per il ricco ed è addirittura enorme. Ora diciamo noi se tutto questo si compie con la massima disinvoltura, perchè ormai l'abitudine ha sopito la impressione, se raramente levasi una voce a protestare contro queste, che

sono vere ingiustizie sociali, quale maraviglia se sentendo parlare di carità legale e di tassa dei poveri vi sia chi grida: alla rovina, al disastro? Eppure è tanto logico e giusto che chi ha, paghi per chi non ha, quanto è irrazionale e ingiusto, che il non abbiente paghi per chi ha troppo più del necessario.

Quando si parla del risparmio da doversi fare dall'artigiano nel tempo migliore, in previsione delle disgrazie che possono colpirlo nel futuro, si dice certo cosa saggia ed encomiabile e M. De Laveleye, ha dimostrato che se gli operai risparmiassero solo le somme che spendono nell'alcool e nel tabacco e le accumulassero per vent'anni, potrebbero acquistare tutte le fabbriche di manifatture egli dice, nelle quali lavorano. E può essere che sia così; ma il vero si è che la questione non si risolve per intiero con siffatti ragionamenti. Pure riconosciuto ed ammesso che la previdenza è l'arme più idonea con la quale il povero può arrivare a combattere la miseria, e il risparmio il mezzo più idoneo e dignitoso insieme per trovarsi meno a disagio nei giorni della sventura, sta in fatto, però, che non di rado accade, che anche l'uomo previdente si trova alle prese con la necessità e che i sacrifici del risparmio (questo esaurito) debbono essere seguiti da altri non più spontanei, cui con ogni possibile virtù non fu possibile sottrarsi. Teoricamente è facile immaginarsi nella vita dell'operaio un primo stadio più fortunato, nel quale si possa risparmiare, uno meno lieto nel quale occorra valersi del risparmio già fatto. Ma se in pratica accade talora che questo disegno ipotetico non venga a realizzarsi, come si risolve il problema?...

Dicesi che la carità legale ha per conseguenza di attutire il senso morale di dignità umana nel povero, di fomentare la sua infingardaggine spengendone l'attività.

È vero tutto questo? In un suo scritto sulla carità legale e le Opere Pie l'Avv. Giulio Levi combatte codesta obiezione affermando di non comprendere come la si sia posta innanzi. « Ci pare » egli scrive « che il senso morale « dei poveri si sollevi al pensiero che il pane che essi « ricevono è loro somministrato per un diritto che essi « hanno, non dalla commiserazione, e che in mezzo alle « avversità possono tenere alta la testa chiedendo aiuto « in nome della legge, non essendo costretti a protendere « umilmente la mano supplicando dalla compassione al« trui un pane che loro può essere negato. »

A noi sembra che non poche delle obiezioni che si muovono al principio della carità legale, possano ugualmente adoperarsi a combattere la carità privata. Quanti preferiscono al lavoro dignitoso e remunerativo, anche dell'officina, la vita errante dell'accattone, il mestiere del mendicante? Quanti che traggono solo dalla privata carità il loro sostentamento non hanno ritegno a procreare numerosi figli, cui poi indirizzeranno alla lor volta o in un modo o nell'altro a questuare, speculando anzi sulla pietà del viandante più facile ad eccitarsi alla vista di un fanciullo che supplichevole stende la mano? E quanti che vanno di porta in porta elemosinando, non simulano astutamente le loro infermità, sorprendendo la buona fede dell'uomo caritatevole?

Non osiamo negare del resto che abbastanza serii e fondati sieno alcuni fra gli obietti suaccennati, ma piuttosto che contro la carità legale certe obiezioni, dice il Luchini, stanno contro gli abusi della carità legale.

Nè gli inconvenienti cui dà luogo nelle sue applicazioni il principio, possono dirsi valevoli per infirmare la verità del principio stesso. Che il sistema adottato in Inghilterra,

non appena si volle che la carità dovesse rientrare nelle funzioni dello Stato, non producesse serii, gravi e lamentati inconvenienti, tutti sono d'accordo nel dirlo; ma è anche vero, che con successive leggi il governo inglese trasformò la legge sui poveri e dal 1601, con frequenza incessante di leggi, di editti e di decreti, si arrivò al 1834 quando al dire di Pasquale Villari la legislazione inglese sulla beneficenza pubblica, se non si è resa perfetta, ha fatto già grandi passi per rendersi tale. E la carità legale, sebbene applicata in forma diversa da quella adottata nell'Inghilterra, trova piede anche in altri stati, dove si circonda di maggiori cautele ed assume caratteristiche proprie a seconda dei luoghi in cui si esplica; ad esempio in alcuni Stati l'obbligo dell'assistenza è addossato ai prossimi parenti, lo Stato e il Comune intervengono quando manchino al povero prossimi congiunti o siano questi in condizione da non poterlo assistere, in altri è imposto al povero l'obbligo di prestare la propria opera.

Così nel Mechlemburgo, anche se malaticcio, il povero è soccorso alla condizione di lavorare per quanto gli è permesso dalle proprie forze. In Danimarca e in altri luoghi il soccorso è considerato come un prestito, che deve essere rintegrato con prestazione obbligatoria di opera o con la restituzione del ricevuto. E per non fare un inutile lusso di troppo facile erudizione diremo, che forme di carità legale si trovano in Germania, in Svizzera, in Francia ed in molti altri paesi; che da per tutto, e si può assicurare senza tema di smentita, l'obbligo del Comune e dello Stato, incomincia là ove si sono resi insufficienti i soccorsi delle pie fondazioni e le questue delle parrocchie; da per tutto, ove si accenna soltanto ad una forma di carità legale, è severamente vietato l'accattonaggio.

La carità privata si esercita in questi Stati come un primo stadio di pubblica beneficenza, cui serve poi a supplire e coordinare l'azione del Comune e dello Stato. Per tal modo la carità officiale non viene a soffocare quella che più spontanea parte dalla pietà degli individui, ma si unisce a questa, solo quando per difetto di potenzialità o di distribuzione i suoi benefici effetti non giungano ad irradiarsi alla generalità dei bisognosi.

In Italia un vero e proprio sistema di carità legale non sorse mai, così innumerevoli furono sempre gli istituti di beneficenza, dalla pietà degli avi fondati in ogni più piccolo paese, e la beneficenza pubblica partì sempre da quelli, e dai loro reggitori fu per la più gran parte amministrata. E una caratteristica speciale, che assunse la pubblica carità fra noi, è quella di essere stata esercitata dagli ordini religiosi a preferenza di ogni altra casta; la carità si appalesa in Italia eminentemente conventuale, ed è da secoli che alla porta del Monastero si bussa per avere il pane, per ricevere l'ospitalità. Non indaghiamo la razionalità di questo sistema; limitiamoci a constatarlo non senza aggiungere che coloro, i quali non vogliono che certe forme ospitaliere ed elemosiniere debbano inscriversi a merito sociale della chiesa, sostengono che l'organismo che in certe epoche potè fare argine all'onda irrompente della mendicità, non fu un organismo religioso ma civile, furono i collegi, i corpi d'arte, i quali con la forza della mutualità seppero impedire che gli operai della città cadessero in braccio all'assoluta miseria: ognuno di questi corpi, dicon gli storici, aveva la propria cassa all'effetto di sovvenire i poverelli più bisognosi di esse arti, e di fare spese ed opere pie a benefizio, interesse ed onore della università.

La storia di Firenze, si sostiene (e ciò che si dice per Firenze vale anche per tutti i centri mercantili di Italia) (1) prova che fino a che i corpi d'arte, che con la reciproca assistenza provvedevano alle più stringenti necessità degli artieri, furono rigogliosi e forti, l'accattonaggio restò circoscritto; mentre decadute le arti e spenta la libertà, cominciò, specialmente sotto Cosimo III, sebbene profondesse tesori per la carità, a prevalere l'accattonaggio nel modo il più desolante. Il Gadda nel suo scritto *Le opere Pie nella provincia di Roma* pone in rilievo l'influenza benefica di certe confraternite laicali, estranee all'esercizio delle arti, il cui ufficio era quello di andare raccogliendo offerte dai privati per distribuirne ai poveri il ricavato. « Esistevano » dice il Gadda « in gran numero in « Roma e per tutti gli stati della Chiesa, confraternite « laicali. L'origine loro è generalmente assai antica e « per molte non si hanno neppure gli atti della fondazione, « ebbero a scopo precipuo la beneficenza e insieme le pra- « tiche religiose ecc. » Con tutto questo però non si può concludere, come qualcuno vorrebbe, che la carità non fosse principalmente esercitata dagli ordini religiosi. Sono organismi particolari quelli cui sopra si accenna che hanno vita in determinate regioni, ma che non hanno il carattere della generalità, come gli organismi religiosi, che dappertutto si trovano e che dovunque funzionano con identiche norme e sotto l'influenza di un medesimo principio. Oggi la carità non si fa più sotto la forma della minestra data dai frati, e non saremo noi che ne muoveremo lamento, poichè come scrive De-Foe, fare la elemosina non è fare la carità e come il Villari ebbe a

(1) Pecchio, *Storia della Economia Pubblica in Italia.*

dire in un suo magistrale discorso al Senato « se non « è nessuno, il quale possa negare che la elemosina fatta « come regola o come sistema avvilisce chi la fa e chi « la riceve, non ci è pure nessuno il quale non riconosce « che è molto facile dare una lira a chi troviamo per la « strada, ma molto difficile cercare di redimerlo e di farlo « un membro utile alla Società, *nel che sta veramente la* « *carità moderna.* »

Ciò nondimeno deve dirsi che la carità conventuale è stata di immensa utilità in alcune epoche alle classi inferiori, cui prestò soccorsi di ogni sorta, e materiali e morali, sotto l'impulso del sentimento, più che dietro la guida della ragione, e questo fu forse il torto precipuo di quella speciale beneficenza.

A lato della carità esercitata dagli ordini religiosi in Italia il Prof. Maggetti (1) vede il costante esercizio della carità per parte dei Municipi italiani, dall'epoca Romana al medio Evo, da questo fino ad oggi. Egli scrive che l'ufficio della beneficenza è storicamente insito nella natura dei Municipi italiani, cui vorrebbe venisse affidata la gestione della beneficenza, come quelli che potrebbero provvedervi anche meglio degli stessi Istituti di Carità. Questi infatti « mancano sempre dei mezzi adatti a va- « lutare l'entità e l'urgenza della miseria che sta loro « davanti, sicchè finiscono col cedere alle impressioni del « momento e all'importunità dei postulanti e col farsi vin- « cere dalla noia, dalla compassione e dalle sollecitazioni « di persone amiche ed influenti, per cui si ha sempre una « beneficenza tumultuaria, saltuaria e cieca. » La Legge dà ai Comuni ed alle Provincie alcuni obblighi relativi al-

(1) Maggetti, *La genesi e l'evoluzione della beneficenza.* Ravenna, 1890.

l'esercizio della beneficenza, (1) come al mantenimento dei pazzi, al servizio sanitario per malati, ed al mantenimento dei fanciulli esposti. Ma come osservammo poc'anzi, un vero e proprio sistema di carità legale in Italia non esiste. L'azione dello Stato riguardo alla beneficenza fra noi limitata entro più ristretti confini, è un'azione esclusivamente indiretta, e di tutela; la Legge, eccezione fatta per pochi casi, non fa che proteggere e favorire lo sviluppo delle Pie istituzioni e l'esercizio della carità privata. E non è questo, a parer nostro, il peggiore fra i sistemi escogitati per organizzare la pubblica beneficenza. Lasciare prima alla carità privata il compito di soccorrere l'indigente, intervenire nel momento in cui la carità privata non riesca a raggiungere il suo fine; favorire le opere che dalla pietà individuale vengono a compiersi ogni giorno, volgerne però le utilità alle vere e più urgenti necessità della miseria; rispettare la volontà di chi vuole essere benefico, non arrestarsi però ove il rispetto all'antico sia di ostacolo ad un logico riordinamento delle moderne esigenze. La Carità privata al lato della carità officiale, il simultaneo concorso delle forze soccorritrici senza che l'una elimini e serva di ostacolo all'altra, sembrò a molti se non un perfetto ordinamento, certamente però uno migliore di quelli che si ebbero, quando una sola forza volle esistere soffocando l'altra.

Il Luchini così ragiona « la beneficenza non può essere « fatta bene, altro che dopo un giudizio di graduazione « dei poveri. Giudizio di graduazione significa paragone. « Giudizio di paragone significa conoscere tutti i merite-

---

(1) Art. 145, n. 5; Art. 203, n. 7 e 10; Art. 271, 1° capov. della Legge Comunale e Provinciale; Art. 81, 3° capov. della Legge di Pubblica Sicurezza; Art. 62 della Legge sulla Sanità Pubblica e 111 del relativo Regolamento.

« voli di soccorso in un dato territorio, separazione dei
« falsi poveri dai veri, separazione della povertà meritata,
« dalla povertà non meritata, della povertà per la quale
« sebbene meritata possa usarsi maggiore indulgenza, da
« quella che ne merita meno, povertà per la quale un
« dato benefizio fatto in un dato modo sia beneficenza
« educatrice, dal beneficio che non abbia codesta virtù
« o produca l'effetto opposto. Tutte queste cose non le
« può fare l'individuo. Un organismo pubblico è indispen-
« sabile: *la miseria vuole il suo catasto come la ricchezza,*
« il beneficio deve colpire giusto e produrre il suo effetto
« salutare come la pena. »

Per lungo tempo la legge che regolò la pubblica beneficenza in Italia fu quella del 3 agosto 1862, che riprodusse quasi integralmente i principii della legge piemontese 20 novembre 1859 e per la quale, pure stabilito il principio della autonomia delle istituzioni, non resultò chiaramente l'indole delle opere Pie, e se cioè, fossero o no istituzioni di ragione pubblica o piuttosto rimanessero come qualcosa di misto, dice il Luchini, fra il privato, il pubblico e l'ecclesiastico. Che la legge del 1862 non fosse consona all'importanza ed alla natura della materia lo prova il fatto che tutti i Ministeri, che si sono in Italia succeduti da quell'epoca, la ebbero a riconoscere sotto molti riguardi inefficace, e si proposero di emendarla. Devesi alla feconda iniziativa, ed alla tenacia del volere di Francesco Crispi, se dopo tanti progetti, uno alfine potè prendere vera consistenza e tradursi in legge dello Stato. E la legge del 17 luglio 1890 sulle opere Pie, se è opera pur troppo imperfetta e manchevole in molte sue parti e non corrisponde in molti casi ai bisogni pratici della pubblica beneficenza, deve riconoscersi che contiene

in sè delle abili e sostanziali riforme reclamate dai bisogni dei tempi, dalle mutate condizioni sociali, dalla lenta ma continua trasformazione, che il tempo va ponendo in tutto e su tutto e a cui non vale opporre formule e precetti astratti, desiderii e volontà di trapassati, ma che occorre invece seguire adattando le istituzioni ai tempi, per modo, che esse non rimangano monumenti di glorie passate, ma sfere vitali, siano pure ristrette, entro cui si svolge l'attività umana a benefizio del sofferente in diretto rapporto con gli attuali bisogni di questo. Inutile il dire che il progetto tradotto poi in legge sulle opere Pie incontrò fiere, fierissime opposizioni. Il veto troppo assoluto posto agli ecclesiastici di entrare a far parte delle amministrazioni delle Pie Istituzioni, le mutazioni nel fine, e le riforme nella amministrazione, sollevarono un monte di discussioni e nei due rami del Parlamento e nel Paese; e la pubblica opinione, che ben di rado si commuove innanzi ai veri interessi sociali, in cotesta occasione fece sentire la sua voce.

Fu forse conseguenza dell'aperto dissidio fra lo Stato e la Chiesa in Italia quello che condusse ad una difesa, che eccede i limiti della stretta necessità, quando si volle togliere al clero ogni ingerenza anche indiretta sulle Opere Pie? Fu un desiderio irrefrenato di accentrare tutto nelle mani del Dio Stato, anche a sacrificio della tanto decantata autonomia degli enti, che ci portò fino all'obbligatorietà della concentrazione di talune fra le Pie istituzioni?

Il Deputato Chimirri domandò in un suo discorso alla Camera, perchè il Governo volesse introdurre tante ardimentose novità nel suo progetto, sostituendo alla autonomia l'accentramento, la coazione alla spontaneità, il *sic iubeo* del potere esecutivo al *sic volo* dei benefattori.

Ed osservò « come a tutti sia noto che la fiducia negli « amministratori è uno degli stimoli alle private largi- « zioni. La maggior parte di coloro, che dispongono dei « propri beni a favore delle classi sofferenti, di solito « hanno cura di designare, oltre il fine, la persona o le « persone incaricate di amministrare i beni ed erogarne « le rendite.

« La fiducia non si impone con la forza ed i Ministri « dovrebbero saperlo: Non è con questa legge che si riu- « scirà a volgere forzatamente verso la congregazione di « carità la fiducia dei benefattori. I buoni idraulici con- « sigliano a non rivangare soverchiamente i terreni ricchi « di sorgive, giacchè accade spesso, che turbate nel loro « corso naturale, si sviano invece di scorrere nell'unico « collettore. Fate in modo che questa legge non produca « lo stesso fenomeno nel campo della Carità e che per « volerla regolamentare e dirigere non si riesca ad iste- « rilirne le fonti. »

Alle obiezioni del Deputato Chimirri, il capo del Governo on. Crispi dopo avere osservato che i fini del concentramento erano: 1° diminuire le spese quanto più è possibile, vale a dire introdurre una economia nelle amministrazioni; 2° cercare di raggiungere gli scopi delle varie opere Pie in modo, che non vi sieno raddoppiamenti nei sussidi non solo, ma che non avvengano frodi; 3° dar modo al Governo di potere meglio sorvegliare cotesti stabilimenti, aggiungeva: « Le paure dell'on. Chimirri, « il quale cercò anche di dare a credere che i pretesi « arbitrii, che il Governo vorrebbe introdurre con la legge, « potrebbero scoraggiare gli uomini di carità, che avessero « in animo di fare lasciti a benefizio dei poveri, sono paure « che non hanno fondamento. La legge che si discute fu

« presentata fino dal 18 febbraio di quest'anno. Le idee
« della medesima informavano i progetti presentati fino
« dal 1877 in poi, eppure abbiamo avuto un progresso
« anzichè un regresso nella manifestazione della carità
« pubblica. E posso annunziare all'on. Chimirri che in
« questi ultimi 3 anni che io sono al potere ed in que-
« st'anno sopratutto, abbiamo avuto una somma superiore,
« nei lasciti e nelle donazioni, a quella degli anni pre-
« cedenti. Noi siamo al principio di decembre; ebbene in
« quest'anno abbiamo avuto per 17 milioni di patrimonio
« nuovo donato alle opere Pie, e l'anno passato ne
« avemmo 16 milioni e mezzo; nel 1887, 14 milioni, e
« negli anni precedenti assai meno di questa cifra. Dunque
« vede il contradittore, che nè la presenza mia al Go-
« verno, nè la presentazione di questa legge hanno ge-
« nerato negli italiani il timore, che noi con la legge in
« discussione avremmo fatto cosa contraria alla carità
« pubblica. Noi abbiamo fatto una solenne manifestazione
« di volere tutte le garanzie e abbiamo dato sicurtà ai
« fondatori delle opere Pie, che il denaro non sarà dis-
« sipato e speso a profitto di pochi amministratori a danno
« dei poveri e dei nulla tenenti. » Nè la questione, per
quanto troncata con la approvazione della legge in con-
formità degli intendimenti del Governo che la proponeva,
può dirsi sia stata definita e risoluta in modo esauriente.

In massima il principio della concentrazione può dirsi
sia stato concordemente accettato da tutti; la discordia
si è manifestata quando alla facoltà si volle sostituire la
obbligatorietà della concentrazione. Alcuni opinarono che
a questo si dovesse giungere mano a mano se ne fosse
sentito il bisogno, senza operare di un colpo una quasi
trasformazione degli enti, col pericolo, nel riunire tante

istituzioni autonome diverse per l'indole e per lo scopo, di distruggere ogni traccia di amministrazione fiduciaria e di confondere rendite e patrimoni; senza che fosse chiaro il fine a cui si intendeva rivolgerli. Altri al cospetto di centinaia e centinaia di istituzioni dirette ad uno stesso fine o a fini diversi più per ragioni accidentali che sostanziali, aventi ognuna una propria e separata amministrazione, che nello esercizio delle respettive funzioni venivano ad intralciare l'opera dell'una con l'opera dell'altra, talora col resultato di raddoppiare inutilmente un provvedimento, tal'altra con l'effetto di addivenire a provvedimenti che si contradicessero, o senza contradirsi si paralizzassero, nell'intento di semplificare l'economia dei servizi e di facilitare l'ufficio della tutela e della sorveglianza governativa, preferivano ai lenti rimedi una pronta soluzione senza mezzi termini e senza sottintesi. E una guarentigia, occorre dirlo, e al tempo stesso un ossequioso rispetto alla volontà dei benefattori, giova riconoscere che furono dalle disposizioni della legge assicurati, quando si statuisce, nonostante le riunioni di più enti in una sola amministrazione, che rimangano separati i bilanci ed i patrimoni e si debbano formulare in speciali e distinti statuti gli scopi, che gli enti singolarmente si proposero ed i metodi di erogazione particolare a ciascuno di essi.

Il tempo solo dirà se nelle sue pratiche applicazioni la legge sulle Opere Pie del 17 luglio 1890 corrisponda agli intendimenti di coloro che ne furono gli ispiratori. A noi e per il nostro più speciale scopo basta trarre dal complesso delle sue disposizioni alcune conseguenze, che ci affrettiamo a concretare in brevi osservazioni.

Una prima conseguenza si trae dall'esame dell'art. 54

e seguenti della legge e si traduce in un brevissimo commento. Una seconda dal disposto dell'art. 31 considerato nello spirito che lo informa e nel fine cui è diretto; la terza ed ultima dall'esame dell'art. 55 che ha recato nel sistema della pubblica beneficenza in Italia una ardita innovazione insieme alla sanzione di certi principii, che se fino ad oggi si poterono udire affermati dai trattatisti, non si videro mai, non diciamo applicati, ma nemmeno legalmente riconosciuti come ispirati al bene ed alla utilità pubblica.

Sulla concentrazione di che agli articoli 54 e seguenti abbiamo parlato in tesi generale poc'anzi. Ci preme però rilevare che quando si parla di concentrare, la legge si riporta a due sistemi diversi.

O la concentrazione si fa nella congregazione di carità ed è il vero concentramento, quello obbligatorio, di cui si parla all'art. 56; o quando si hanno più istituzioni, fra le quali esiste affinità di scopi, prossimità di intendimenti, che si rileva dal loro organismo e dalla specie della beneficenza che viene da esse esercitata, si fondono si riuniscono per gruppi, e si ha l'aggruppamento di cui all'art. 58.

Fra la disposizione tassativa dell'art. 56 e quella dell'art. 58 sta la intermedia, per la quale a scopo di semplificare l'Amministrazione, di facilitare la sorveglianza o di rendere più efficace la beneficenza, può essere concentrata nella congregazione di carità ogni altra istituzione di beneficenza esistente nel Comune e della quale non sia ordinato il concentramento a norma dell'art. 56. E per il disposto di questo art. 56, nei casi tassativamente indicativi e quando i richiesti elementi concorrano tutti, la concentrazione si effettua *ope legis* e non vi è possibile discussione.

Quando la concentrazione non è più obbligatoria, ma per l'articolo 57 è facoltativa noi osserviamo: se prima di concentrare non sia doveroso l'indagare se non debbasi piuttosto procedere all'aggruppamento. La congregazione di carità che non è creazione della Legge del 1890, ma che si trovava ad esistere per la Legge del 1862 ed alla quale accenna in relazione ai lasciti ai poveri anche l'articolo 832 del nostro Codice civile, è una bella e buona istituzione, ma ci sembra che se lieve fu il compito prima assegnatole, oggi, se lo si intenda come deve, e lo si adempia con amore, sia troppo grave ed oneroso.

Tutto fa capo alla congregazione di carità: nella quale vengono di un tratto ad immedesimarsi funzioni, tendenze, scopi, organismi diversi, scomparendo ogni unità singola nella unità collettiva; che in quanto può è tenuta ad indirizzare l'erogazione delle rendite a scopi che si avvicinino all'indole delle istituzioni soppresse ed alle intenzioni dei fondatori, ma che sono scopi determinati esplicitamente dalla Legge e dai quali non si può deflettere. Col sistema di aggruppamento non si tratta di approssimare a scopi determinati dalla legge le intenzioni dei fondatori, di cercare per quanto sia possibile di rendere minore la distanza fra gli uni e le altre; si tratta di rispettarne più efficacemente la volontà, lasciando ad ogni istituzione il suo scopo speciale, la sua indole, la sua fisonomia e solo di procurarne l'aggregazione ad altra verso la quale sia naturalmente chiamata per l'affinità di scopi e di tendenze.

E su ciò basti per ora. L'articolo 31:

Parlando della carità legale ricordiamo di avere accennato ad alcune obiezioni mosse contro la medesima dai

filosofi dell'evoluzione e specialmente dallo Spencer e fra le altre questa: «L'ordinamento della pubblica beneficenza « richiede un esercito di impiegati che vivono di quello « che sottraggono ai poveri ».

Ricordiamo di avere aggiunto per conto nostro che in mezzo a tante esagerazioni, con le quali si era voluto combattere il principio della Carità legale, questa volta il dito era stato purtroppo messo sulla piaga e che non poteva disconoscersi il valore di questa argomentazione.

E ora insistiamo su questa nostra opinione. È un fatto che lo Stato moderno, intento ad accentrare nelle sue mani tutte le funzioni immaginabili, a moltiplicare gli organismi che gli permettono di esercitare questa crescente sfera di attività, e circondarsi di armi e di armati fino a restarne schiacciato sotto il gran peso, a comporsi anche a dispetto dell'economia nazionale una grande finanza, che gli permetta di sodisfare, insieme alle sue giuste esigenze, anche ai suoi capricci ed alle sue vanità; lo Stato moderno ha finito col diventare un grande meccanismo amministrativo, la cui azione si perde in mezzo agli attriti di innumerevoli congegni, ai quali stanno attaccati, come ostriche allo scoglio, intere falangi di impiegati piccoli e grossi. L'istruzione e la coltura, che tutto dì si allargano e si diffondono per la facilità soverchia di accedere ai luoghi dove si impartiscono, se ha accresciuto notevolmente il numero di coloro che esercitano le professioni libere, ha anche moltiplicato il numero di quei tanti, che nell'impiego il più modesto cercano un rifugio e un riparo a quello stato di disequilibrio e spostamento nel quale si trovano o per difetto di ingegno e di studii o per mancanza di iniziativa e di at-

tività. E la caccia all' impiego è divenuta addirittura una mania furibonda, per la quale si mettono in moto aderenze, protezioni, influenze di ogni specie, si fanno valere titoli di casta e di discendenza, servizi resi alla Patria dall'avo, dal padre, condizioni speciali di famiglia, pur di arrivare all' intento ed assicurarsi una sia pur modesta ma comoda esistenza, che si schiude a chi giunge fino al pane dello Stato, sul quale non piove e che è sicuro e garantito contro un correspettivo di non molte ore di lavoro quotidiano e di una più che modesta dose di zelo e intelligenza. E quel che dicesi degli impiegati a proposito dello Stato, dicasi di questi a proposito degli Enti minori fino a giungere alle Opere Pie, salvo onorevoli eccezioni, alle quali è inutile riferirsi, perchè non diminuiscono la portata della regola.

Ed era naturale che il legislatore si preoccupasse di proteggere le Opere Pie, che sono patrimonio dei poveri, dalla fiumana invadente della burocrazia, affinchè ciò che devesi dare all'indigente non fosse in gran parte consumato da chi non è indigente e non ha titolo alla pubblica carità. E nella relazione sul disegno di legge presentato alla Camera il 18 febbraio 1889, il Ministro Crispi dopo avere rilevato che le istituzioni di beneficenza spendono eccessivamente nel personale di amministrazione e di avere deplorato che si ecceda dalle medesime negli assegni delle pensioni, che recano un notevole aggravio sui bilanci, soggiungeva: « Il mio ideale sarebbe la gra-
« tuità dei servizi amministrativi delle istituzioni di be-
« neficenza, ma ritenendo non essere questo il momento
« neppure di tentare di avvicinarvisi, intendo che almeno
« si debba curare che le rendite delle medesime non siano

« divorate dalle spese di amministrazione. » E dopo avere proposto che fosse vietato alle dette istituzioni non aventi una rendita lorda superiore a 20 mila lire di tenere impiegati amministrativi con stipendio, concludeva dicendo: « con queste disposizioni si turberanno sicuramente molti « interessi, ma il legislatore non è chiamato a patrocinare « interessi illegittimi e parassitari, sebbene a ricondurre « le istituzioni di beneficenza a una severa amministra- « zione del patrimonio delle classi diseredate. »

La proposta dell'on. Crispi, per quanto accolta dalla Camera, trovò delle opposizioni al senato e l'art. 31 venne approvato così come trovasi formulato nella Legge. Dal suo letterale disposto, dal concetto che vi si racchiude ed a cui fu ispirato, chiaro emerge come, fino a che sia possibile, le istituzioni pubbliche di beneficenza debbano fare a meno di un personale amministrativo stipendiato loro proprio e debbano valersi degli impiegati del Comune e di altre Pie istituzioni. Solo quando la spesa e la rilevanza delle loro rendite e la specie della beneficenza nella quale vengono erogate richiedano l'opera di un personale stipendiato, si dovrà stabilire la pianta organica fissandone con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni (1).

Ed anche dell'articolo 31 basta per ora. Rimane a compire questa prima parte del nostro lavoro l'esame del-

(1) L'articolo 31 va posto in relazione con l'articolo 39 così concepito: « La Giunta Provinciale amministrativa in occasione della revisione dei Bilanci preventivi deve curare che le istituzioni pubbliche di beneficenza riducano al necessario le spese di amministrazione e di personale. Qualora occorra a quest'uopo una modificazione degli Statuti, inviterà le amministrazioni a farne proposta ».

l'articolo 55 (1). Afferma il Luchini (2) che devesi alla mente del senatore Pasquale Villari se con questa disposizione, che dà il colpo di grazia all' elemosina alla medioevale si sono venuti schiudendo in Italia alla carità sussidiata dall'azione dello Stato nuovi e più aperti orizzonti. Fino ad una certa epoca e solo presso alcuni popoli un diritto al soccorso, cui debba provvedere sia pure per indiretta via lo Stato, fu solo riconosciuto per quella classe d'infelici, ai quali le infermità naturali toglievano ogni capacità al lavoro manuale; nè contro questo soccorso, nè contro questi parziali interventi dello Stato insorsero gli economisti più contrari al sistema della carità

(1) Art. 55. Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli Statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell' intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all' uno o all'altro degli scopi seguenti che più si avvicini all' indole della istituzione ed all' intenzione del fondatore.

a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicità o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;

b) concorso e tutela dell' infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad un arte o mestiere;

c) sussidi per allattamento, naturale o artificiale;

d) sussidi all' infanzia ed all'adolescenza in generale per incoraggiarne l'educazione morale ed intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento;

e) concorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;

f) sussidi temporanei anche agli individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità: derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia;

g) concorso alla fondazione ed all' incremento di istituzioni di previdenza o tutela in favore dei poveri.

(2) Opera citata, pag. 739.

legale; e citiamo Chalmers (1) e M. Culloch (2) il quale ultimo distinguendo i poveri in due classi e cioè nella *classe degli storpi impotenti ed infermi* e nella classe *degli idonei al lavoro ma senza occupazione*, ammette che per i primi debba riconoscersi un diritto al soccorso e che abbia a provvedervi lo Stato.

L'opinione del De-Gerando (3), più assoluta e più recisa e con la quale si nega al povero un diritto determinato al soccorso, viene così ad essere in parte contradetta con una distinzione che ha il pregio di essere logica e razionale e che non urta in gran parte delle opinioni formatesi circa la carità legale, in quanto si pretende di sostenere che con l'andazzo di far leggi a benefizio dei poveri più si mirasse al mantenimento della pace e della sicurezza sociale (4) che a compiere un dovere della umanità verso i diseredati dalla fortuna. L'intervento dello Stato unicamente a pro degli storpi e degli infermi, giustificava tutt'altri intenti che quello di provvedere alla pubblica sicurezza. D'altra parte non curandosi di guardare se di fronte allo Stato si scorga l'individuo e se possa accordarsi un valore a quella teorica, che ponendoli l'uno di contro all'altro in questi due termini vuole che si esaurisca ogni ricerca circa i fini della convivenza sociale, si disse e si ripetè a sazietà che il diritto al lavoro non esisteva e che dell'uomo abile a lavorare lo Stato non ha da occuparsene. Due affermazioni egualmente gravi, ma non egualmente vere. Se il diritto al lavoro

---

(1) *Economia politica nel suo rapporto con la condizione morale e le morali tendenze della Società*, cap. XIV.

(2) *Principii di economia politica*, parte III, cap. III.

(3) Opera citata, cap. I.

(4) Poulet' Scrope, *Principii di economia politica*, cap. XIII.

non è che una massima falsa e perniciosa (1) se la teoria del diritto al lavoro causa di molti errori e di molte perturbazioni morali nella Europa attuale (2) è senz' altro da ripudiarsi (e non è il caso di ricercare la precisione di queste asserzioni) non può dirsi con altrettanta franchezza se dell'uomo abile al lavoro lo Stato debba senz' altro disinteressarsi. Debbasi o no vedere nello Stato un ente freddo, insensibile, senza cuore come si fece a studiare il Thiers (3), vogliasi pure, e lo si può in parte concedere, che il principio dirigente della pubblica beneficenza debba essere l'impulso di fare il bene e la pietà verso gl'infelici e non già il riconoscimento di un diritto come accenna a concludere lo Scalvanti (4); vogliasi far prevalere il concetto della efficacia più universale, che fra le idee che campeggiano presso i popoli moderni valgano a conseguire quelle di amore e di giustizia e di misericordia verso i poveri e gli infelici come diceva il Gioberti (5), o vogliasi lasciare allo Stato un'azione minima nella beneficenza e meramente direttiva, come sostiene il Valher (6) nessuno con tutto questo arriverà però ad asserire, che all'individuo abile al lavoro la pubblica carità comunque organizzata non debba mai provvedere. Il legislatore italiano, senza spingersi troppo oltre, formulò nell'articolo 55 i principali scopi, cui deve indirizzarsi la pubblica beneficenza, e allontanandosi dai vecchi sistemi, per i quali la elemosina si lasciò che divenisse

---

(1) Rossi Alessandro, *Discorso al Senato sulla riforma delle Opere Pie.*
(2) Crispi, *Discorso al Senato del 2 maggio 1890.*
(3) Opera citata.
(4) *Dell'ingerenza dello Stato nelle Opere Pie.*
(5) *Del rinnuovamento*, cap. VI.
(6) *Economia politica*, libro V, cap. VI.

professione e promovesse costantemente la infingardaggine, introdusse e sancì delle norme, mercè le quali il soccorso da prestarsi al povero riuscisse più dignitoso, più efficace, più morale.

Il senatore Villari, l'ispiratore come dicemmo dell'articolo 55 così esprimevasi (1):

« L'articolo 55 viene a costituire in Italia un sistema « razionale di pubblica beneficenza sopprimendo l'accat« tonaggio, promovendo il lavoro; bisognerebbe quindi « prima di tutto trovare modo di *fondare un numero « sufficiente di ricoveri di mendicità*. Ogni provincia do« vrebbe averne.

« E da ciò siamo assai lontani. Senza i ricoveri è im« possibile sopprimere l'accattonaggio. Dove deve andare « colui che, per vecchiezza e per infermità, è reso inabile « al lavoro? Se non vuol morire di fame deve restare sulla « pubblica via a muovere la pietà dei passanti.

« Ma bisogna che questi ricoveri sieno fondati secondo « certe massime generali, con certi criteri. E bisogna che « quelli già esistenti vengano, quando non lo abbiano già « fatto, riformati con le stesse norme:

« 1° Il lavoro, anche un lavoro improduttivo, deve es« sere obbligatorio per tutti, salvo i casi di assoluta im« potenza;

« 2° Il cibo non deve essere migliore, nè il vivere « più agiato di quello che un onesto operaio si può pro« curare col suo lavoro;

« 3° I *fanciulli debbono essere assolutamente separati « dagli adulti in locali diversi*. Per essi il ricovero deve « essere una scuola che insegni loro un mestiere e gli

(1) Luchini, *op. cit.* pag. 753.

« ponga al più presto possibile in grado di esercitarlo;
« possibilmente bisognerebbe separare *anche i vecchi im-*
« *potenti al lavoro dagli adulti.*

« Questa sarebbe la prima e principale riforma. Quando
« ciò fosse fatto verrebbero le molte altre istituzioni. Esse
« sono per numero infinite, giacchè se grande è l'egoismo
« umano, grande è anche la carità. E il nostro paese è
« ricco di molte utili ed eccellenti istituzioni, che rispon-
« dono ai bisogni veri delle nostre popolazioni. Sarebbe
« necessario esaminarle, studiarle, incoraggiarle, promuo-
« verle. »

Il senatore Villari affermato, che all'elemosina sia necessario sostituire una beneficenza che obbligasse al lavoro, anche un lavoro infruttifero purchessia lavoro, aggiunse parlando al Senato: « E tanto è vero che questa è la sola
« via da seguire, che senza ricorrere all'esempio dell'In-
« ghilterra, senza andare ad esempio straniero, voi vedete
« che in Italia gli uomini intelligenti e pratici della ca-
« rità hanno già cominciato spontaneamente a seguirla.
« Io posso citare in Firenze la Società della repressione
« dell'accattonaggio per mezzo del lavoro, istituita dal
« marchese Incontri, la quale è fondata appunto su questo
« principio, di raccogliere, cioè, per quanto i mezzi la com-
« portano, tutti coloro che hanno bisogno di aiuto, met-
« tendo per condizione il lavoro. »

Dalle parole dell'illustre Senatore emerge chiaro il concetto che si volle prevalente nel disposto dell'articolo 55. Ricoveri di mendicità per i vecchi e per gli impotenti dove per quanto è possibile debbasi lavorare, soccorso agli abili al lavoro possibilmente offrendo loro di lavorare sostituendo al sussidio in denaro un correspettivo della loro opera. Per tal modo la beneficenza si avvia sul suo

nuovo sentiero, non è a dirsi quanto migliore da quello finora battuto.

Nell'art. 55 il legislatore però non si limitò a considerare il diritto dell'inabile al lavoro, e dell'individuo tutt'ora abile a lavorare, a provvedere all'infanzia abbandonata, a fissare dei sussidi per impedire il fisico deperimento degli adolescenti e per aiutarne anzi il miglioramento fisico e morale; ma sancì un'altra massima importante, quella del Soccorso ed assistenza dei malati poveri al domicilio. « Se anche non vi fossero ragioni di ordine scientifico « per favorire la cura a domicilio sopra tutto delle ma- « lattie di poco momento, certo è di grande interesse mo- « rale che per quanto è possibile l'ammalato trovi le cure « necessarie in mezzo ai suoi cari, ed il somministrargliene « all'uopo i mezzi può riescire la più proficua ed umana « fra le beneficenze. » Così esprimevasi il senatore Costa attuale Guardasigilli, nella sua relazione fatta a nome dell'ufficio centrale del Senato circa gli intenti dell'articolo 55 e gli istituti ivi indicati. E fu saggio provvedimento quello di indirizzare la pubblica carità a questo nobile intento, poichè già da qualche secolo in altre nazioni la cura dei malati poveri a domicilio era stata oggetto di studi e di premurose iniziative essendo riconosciuto per esperienza, come sia la beneficenza tanto più efficace quanto più è connessa all'ordine degli affetti.

Noi non vogliamo, come altri, dire che gli istituti sieno la negazione di ogni affetto, di ogni cura delicata e pietosa, che essi possono sollevare il fisico, il morale mai, che il povero vi è trattato da sfruttatore, e la sua morte più che essere aspettata con indifferenza vi è spesso desiderata.

Questo è un quadro a tinte fosche, che si è voluto

fare degli istituti in genere e dei nosocomi in specie; ma chi potrà impugnare che non vi sieno inconvenienti di ordine morale, economico e igienico anche, che implicano la necessità di ridurre alle proporzioni del puro indispensabile, la beneficenza chiusa e di diffondere invece l'assistenza a domicilio, come quella che serve meglio ai bisogni dei poveri, che mette la beneficenza in armonia con gli affetti e coi sentimenti di dignità delle famiglie beneficate?... Ed appunto sotto il triplice aspetto morale, economico ed igienico il compianto Prof. G. Pellizzari diceva doversi considerare la questione dell'assistenza dei malati a domicilio e il Gillè (1) fautore di questa assistenza inspirata ad un moderno concetto e destinata a prendere il posto dell'assistenza ospitaliera scriveva. « Il « est aujourd'hui demontré et généralement admis qu'entre « tous les moyens imaginés par la philanthropie pour « venir en aide à la classe indigente il n'en est pas à « la fois de plus efficace, de plus moral et de plus éco« nomique que le traitement des malades à domicile. »

Prima fra le nazioni d'Europa la Germania procurò di favorire la cura dei malati a domicilio a scopo anche scientifico, istituendo le così dette *Cliniche Ambulanti*, dalle quali traevano insegnamento e pratica nell'esercizio medico i giovani da poco usciti dalle Università. In Amburgo fino dal 1780 sorgeva per opera di persone zelanti del pubblico bene il così detto *Ospizio d'Umanità* per mezzo del quale i malati di famiglie miserabili non solo erano curati nelle loro case e provvisti dei medicinali e di quanto potesse occorrere loro durante la loro infermità, ma ben'anco provvisti di lavoro non appena guariti

(1) *Traitement des malades à domicile,* Paris, 1881.

La Svezia istituiva un servizio sanitario per i poveri a domicilio ricercando fra i sanitari quelli che avevano dato i migliori saggi di sè.

In Francia vediamo a Parigi fino dal 1781 per opera delle *Société philanthropique* e delle *Société maternelle* studiare ogni mezzo per trattenere nelle proprie famiglie i malati ed a queste istituzioni di carattere privato vediamo aggiungersi i così detti *Officiers de Santé* e finalmente i *Bureaux de Bienfaisance;* ed in un'epoca più vicina alla nostra fu viemaggiormente riconosciuta la necessità di estendere la cura al domicilio dei malati poveri di Parigi e dacchè a Parigi l'amministrazione della assistenza pubblica favorisce questo modo di cura si è notato, e tuttodì l'esperienza conferma, che ad onta della miseria, che circonda cotesti ammalati e della incomoda esiguità dei loro abituri essi guariscono assai più presto nelle loro case, sebbene sia noto come gli Ospedali di Parigi per la massima parte lascino poco a desiderare in fatto d'igiene ed i mezzi di soccorso vi sieno numerosi e molto meglio intese le cure di quello che avvenga nelle case private. Così è che la istituzione vi ha potuto prendere salde radici primieramente perchè essa ha fatto diminuire su larga scala il numero delle ammissioni negli spedali ed ha quindi sollevate le finanze Municipali di una spesa annua non indifferente, in secondo luogo essa è entrata nelle simpatie della popolazione povera laboriosa, siccome quella che concilia l'interesse della famiglia col buon ordine e con la pubblica morale.

Il Dott. Gustavo Bargioni, già medico condotto del Comune di Firenze e uno dei più colti e distinti medici di questa città, in un suo scritto « Del servizio sanitario del Comune « di Firenze » pone in piena luce la preferenza da ac-

cordarsi alla assistenza a domicilio sulla assistenza negli ospedali. Egli dice: « Del resto a chi oggi riguardi bene « addentro la importanza di così fatta questione, sarà « facile il persuadersi degli enormi vantaggi che si pos- « sono conseguire con la istituzione delle cure mediche a « domicilio, vantaggi che non fosse altro già furono conse- « guiti laddove essa è in vigore. Mantenendo cotesti infelici « nel seno delle proprie famiglie, non li toglie alle loro « abitudini domestiche, in mezzo alle quali e per le quali « essi restano in un stato di agiatezza relativa: la fami- « glia che li cura e che li serve, profitta sempre, special- « mente di quei malati che non sono assolutamente ri- « dotti nella impotenza, ora di qualche piccolo servizio, ora « di alcuni leggeri lavori manuali di nessuna fatica, ora « finalmente di quell'ordine direttivo trattandosi partico- « larmente di infermità nel padre o della madre nell'an- « damento economico e morale di una famiglia, e tanto « più se questa sia numerosa e costituita da individui di « tenera età. Oltre di che la permanenza del malato nella « famiglia raggiungerebbe lo scopo eminentemente mo- « rale di risvegliare e vivificare quei sentimenti di affetto « e di pietà, che ogni anima bene educata prova sempre « per il suo simile, e più forte per i propri congiunti; scopo « da prendersi di mira tanto più oggi in quanto nelle classi « della popolazione le più bistrattate dalla miseria, e le « meno colte è anche meno facile di osservare una così « fatta delicatezza di sentimento e per contro una tendenza « alla incuria o alla indifferenza e durezza di animo.

« Se poi vogliansi considerare la istituzione della cura « dei malati al domicilio dal lato igienico sanitario non « vi è chi non riconosce come nella massima parte dei « casi essa possa compiersi con vantaggi molto superiori

« per la salute dei malati, di quello che avvenga nei comuni
« Ospedali. Potrebbesi qui tenere parola di certe condizioni
« morbose facili a svilupparsi in uno spedale a modo epi-
« demico od epidemico contagioso in alcune epoche del-
« l'anno (sebbene si cerchi in oggi di largheggiare coi
« mezzi preventivi di disinfezione o di azione antisettica) ed
« affermare come talora degl'individui vicini a guarire o
« malati cronici per infermità tali da non attentare da
« vicino all'esistenza, abbiano poi dovuto soccombere ad
« una qualche accidentale epidemia, sviluppatasi improv-
« visamente nelle sale stesse di uno Ospedale. Non per-
« mettendoci la natura e la mole di questo lavoro di di-
« lungarci di troppo su questo argomento, ci basti il sapere
« come la permanenza di moltissimi ammalati in uno
« Ospedale, e tanto più poi se infermi di una malattia
« cronica o irrimediabile, mentre è di un aggravio enorme
« per le finanze della amministrazione ospitaliera o dei
« Municipi che provvedono alle spese di spedalità, non ne
« avvantaggi in alcun modo la loro sorte. O sono tollerati
« e trattenuti ed il più spesso non hanno essi altro con-
« forto che di vedersi passare avanti al letto il capo
« sanitario del turno una volta al giorno, e qualche volta
« più nel corso della giornata gli inservienti, o si ha ne-
« cessità di dare posto ai sopravvenienti, o non presentare
« a fine mese troppo elevata la cifra dei decessi, e si
« licenziano anche in condizioni peggiori di quando vi
« giunsero, lasciando che la malattia li finisca fuori dello
« Ospedale; comunque avvenga, e se si mette a confronto
« la mortalità dei malati curati negli Ospedali con quella
« dei malati curati a domicilio si trova che essa è sempre
« superiore nei primi che nei secondi. »

E più oltre: « E così moltissimi poveri che sapevano di

« potere contare sulla assistenza gratuita del medico mu-
« nicipale preferivano alla sopravvenienza di qualche ma-
« lattia rimanere a curarsi nel seno della propria famiglia,
« e tanto più perchè per molti la beneficenza privata,
« sollecitata molto frequentemente dai medici condotti me-
« desimi, suppliva ai bisogni più stringenti del male non
« solo, ma essi godevano di più dell'immenso beneficio
« di vedersi circondati dalla cura di persone bene affette
« ed amorevoli, e non indifferenti o mercenarie.

« E così il medico municipale che con l'obbligo delle
« cure a domicilio sodisfaceva anche a quello delle con-
« sultazioni pubbliche, per moltissime famiglie miserabili
« erasi fatto come il loro consigliere più famigliare, da
« cui traevano sempre tesoro di utili ammaestramenti
« igienici, sia per prevenire mali gravi e talora irrime-
« diabili, sia per allontanarsi da tutti quei disordini di vita,
« che hanno la potenza di eliminare a poco a poco la umana
« salute. »

Ma il Dott. Bargioni mette anche in rilievo gli intendimenti cui si ispirò l'amministrazione del Comune di Firenze nel disciplinare il servizio dei medici condotti nei riguardi delle facoltà a loro concesse di rilasciare i certificati per le ammissioni negli spedali. E dopo avere citato l'articolo 13 del regolamento che ordina la cura a domicilio dei poveri e miserabili, *per tutto quel tempo che esige la malattia da curarsi*, riporta testualmente la disposizione dell'articolo 11 dalla quale meglio ancora si appalesano i concetti di quel Comune.

« Nel curare i poveri i condotti devono costantemente
« astenersi da insinuare loro il desiderio di passare allo
« spedale e tenere bene in mente *che il Municipio di*
« *Firenze considera sotto ogni riguardo la cura de po-*

« *veri al domicilio immensamente più utile di quella*
« *che possono avere negli Ospedali*, ed è questa la ragione
« precipua per cui ha creduto necessario istituire diciotto
« condotte nel territorio con sei supplenti. — E perciò se
« un condotto si facesse lecito di sollecitare il passaggio
« dei suoi poveri all'Ospedale quando un'assoluta necessità
« non obbliga e quando non è venuto meno del tutto
« l'aiuto della pubblica e privata carità, egli demeriterebbe. »

Queste auree parole dettate e consegnate in una disposizione regolamentare prima assai che la legge generale dello Stato sulla materia della beneficenza sanzionasse autorevolmente il principio dell'assistenza a domicilio, indicandolo di preferenza fra gli scopi principali cui deve convergere la beneficenza legale in Italia, addimostrano di quali cautele convenga sempre circondare l'opera dei medici condotti e a quali norme sia d'uopo ispirare il disimpegno del loro ufficio, affinchè non rimanga un voto platonico l'attuazione di un principio di tanta importanza. Non è mestieri di rilevare che il Comune di Firenze non si sognò mai di concedere ai suoi medici condotti la facoltà di potere esercitare simultaneamente l'ufficio di curante negli Ospizi locali, sì stridente è la incompatibilità fra i due uffici come che l'uno sia in opposizione con l'altro e non possano nè debbano riunirsi in una sola persona. Ma su questo avremo agio di tornare sopra a suo tempo di fronte alle applicazioni al caso speciale e così anche sull'art. 55 abbiamo terminato le nostre indagini.

Riandando la via già percorsa dalla domanda che ci proponemmo, se la carità debba impetrarsi da chi ne abbisogna o se non sia piuttosto un vero diritto quello del povero di ottenere dalla società i soccorsi che gli occor-

rono nel suo stato d'indigenza, noi siamo venuti a considerare le diverse opinioni, che sulla beneficenza pubblica andarono di mano in mano formandosi. Da chi nega assolutamente ogni dovere nell'individuo di soccorrere chi ha bisogno, a chi va fino all'attuazione di un sistema organico di carità, che arrivi a diventare funzione dello Stato; da chi tutto ripone nella carità privata, a chi tutto attende dalla carità ufficiale; da chi a questa nega ogni pregio ed ogni benemerenza, a chi sia a questa che a quella muove aspra censura nel campo della razionalità del beneficio e vuole che l'uomo si soccorra, non con la elemosina, che vale appena a soddisfare il bisogno momentaneo, ma con una serie di provvedimenti, che valgano a redimerlo dal suo stato di inferiorità; dal diritto limitato a speciali soccorsi, al diritto illimitato del necessario all'esistenza; dai fautori della previdenza e del risparmio, ai propugnatori del diritto al lavoro, noi abbiamo cercato colla rapidità impostaci dai limiti e dall'indole del nostro lavoro di esaminare i modi diversi ai quali volle informarsi la carità pubblica a seconda dei luoghi e dei tempi. In Italia dopo essersi un momento fermati sulla carità conventuale e toccato di volo quella esercitata dai municipi dai corpi di arte e da certe confraternite laicali, abbiamo veduto che un completo sistema di carità legale non venne mai inaugurato.

Pur troppo il momento propizio per risolvere il problema della miseria non mancò all'Italia e ai suoi governanti.

Quando agli economisti ed ai cultori delle dottrine finanziarie sembrò pericoloso che gran parte della ricchezza nazionale rimanesse immobilizzata nella grande quantità dei beni appartenenti alle corporazioni religiose, e

che un così ingente capitale dovesse essere restituito ad una maggiore produttività, si sollevò pure fra noi il grido fanatico di Neker: « *Lo Stato fallisce se non incamera* » grido ripetuto da Mirabeau in Francia all'epoca della memoranda rivoluzione ed in Italia dal Minghetti nel 1863, e l'incameramento dei beni ecclesiastici fu compiuto; ma quel patrimonio le cui rendite erano devolute in gran parte al benefizio dei poveri, non fu convertito in un fondo speciale per sopperire ai bisogni della miseria.

Sparve quel patrimonio e si dileguò nelle fauci insaziate degli speculatori e degli affaristi e le sorti della pubblica beneficenza piuttosto che rialzarsi decisivamente, furono invece fatte peggiori. *Videbis fili mi*, sarebbe il caso di ripetere con quel che segue.

Rimasero le Opere Pie unica tavola di salvezza cui si attaccarono i governanti d'Italia in mezzo alle onde irruenti della miseria. E ne venne dopo tanti studi e dopo tanti progetti la legge del 17 luglio 1890, di cui alcune principali disposizioni abbiamo avuto agio di esaminare. Rimasero le Opere Pie patrimonio dei poveri dalla pietà dei trapassati dedicate a loro unicamente, a loro e pei loro bisogni ed occorrenze, e chiunque si appressi a quei luoghi sacri al dolore e alla sventura e intenda di figgervi l'occhio per scrutarne l'andamento e indagare se alle pietose intenzioni dei benefattori siasi degnamente corrisposto con le pratiche istituzioni, non vi vada solamente disposto a studiare dei fatti isolati, delle speciali contingenze, delle norme relative e tutte proprie di un ente, di una Pia Istituzione, ma da più alte indagini si curi di trarre il concetto, al quale per le moderne esigenze devono oggi corrispondere gli enti, da cui si diparte la pubblica carità. Le Opere Pie rimangono e ri-

marranno unici baluardi della carità in mezzo ad una società, che da un lato sembra fatalmente debba sempre più allontanarsi dalle forme dell'altruismo, sostituendo alle impulsioni del sentimento ciò che di più bottegaio può provenire dall'esclusivo calcolo della mente, dall'altro vuol tutto innovare, trasformare, instaurare dall'imo dei fondamenti, magari con la violenza e col terrore, per spingersi là dove, se per alcuno è luce viva e splendore del vero, per i più regna ancora l'incerto ed il vero non si è ancora appalesato. In Italia lo Stato, bene o male lo abbia fatto, alle Opere Pie ha provveduto; occorre che alla loro volta vi provvedano gli amministratori di ogni singolo ente, coloro che al reggimento dei Comuni e delle Province, cui le Pie Istituzioni si rannodano, sono preposti.

Noi abbiamo di fronte la riforma di un Ospedale verso il quale fu larga di elargizioni e di lasciti la privata carità, al cui mantenimento per rescritto sovrano è tenuto a supplire per ogni difetto delle rendite patrimoniali il Comune, e nel quale senza evidente contrasto la privata carità è andata di pari passo con la carità legale.

Nel ricercare se in cotesto Pio luogo i servizi amministrativi e sanitari funzionino o no regolarmente, noi dovremo entrare in una discussione di fatti particolari tutti propri dell'ente, al quale è nostro proposito con una novella costituzione rendere più facile il raggiungimento del fine, che si è proposto.

Quali che siano le conseguenze, che dall'esame di questi fatti speciali saremo costretti a derivare, restano per noi frattanto ferme ed immutabili quelle, che già possono trarsi da quella più ampia indagine di fatti generali, che è stata da noi premessa e che sono applicabili in speciale modo ad una istituzione ospitaliera:

Che intorno al malato, in omaggio a quei principî di quella carità privata, che non misura il benefizio che reca alla stregua della entità della mercede, oltre lo agente stipendiato della carità officiale debba starvi chi alla pietà si consacra sotto il movente di intime convinzioni;

Che ad evitare le frodi e le simulazioni di chi ricorre immeritatamente alla pubblica carità, nella ammissione dei malati nei nosocomi, si ponga ogni più scrupolosa cura affinchè gli ospedali non divengano *asili* e non vi ricorra chi non ha diritto a quella speciale assistenza;

Che all' intento di soccorrere chi non può essere ricevuto negli ospedali e non può ulteriormente esservi trattenuto ma è impotente od affetto da cronica malattia ormai resa incurabile, si dia mano a coordinare agli enti principali le istituzioni affini e congeneri, dove i vecchi, gli incurabili trovino da rifugiarsi senza aggravare il particolare bilancio degli istituti ospitalieri denaturandone il fine, facendo salire inutilmente la spedalità medica e non riuscendo così che a dare un' impronta non vera ed un carattere fittizio agli enti stessi;

Che a raggiungere il vero scopo della beneficenza il ricoverato nello ospedale non debba, perchè povero, essere considerato anche nella sua maggiore sventura un essere inferiore al suo simile, ma debba essere circondato da ogni più sollecita premura, per la quale gli venga fatto se non di dimenticare, almeno di sentire mitigato con le sofferenze fisiche il dolore atroce di chi nella sventura si trova solo in mezzo ad estranei, nelle mani di gente mercenaria senza il conforto dei congiunti, senza l'affettuosa assistenza della propria famiglia. Di qui la necessità di dettare norme precise per le quali coloro che sono proposti al servizio sanitario non vengano distratti nelle

loro incombenze da altri e diversi uffici, ma la loro attività siano obbligati a spiegarla nelle mansioni ospitaliere ed a queste rimanga limitata per il migliore andamento della istituzione;

Che a sfrondare di non poche inutilità le amministrazioni degli ospedali debbansi ridurre al minimum di pura necessità le spese di amministrazione e il numero degli stipendiati, non dimenticando che il patrimonio dei poveri non deve essere utilizzato che al soccorso dei medesimi e che le Opere Pie non devono permettersi il lusso di molti impiegati e ciò anche in ordine alle disposizioni di Legge;

Che la cura negli Ospedali debba accordarsi quando ve ne sia l'urgenza non semplicemente dichiarata, ma constatata con ogni rigore. Di qui il bisogno che il servizio sanitario in uno ospedale sia affidato a persone che possano esercitare con ogni indipendenza e senza riguardo il controllo sui certificati per l'ammissione rilasciato dai medici condotti, non dovendosi dimenticare che solo nei casi, nei quali non sia possibile l'assistenza dei malati poveri a domicilio, questa deve essere fatta negli ospedali.

E molto più possono essere le conseguenze da trarsi da quanto sopra avemmo occasione di dire e che noi tralasciamo di notare per amore di brevità.

Spogli pertanto di ogni considerazione personale e prendendo ad esaminare la questione nei riguardi meramente oggettivi ci accingiamo alla parte speciale del nostro lavoro sotto l'egida dei principii generali che avemmo già a premettere, e che in parte sono ormai massime inconcusse nella dottrina della beneficenza, in parte disposizioni di diritto positivo già consacrate nella nostra legislazione.

---

## PARTE SECONDA

**L' Ospedale Misericordia e Dolce di Prato ed i servizi sanitari ed amministrativi del medesimo — Le riforme introdotte negli uni e negli altri col progetto del nuovo statuto.**

Dello Spedale Misericordia e Dolce di Prato chi per altezza d'intelletto e per copia di dottrina sulla speciale materia ha una non dubbia competenza a formulare un giudizio, dopo minuziose ricerche fatte nel luogo pio, dopo visitati i locali, studiata l'organizzazione dei servizi, presa cognizione dei fatti, conosciute le persone, ebbe a scrivere le seguenti parole: « il soffio vivificatore di civile pro- « gresso che penetrò anche nei paesi più lontani del con- « sorzio umano non volle nemmeno sfiorare cotesta di- « sgraziata Opera Pia, della quale l'incuria e l'abbandono « sono le note caratteristiche, dove a nulla di più elemen- « tare si è saputo provvedere » (1).

A nessuno potrà sfuggire la gravità di cotesta affermazione, come a nessuno verrà fatto di chiamarsene maravigliato giacchè era ed è nella coscienza di tutti che a prescindere benanco dall'assoluta inidoneità dei locali, i servizi da tempo non vi funzionassero regolarmente e sia per difetto di organizzazione, sia per inosservanza delle norme disciplinari, sia per mancanza di unicità nella di-

---

(1) *Relazione* Lustig.

rezione del Pio luogo tutto procedesse, e non da breve tempo, sopra una falsa via, dalla quale oggi sembra che tutti quei che ebbero uffici in quell'ente volessero ritrarsi, mentre in effetto a tutti quanti è mancato se non la intenzione almeno il coraggio di farlo.

E se fra le classi elevate del paese, antica è la convinzione che quella Opera Pia non corrisponda pienamente ai bisogni che è destinata a sollevare, anche presso il popolo minuto vive *ab antiquo,* e quasi a modo di leggenda, la opinione che là dentro il povero non sia troppo bene servito.

Ma dopo alcuni fatti più recenti, dopo che per la morte del Titolare venne a rendersi vacante l'ufficio di commissario e durante la gestione esercitata dalla Deputazione ancor meglio vennero a porsi in rilievo certi difetti della istituzione e certi inconvenienti che in essa si erano verificati, dopochè l'Amministrazione Comunale ebbe a scendere nella determinazione di proporre alla Prefettura la nomina di un commissario interino e da questi non appena insediato poterono aversi nuovi lumi e nuovi ragguagli, dopochè finalmente l'autorità superiore fu a richiamare l'Amministrazione del Comune e la Deputazione Ospitaliera a volere devenire sollecitamente ad una riforma del luogo Pio, non potevasi dal Comune, grandemente interessato alle sorti di questa pia istituzione, non prendere le opportune iniziative al proposito.

Tanto più che ciò che aveva ostacolato fino a pochi mesi or sono la riforma, pure da tutti e più che da altri dagli Amministratori dell'azienda Comunale desiderata, era venuto a sparire; la lite pendente fra lo Spedale, il Comune e la Provincia circa il mantenimento degli Esposti, era stata risoluta favorevolmente all'Ospedale con sentenza

della Cassazione di Roma del dì 25 luglio 1896 e così ogni pericolo cui potesse andarsi incontro immutando la Costituzione dell'Ente, era affatto scomparso.

Fu quindi con deliberazione del 18 novembre 1896 che la onorevole Giunta Comunale, nominava nel suo seno una speciale Commissione presieduta dal Cav. Sindaco e composta degli assessori Avv. *Mario Billi*, Ing. *Raimondo Targetti*, Avv. *Giuseppe Targioni* con facoltà nella medesima di aggregarsi durante i suoi studi il Presidente della Deputazione Ospitaliera ed alla quale commise l'incarico di compilare un progetto di riforma dello statuto della Opera Pia.

La Commissione alle cui adunanze intervenne col più lodevole zelo il Presidente della Deputazione Amministrativa dell'Ospedale, *Cav. Graziano Pacchiani*, dopo avere formato alcune idee generali relative al progetto di riforma, sentì concordemente il bisogno di essere illuminata nei riguardi specialmente dei servizi sanitari, e dei locali di ricovero, da persona competente della materia; e su proposta e indicazione del commissario Sig. *Targetti* la Commissione fece premure al Prof. *Lustig* della facoltà medica di Firenze, perchè volesse prendere cognizione dell'andamento dei servizi del nostro nosocomio e resosi conto del loro modo di funzionare, visitato l'Ospedale, fatti gli studi che credesse più opportuni, riferisse per iscritto alla Commissione le sue impressioni ed osservazioni, aggiungendo quei suggerimenti, che circa le riforme da introdursi ritenesse opportuni e convenienti. Il Prof. *Lustig*, accettando l'incarico, intervenne prima ad una adunanza della Commissione, nella quale gli furono ancora meglio precisati gli intendimenti principali, ai quali doveva coordinarsi la riforma, e fece poi da solo alcune visite al-

l'Ospedale, prese cognizione dello Statuto e del Regolamento dell'Opera Pia, esaminò minutamente tutti i locali, studiò l'organizzazione dei singoli servizi, ebbe dei colloqui col Commissario interinale, degli schiarimenti dal Presidente della Deputazione Ospitaliera, altri dal Direttore delle infermerie e dai medici dell'istituto, lesse tutte le relazioni presentate dal Direttore medico dal 1876 in poi, e si procurò tutti quei dati e documenti che fossero del caso.

E nell'Adunanza del 4 gennaio 1897, presentò alla Commissione la sua relazione scritta, che si divide in tre parti. La prima riguarda più specialmente i locali dello spedale, la seconda l'organizzazione dei servizi sanitari di assistenza e di cura, nella terza si trovano le conclusioni e le proposte. Non crediamo necessario di riprodurre qui quella parte della relazione *Lustig* che si riferisce ai locali.

Purtroppo chiunque non sia sprovvisto del più elementare buon senso deve comprendere che a nulla approderebbero le riforme che si vanno attuando col nuovo Statuto se a questo non dovesse tenere dietro ed al più presto una trasformazione dei locali Ospitalieri. Ma quanto si dice a questo proposito dal *Lustig* troverà più congrua sede in quei lavori e discussioni che dovranno preparare la trasformazione dei locali stessi. Basti togliere da questa prima parte i seguenti periodi nei quali all'esame analitico il dotto relatore sostituisce quasi la sintesi:

« Non è facile riprodurre l'impressione che desta nei
« medici e nei profani lo Spedale Misericordia e Dolce di
« Prato. Esso reclama radicali riforme; non vi è locale
« che corrisponda nemmeno in parte sotto alcun punto
« di vista alle esigenze della più elementare regola di
« igiene ospitaliera. »

E più tardi, lamentando l'incuria e l'abbandono in cui è lasciato l'Ospedale, egli afferma che quivi « i malati « stanno in ambienti malsani, freddi, dove non è possibile « l'isolamento dei malati contagiosi, dove gli operati sono « esposti a gravi pericoli e non vi è garanzia per i ma- « lati esterni che vi ricorrono per farsi medicare.

« Le infermerie più luride sono adibite agli ammalati « da malattie acute e chirurgiche; le migliori, quelle del « primo piano, sono destinate ad uso dei cronici.

« I cadaveri rimangono di solito per sei ore nel letto « dell'Ospedale, poi vengono portati al deposito in locale « lurido e troppo vicino alle infermerie. Mancando costà « tavole di marmo per i morti non vi è un locale per le « necroscopie. Non esiste alcun provvedimento, come in « molti spedali, per il caso di un errore, cosa possibile in « caso di epidemia e in tempi normali.

Dopochè per intero trascriviamo la seconda parte della relazione *Lustig* nella quale si parla dei servizi sanitari:

« Se anche i difetti inerenti ai locali potessero esser bene « eliminati, se anche lo spedale corrispondesse a tutte « le esigenze di comuni norme igieniche, l'organizzazione « *dei servizi sanitari*, quale è ora in pratica, sarebbe da « per sè deficiente.

« Il servizio sanitario secondo lo statuto, ed il volumi- « noso Regolamento dello Ospedale, dovrebbe essere di- « sposto in modo ben diverso da quello che lo è di fatto. « *Ora Statuto e Regolamento non esistono ed una non « lodabile consuetudine si è sostituita a tutti e due.* Lo « spedale ha un medico Direttore che è idealmente l'unico « medico di guardia per tutto il giorno, mentre in realtà « egli non ci può stare, causa le sue altre occupazioni, che « per qualche ora al giorno, ed in caso che urga un pronto

« soccorso bisogna attendere la sua venuta o quella di
« altro medico, sicchè il malato può rimanere privo di assi-
« stenza per parecchio tempo. Nelle ore che manca il
« Direttore, i malati che arrivano allo spedale e non abbiso-
« gnano di un soccorso urgentissimo, ma possono essere
« affetti da morbo diffusivo, vengono piazzati dove capita
« dagli infermieri. È di rado un medico, quello che vede
« per il primo il malato che arriva allo spedale.

« Il Direttore è altresì il vero chirurgo dello spedale;
« è bontà sua se permette ad altri di operare. A lui spetta
« sempre il diritto della assistenza durante un'operazione
« chirurgica fatta da altri medici, come è lui che può
« successivamente medicare cotesto malato.

« Lo spedale che ha circa 220 letti, che dispone di
« rendite non indifferenti non ha medici primari stabili;
« due medici condotti, l'uno dei quali funge da chirurgo,
« prestano per turno servizio ogni tre mesi.

« Da questo sistema errato ne resulta che i medici con-
« dotti, e specialmente i chirurghi, non si affezionano alla
« Pia casa, poichè sanno che non vi può essere unità di
« indirizzo nel curare; che la responsabilità della cura o
« della operazione non spetta che in minima parte a loro.
« Questi medici considerano il servizio dello spedale così
« come è ora, come un ufficio secondario, tanto più che
« comprendono di non avere alcuna autorità morale nè
« presso l'Amministrazione, nè presso il personale di basso
« servizio. Essi perciò non si curano della pulizia, della
« disciplina, del buon andamento del proprio turno, e la-
« sciano ogni onere al Direttore.

« Il Direttore Sanitario, che dovrebbe avere la sorve-
« glianza generale del servizio ed essere tutt'al più me-
« dico primario di un turno medico, che ha frequenti con-

« tatti professionali coi medici dello spedale nell'esercizio
« privato e dovrebbe godere di grande autorità fra i
« colleghi, è sottoposto anche in via disciplinare ad un
« Commissario, il quale forma un ormai riconosciuto inu-
« tile e costoso anello di congiunzione fra il Direttore
« medico e la Delegazione Ospitaliera.

« Il Commissario, per citare degli esempi, richiama al-
« l'osservanza del Regolamento i medici che non vengono
« alla visita serale, mentre ciò sarebbe di spettanza di
« colui che ha ora l'intera responsabilità del servizio. Il
« Commissario riduce le prescrizioni mediche, ritenendole
« inutili o troppo costose, e così di seguito.

« Durante la visita il farmacista segue il medico e
« segna le prescrizioni. È questa una complicazione inu-
« tile, poichè quest' ufficio spetta al medico, come si usa
« in tanti altri spedali. Anche la distribuzione dei medi-
« camenti potrebbe essere fatta con maggiore semplicità
« e sicurezza.

« Lo spedale, che possiede un armamentario chirurgico
« ben fornito, forse troppo, per un ospedale, che non ha
« un ambiente dove potere degnamente operare, non ha
« una macchina elettrica a scopo e curativo e diagnostico,
« non ha che la possibilità di fare una cura di bagni
« raffreddati ai tifosi.

« Il *personale di assistenza immediata,* a detta dei me-
« dici, non possiede i requisiti generali a persone adatte
« a servizi così delicati e che richiedono, cuore, garbo,
« ed intelligenza. Il metodo di reclutamento degli infer-
« mieri non sembra il migliore; è fatto a caso. Gli in-
« fermieri se ci fosse costantemente un medico di guardia,
« sapendosi sorvegliati, sarebbero migliori, e potrebbero
« ricorrere spesso a lui nell'assistenza dei malati. È vero

« che i caporali sono abbastanza abili, ma tuttavia non « è scevro di pericolo il metodo seguito ora di incari- « carli spesso di praticare da sè medicature semplici.

« Ad onta di codeste condizioni dello spedale, la retta « giornaliera non è certamente bassa: essa è salita ormai « a circa L. 2,30 al giorno, somma non piccola in una « città dove i viveri non costano tanto quanto in centri « maggiori, per uno spedale dove poco si può fare per « deficienza di mezzi.

« Nello spedale non vi è un giardino un po' ampio per « i malati, mentre esistono degli orti spaziosi a solo van- « taggio di qualche impiegato. »

Lo che premesso in linea di fatto per quanto riguarda l'andamento dei servizi sanitari, e riservandosi di ritornare alla relazione del Prof. *Lustig* quando si tratterà di concretare le riforme relative ai servizi medesimi e vedere quali siano al riguardo le sue proposte, non è affatto a tacersi, fino da questo momento, come la gravità delle osservazioni del dotto Professore ebbero assai ad impressionare i componenti la Commissione. — Di una Opera Pia della quale può affermarsi (e della serenità e autorevolezza del giudizio non è a dubitare) che in relazione ai più importanti servizi non vi esistono più nè statuto, nè regolamento e che una consuetudine non lodevole si è sostituita all'uno e all'altro, cosa deve credersi vi possa quotidianamente accadere e cosa mai per il passato vi potrà essere avvenuto? Se manifesto è l'arbitrio della sostituzione di non lodevoli usi al disposto della Legge, giustificata se non altro è la presunzione del danno, che da questo stato arbitrario debba essere provenuto. Nè meno grave è la parola della relazione, là ove si dice che lo spedale ha un medico Direttore che

è idealmente l'unico medico di guardia per tutto il giorno, mentre in realtà egli non ci può stare, causa le sue altre occupazioni, *che per qualche ora del giorno,* e nei casi che urga un pronto soccorso bisogna attendere la sua venuta o quella di un altro medico e così il malato può rimanere privo di assistenza per parecchio tempo. — La mente corre subito a ricercare se, astraendo dalla affermazione che con lo statuto là dentro sia andato in disuso il regolamento, pure vi siano delle norme con le quali quell'ufficio sia stato disciplinato. — Che se non vi fossero speciali disposizioni per le quali siasi voluto che non a qualche ora del giorno l'ufficio del medico Direttore dovesse limitarsi, ma dovesse ben altrimenti compiersi durante la maggior parte della giornata, disponendo così quella continuità del servizio, che in uno spedale è assolutamente necessaria, sarebbe il caso di domandare: ma che razza d'ufficio è questo per il quale al maggiormente responsabile di un servizio ospitaliero è concesso di restare al suo posto solamente per qualche ora e di potere con la maggiore libertà attendere poi al privato esercizio professionale ed altri pubblici uffici ed a incarichi e mansioni diverse?

Ma se disposizioni regolamentari vi sono; se si è provveduto a disciplinare con norme logiche e razionali l'ufficio; se dallo spirito e dalla lettera dei regolamenti della istituzione scaturisce netto il concetto dei doveri inerenti all'ufficio, ed alla massima responsabilità del Direttore medico si è pur pensato; se non è sfuggita la necessità di un servizio, per il quale a chi è già nello Ospedale e a chi sopravviene pronto, sollecito possa essere prestato il soccorso; se veramente si è dato quel carattere che deve avere alla missione del Direttore medico di uno

spedale, allora la questione non verte più sull' indole dell'ufficio, e di ufficio non è altrimenti a parlarsi, ma conviene parlare dell'ufficiale. E la questione noi ameremmo lasciarla così quasi sospesa, ovvero ingegnandosi di arrivare alla soluzione con ricerche di indole oggettiva, piuttostochè di indole personale, parlare di un ufficio male organizzato anzichè dell' impiegato che vi è addetto.

Ma non possiamo fare a meno di evitare una confusione di responsabilità, che non è di giustizia si faccia, e di accennare ad un discarico che si vorrebbe tentare. Si dice che vi sono molte, moltissime relazioni presentate dal Direttore medico dal 1876 in poi; che da queste e da speciali rapporti sono stati denunziati i diversi inconvenienti ai quali la inidoneità degli ambienti e la imperfetta organizzazione dei servizi davano luogo.

Il Direttore delle Infermerie avrebbe compiuto così il suo dovere, e se la Deputazione ed altri hanno creduto di dover fare l'orecchio del mercante, deve imputarsi a quella ed a questi la colpa del non avere posto un riparo ai deplorati inconvenienti.

Non parliamo, diciamo noi, dei locali, che non è questo il momento opportuno di parlarne e ricordiamoci poi che dalla relazione *Lustig* scaturisce chiaro il concetto, del resto espressamente ivi formulato, che se anche i difetti inerenti ai locali potessero essere bene eliminati, non per questo l'organizzazione dei servizi sanitari, qual' è ora in pratica, sarebbe meno deficiente. Parliamo dei servizi, e parlando di questi domandiamoci: Che cosa si sarà potuto dire alla Deputazione inerentemente ai medesimi? Che la parte chirurgica non poteva essere curata come sarebbesi voluto per mancanza di una sala operatoria; e così si ritorna alla questione degli ambienti, che non vo-

gliamo qui intavolare e che ad ogni modo forse non riuscirebbe, anche se risoluta adeguatamente, a sciogliere l'altra cui è connessa, se cioè il servizio chirurgico del nostro spedale, così come è oggi costituito, valesse a raggiungere quel grado di utilità pubblica, alla quale è destinato. Si sarà detto anche che il servizio di assistenza era difettoso per la mancanza continuata del medesimo e che occorreva supplirvi con l'ufficio dei medici astanti, ai quali affidare il servizio di guardia.

E se la Deputazione, per quanto creato l'ufficio, ha tenuto duro nel non conferirlo, non ha poi fatto un gran male. Non è con i mezzi termini che può ovviarsi a dei gravi inconvenienti, ma con riforme sostanziali, che estirpino il male dalle sue radici. Nominati i medici astanti il difetto apparentemente spariva e la responsabilità del Direttore era salva. Ma non era salvo l' interesse del luogo Pio. Nel congegno dei servizi ospitalieri la principale ruota è il direttore, se quella non cammina non camminano le altre: pretendere che uno ospedale rimanga affidato agli astanti, senza che il Direttore vi eserciti una attiva, incessante sorveglianza, dalla quale venga a derivare negli altri, oltre l'eccitamento ai propri doveri, la opinione di essere sicuramente colti in fallo ad ogni più lieve mancanza; volere che all'autorità del Direttore venga a sostituirsi quella di un medico astante, all'esperienza di un provetto sanitario, quella di un giovane da poco uscito dall'Università; insistere nel ritenere l'ufficio di Direttore di un Nosocomio che conta ben 220 letti dei quali in media pieni, come un ufficio compatibile con l'esercizio privato della professione e con più e diversi altri uffici, è un pretendere e volere l'assurdo.

Ma sull'assurdo non si discute, e non insistiamo di più.

Dopo i servizi sanitari l' esame della commissione si portò su quelli amministrativi. E in ordine a questi si ebbero a fare le seguenti tre osservazioni:

1° Che grave è la spesa del personale amministrativo; la somma di L. 12350, che tanto all'anno costa il personale addetto a cotesto ramo di servizio, oltre che eccessiva e non proporzionale alla potenzialità economica dell'ente, è anche sproporzionata all' altra di L. 6000 cui salgono cumulativamente gli stipendi del personale sanitario. Perchè spendere più per gli uffici d' amministrazione che per quelli di assistenza e di cura? È proprio il rovescio di ciò che dovrebbe essere, osservava qualcuno e non a torto.

2° Che per la soppressione dell'Ospizio degli esposti, il personale quivi adibito e al cui stipendio in parte sopperiva, finchè l' Ospizio fu mantenuto, la Provincia, ora viene a gravare esclusivamente il bilancio dello Ospedale, mentre cessate quelle funzioni all'ente estranee, che era chiamato a compiere, la sua opera, come non lo era prima, così non è pure oggi reclamata dai veri bisogni dello Ospedale.

Nè, in un perfetto regolare andamento dei servizi veniva a trovare la Commissione quasi diremmo la giustificazione alla rilevanza eccezionale della somma che annualmente occorre per gli stipendi del personale amministrativo, e alla superfluità di mantenere in pianta quelli impiegati, che addetti prima anche a funzioni dipendenti da diversa amministrazione, che concorreva al loro stipendio, oggi sono totalmente a carico del nostro spedale perchè pur troppo dopo un attento esame sopra i servizi Amministrativi deve convincersi la Commissione stessa che essi non procedevano come avrebbe fatto di mestieri, perchè l' interesse dell'opera pia fosse assicurato.

E la commissione non tardò a porsi d'accordo sui criteri che dovevano presiedere alla riforma statutaria.

Che occorresse attenersi a misure radicali nessuno ebbe a dubitare; si comprese fino dal primo momento che non pochi interessi sarebbero rimasti feriti; che non poche speranze sarebbero rimaste deluse e che non sarebbero mancati nè agitazioni, nè clamori per lanciare nella pubblica opinione il sospetto, che si volessero compiere delle ingiustizie. Nella lotta fra gli interessi dell'individuo e gli interessi pubblici non può essere dubbio da qual parte debba schierarsi chi è proposto alle pubbliche amministrazioni pur sapendo di affrontare delle odiosità che non mancano mai a quei che il benessere dei molti antepongono all'utile dei pochi.

Circa i servizi sanitari la Commissione stabilì di procedere alle necessarie riforme, tenendo conto anzi tutto delle moderne esigenze scientifiche nella materia igienica sanitaria, senza curarsi di introdurre economie in questo ramo di servizi, giacchè il fine precipuo dell'opera Pia è quello che i malati abbiano un buon trattamento e che la loro cura ed assistenza vi si compia con ogni mezzo più idoneo: di rialzare il servizio chirurgico per ovviare agli inconvenienti che per le operazioni di una certa gravità dai comunisti si ricorra a spedali di altre città sovraccaricando poi il Comune di spese per rimborsi di spedalità, e sia per ottenere la continuità del servizio di assistenza, sia per potere disciplinare con più rigorose norme il servizio sanitario, di assumere in servizio un personale proprio dello ospedale e non adibito ad altri uffici da enti diversi.

Circa i servizi amministrativi, tenuto conto della ingenza delle spese di amministrazione e sproporzionate all'entità

patrimoniale dell'Istituzione oltre che alle spese della parte sanitaria, è tenuto conto che per la soppressione dell'Ospizio degli Esposti è venuto a mancare il contributo annuo della Provincia al mantenimento di quel personale che era prima addetto ai servizi dell'Ospizio stesso, e che oggi è rimasto intieramente a carico dell'opera Pia, decise di introdurre delle economie in questo ramo di servizio sopprimendo alcuni uffici ritenuti affatto superflui quali quelli del 1° e 2° commesso di ragioneria.

Deliberò pure di sopprimere l'ufficio di economo e di guardaroba nonchè quello di dispensiere, riservandosi di provvedere per mezzo delle Pie donne ospitaliere o suore di Carità, cui si sarebbe potuto anche affidare la vigilanza sul personale di immediata assistenza.

Sulle norme stabilite dalla recente riforma statutaria del R. Arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze (che per quanto potesse consentirlo la indole alquanto diversa e l'assai minore importanza ed entità del nostro Ospedale fu creduto utile di dovere seguire in gran parte) la Commissione, dopo una certa discussione, fu concorde nel sostituire alla duplice direzione, l'una Amministrativa impersonata nel Commissario, l'altra sanitaria rappresentata dal Direttore delle Infermerie, la unicità della direzione concentrando le diverse responsabilità nel nuovo ufficio di sopraintendente.

Per amore del vero deve dirsi che a qualcuno della Commissione parve in sulle prime non fosse troppo conveniente abolire l'ufficio di Commissario dello Ospedale, istituzione derivante da quella sapiente legislazione toscana che lasciò fra noi tracce indelebili di profondità teorica e di assennata praticità e che trovò la sua ragione d'essere, oltrechè nelle ampie facoltà concessegli dai motu-

proprii granducali e per le quali le fu delegato ogni arbitrio e potere su tutti i servizi ospitalieri, nella necessità altresì che l'amministrazione degli Ospedali fosse saviamente condotta ed affidata perciò a idonee persone che a quello di preferenza si dedicassero. Si diceva: chi si occuperà competentemente, abolito quell'ufficio, della parte amministrativa dell'Istituto che non è troppo facile a disbrigarsi anche per la indole del patrimonio composto in gran parte di censi e livelli, materia tutta speciale e che meglio si presta ad essere trattata da un legale che da un medico? Si osservava inoltre che quando si tratta di amministrazione occorre avere una certa pratica di affari; le Amministrazioni pubbliche hanno molteplici e svariati rapporti non tutti facili e piani a risolvere, nei quali occorre guidarsi con norme che non s'imparano sui libri, ma sono il resultato di studi, che con le dottrine amministrative hanno una qualche affinità, e di una certa esperienza. I medici, si aggiungeva, per la natura stessa dei loro studi, attratti come sono per necessità, in un ordine di idee tutto diverso, è difficile che abbiano delle attitudini amministrative, e si possano dedicare con esito alle cure patrimoniali di un ente. E queste osservazioni sono così giuste ed assennate, che chi scrive ricorda di avervi meditato sopra non poco tempo prima di accostarsi ad una diversa opinione.

Conviene però, si diceva da altri, lasciare in vita cotesto ufficio ridotto come è oggi, mancante cioè di quella piena autorità, della quale in antico era investito ed alla quale corrispondeva una responsabilità piena ed intiera?

L'ufficio di Commissario, dopo che le funzioni Amministrative furono riportate in un ente collettivo, che è la Deputazione Amministratrice, è divenuto un ufficio di ben

poca importanza, così poca, che non di rado se ne rende evidente la inutilità, mentre qualche volta non serve che ad impacciare il libero funzionamento dei servizi che sfuggono alle competenze amministrative. È logico che sia il Commissario che deve occuparsi se i sanitari osservano l'orario del servizio, che possa opporre il suo veto a che si facciano alcune spese per i vitti e per i medicamenti che sono ritenuti necessari dai sanitari?

Questo sindacato, che per ragioni amministrative viene ad esercitare il Commissario sopra i servizi di cura e di assistenza, come può non turbare il regolare andamento dei medesimi e non creare un dualismo fra la Direzione sanitaria e quella amministrativa?

Non si tratta di accordare all'ufficio di sopraintendenza, speciali iniziative e facoltà troppo late nella parte amministrativa, ma di lasciargli soltanto la parte esecutoria delle deliberazioni della Deputazione.

E perchè poi non potrebbe supplirsi alla presumibile deficienza di certe cognizioni speciali nel Sopraintendente con la nomina di un segretario capo che debba essere laureato in legge o che abbia studi legali, al quale sotto la immediata dipendenza del Sopraintendente sia affidata la responsabilità dei servizi amministrativi, colmando così quella lacuna che con la soppressione dell'ufficio di Commissario verrebbe a formarsi?

E con la istituzione di questo nuovo ufficio di segretario capo la Commissione deliberava concordemente la soppressione dell'ufficio di Commissario.

Ma poichè dalla constatata verità di certi fatti, veniva logicamente a scaturire la legittimità dei provvedimenti con i quali si tendeva a modificare gli organici attualmente esistenti, si domandava la Commissione quando sarebbe

stato possibile contestare la legalità dei provvedimenti stessi e su quali basi la Opera Pia avrebbe potuto con esito, contrastando l' ammissibilità dei così detti diritti quesiti affrontare contestazioni giudiziarie e litigi forensi.

Dalla quale domanda fu tratta ad addentrarsi nello studio di una elegante e grave questione di diritto quale è quella della condizione giuridica degli impiegati delle Opere Pie.

Qual'è il vero rapporto giuridico si domandava la Commissione che intercede fra le pubbliche amministrazioni e i loro impiegati? E la sua sede è nel diritto privato contrattuale o non sivvero nel diritto pubblico?

Le istituzioni di pubblica beneficenza e così anche gli ospedali sono istituzioni pubbliche; ed è insito nella legge che le governa questo fondamentale concetto: che come il carattere che pervade l'ente comune è tanto di indole pubblica, quanto è pubblico l' interesse che il Comune è chiamato a raggiungere, così la qualità dei servizi che si compiono dalle istituzioni di beneficenza, tutti diretti ai fini della pubblica utilità, conferisce a questi enti minori il carattere di pubblica istituzione. Nè lo spirito solo, ma la lettera della legge conforta questo concetto.

L'articolo 4 (Legge 17 luglio 1890) riconosce esplicitamente nelle istituzioni di beneficenza il carattere di pubbliche istituzioni e negli articoli 13, 17, 78, 85 e 89 si stabiliscono speciali sanzioni contro gli impiegati delle Opere Pie, sanzioni che sono soltanto proprie degli esercenti un pubblico ufficio. E anche dalla Legge penale (art. 207) sono considerati come pubblici ufficiali coloro che sono investiti di funzioni anche temporanee in uno istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, della Provincia, del Comune.

Ma se tanto di indole pubblica è nelle Opere Pie, sebbene enti minori, quanto può esservene in enti, le cui attività si estrinsecano in una più ampia sfera di azione quale è il rapporto che fra i maggiori enti pubblici e i loro impiegati viene a stabilirsi?

Quando si trattò di determinare il carattere giuridico del rapporto che passa fra lo Stato ed i suoi impiegati, da un criterio che sul principio parve il più accettabile ed il più vero, quello della contrattualità del rapporto col quale non veniva a essere sottratto ai principii del diritto comune, si passò ad un concetto tutto speciale, quasi diremmo aristocratico, per il quale, negata la bilateralità del rapporto stesso, non si vide nella nomina dello impiegato che un atto di autorità esclusivamente unilaterale.

E lo ripetono tutti e si dirà anche da noi, che, prima che in Italia, la questione fu dottamente e aspramente combattuta in Germania, dove è tuttora dominante la teoria escogitata dal Gonner (1) la cui idea è di considerare l'assunzione di un ufficio come un dovere da parte del cittadino; così il rapporto viene a fondarsi sopra un atto di autorità da parte del Sovrano, di obbedienza da parte del suddito.

Vi fu chi ebbe a notare (2), e non a torto, che ragionando siffattamente si viene a confondere ciò che dovrebbe essere, con ciò che è: se in astratto lo Stato potrebbe in virtù del suo diritto d' impero obbligare il cittadino ad assumere il pubblico impiego, come lo obbliga ad assoggettarsi alla leva militare, in fatto, per mol-

---

(1) Gonner, *Der Staatsdienst.*

(2) Vedi Orlando, *Diritto amministrativo,* pag. 147 e segg.

teplici ragioni di convenienza, lo Stato non si serve di questo suo diritto e preferisce che le offerte dei cittadini sieno volontarie e spontanee.

E questa ragione data dal Gonner alla unilateralità del rapporto non fu seguita da altri scrittori di Germania come il Gerber (che tuttavia ritiene che quel rapporto resti sempre una manifestazione unilaterale della volontà dello Stato e che il Decreto di nomina rivesta il carattere giuridico di un *privilegium*, di una *lex specialis*) ma il principio stesso della unilateralità fu adottato, oltrechè dai ricordati, anche da altri scrittori, come lo Zachariae (1) e il Meyer (2).

E di fronte a questa teoria, che a molti parve eccessivamente assoluta, in Germania quella diversa della bilateralità del rapporto non fu sostenuta con le pure norme del diritto privato, avendo gli scrittori che la propugnarono, come fra gli altri il Seydel (3) e il Loning (4), riconosciuto come il rapporto stesso non potesse sfuggire a norme speciali di diritto pubblico.

In Italia, oltre il Mantellini da tutti citato in compagnia del Gonner, e del quale il Luchini ebbe a dire che per inclinazione dell'animo e per la carica di cui era investito era fautore della potenza e della strapotenza dell'amministrazione, la teorica della unilateralità del rapporto fu sostenuta dal Giriodi (5) e trovò plauso nella giurisprudenza anche la più recente: giovi ricordare la decisione della Corte di Appello di Lucca 26 luglio 1890

(1) *D. Staats-und Bundesrecht.*

(2) *Staatsrecht.*

(3) *Allg. Staatslehre.*

(4) *Das deutches Vernaltungsrecht.*

(5) *Il Comune nel Diritto Civile.*

in causa Comune di Pisa e Tolomei e Litis consorti, nel *Foro it.* vol. XVI, I, pag. 45 e segg., ritenuta di una grande importanza dottrinaria, resa autorevole anche per il nome dell' illustre suo estensore, che è l'attuale Presidente della Corte Suprema di Firenze, e che è seguita da ún esauriente commento di quell'eminente giureconsulto che è il Prof. Gabba.

L'opinione del Mantellini (1) è questa: « Il rapporto fra « gli impiegati e l'amministrazione non è certo di loca- « zione dí opera, nè di mandato, perchè non stretto da « libero patto, ma per atto unilaterale della autorità per « ordine di servizio, *ex necessitate regiminis* ». E senza bisogno di risalire al Gonner basta vedere che il Mantellini non ebbe che a seguire una opinione propugnata anche da un altro illustre giureconsulto quale il Bluntschli; questi nel suo *Diritto Pubblico Universale* a pag. 114 del vol. II ritenne: « che il rapporto giuridico « dell'ufficio pubblico non è, come dapprima si è tentato « di fare, un rapporto giuridico di privato diritto. Ma è « di natura essenzialmente di diritto pubblico. Il criterio « del *mandato non conviene e più gli disdice l' affitto* « *dell'impiego.*

« Nè l' istituzione, nè il contenuto, nè l'abolizione del- « l'ufficio si potrebbe spiegare con quel concetto.

« All'ufficio pubblico si dispone l'organo nell'interesse « pubblico per atto volontario dello Stato, che ne regola « forma, contenuto e decreto di conferimento. Questo atto « si è pure detto legge speciale ed è sempre atto vo- « lontario unilaterale della potestà politica anche quando « all'atto stesso proceda una negoziazione ed un patto « reale ».

---

(1) *Lo Stato ed il Codice civile*, pag. 153.

Ma anche la teoria della pura contrattualità del rapporto ebbe seguaci e propugnatori in Italia. Non tutti di accordo nel designare la figura di Diritto civile, che più gli si confacesse, alcuno affermò che doveva trattarsi di locazione d'opera; altri di mandato; altri di mandato e di locazione d'opera, a seconda che si abbia riguardo alle funzioni degli impiegati diretti (che agiscono in nome e conto dello Stato) e nelle quali più si rileva l'indole del mandato, perchè la rappresentanza viene essenzialmente dal mandato, o alle funzioni degli impiegati indiretti, che si compiono per solo incarico. E in favore di questa ultima opinione il Meucci (1) crede, noi diciamo con poca esattezza, che si possa addurre l'autorità del Laurent.

Il Bonasi (2) scorge in quel rapporto un contratto *sui generis*, un contratto innominato che perciò deve essere sottoposto giusta l'articolo 1103 del nostro Codice civile alle regole generali che reggono i contratti in genere. Appoggiando la sua opinione più che altro alla sentenza della Corte di Appello di Bologna nella notevole causa *Ramenghi contro lo Stato*, confuta la teoria della locazione d'opera dicendo che nel rapporto fra le pubbliche amministrazioni ed i loro impiegati, manca a integrare questo contratto uno dei tre elementi che vi devono concorrere e cioè il prezzo, si discosta dall'altra del mandato nel riflesso di quelle funzioni che portano seco l'inamovibilità e alle quali una tale qualifica non converrebbe e ravvisa tra il Governo e lo stipendiato una convenzione innominata *do ut facias* da reputarsi espressa se la carica attengasi al pubblico concorso, tacita se dal concorso si

---

(1) *Istituzioni di Diritto amministrativo*, vol. I, pag. 218.

(2) *Della responsabilità dei pubblici ufficiali*, pag. 607.

debba prescindere. E nel concetto del Bonasi convengono il Pacifici-Mazzoni ed il Marcadé (1).

Queste opinioni però hanno fatto il loro tempo. Lo stesso Vita-Levi nel suo pregevole trattato «*La locazione di opere*» a pag. XLI in nota ritiene che solo con uno sforzo possa ridursi al concetto della *locatio operarum* nel puro campo del diritto civile il rapporto fra gli impiegati e le pubbliche Amministrazioni; e il Meucci (2), che per quanto con una trattazione involuta pure si è assai soffermato su questo tema, viene a concludere, dopo una lunga dissertazione sul concetto del diritto pubblico, che il rapporto giuridico di cui trattiamo sia di diritto civile, ma di diritto civile speciale e cioè di diritto comune a cui si innestano dei principii di diritto pubblico. Ed anche il Luchini, per quanto fautore ardentissimo della teoria della contrattualità, in un suo recente scritto, *Sulla condizione giuridica degli impiegati delle Opere Pie* (3), ritiene che non v'è più cultore del diritto pubblico che pretenda incasellare intieramente la figura giuridica dell' Impiegato di pubbliche Amministrazioni in qualche titolo del Codice Civile. « Il diritto « pubblico « così afferma il Luchini » ha norme sue proprie: « oltre l'*jus imperii* vi è l'*jus gestionis*, vi è un *jus misto*. « La condizione di diritto dell'Impiegato privato o può o « deve trovare la sua definizione nel Codice Civile, *quella « dell' ufficiale pubblico, retribuito o no, non ce la può » trovare* (4). »

---

(1) Pacifici-Mazzoni, *Locazioni*, n. 282, pag. 395; Marcadé, III, articoli 1708, 1711.

(2) *Istituzioni di diritto amministrativo*, I, pag. 215 e segg.

(3) È un lavoro in collaborazione degli egregi Avvocati Pegna e Cammeo.

(4) Vedi anche Orlando (Op. citata).

Quando intervenne però nel dibattito, la sentenza della Corte di Lucca sopra citata, che ebbe in breve una estesa pubblicità, sembrò a molti che coi principii in essa formulati si ritornasse alla teoria assoluta della unilateralità del rapporto, quale la configurò il Bluntschli, quale la ritenne il Mantellini, che nulla più di una emanazione della autorità *ex necessitate regiminis* vide nel rapporto tra l'impiegato e lo Stato. E forse questo ritorno alla teoria germanica fu voluto sostanzialmente dalla sentenza della Corte Lucchese, nella quale il rapporto è determinato essenzialmente amministrativo e non già come contrattuale, per quanto in certe dipendenze del rapporto stesso la Corte stessa si induca a ritrovare una mistura giuridica, nella quale vuol sempre la prevalenza di quell'elemento che attiene all'ordine pubblico. Coloro peraltro che applaudirono alla sentenza della Cassazione di Firenze dell'11 Giugno 1891 a relazione Petri, con la quale si cassava la pronunzia della Corte di Lucca, e solo dopo che questa fu cassata si decisero a scrivere che le massime in essa sancite non segnavano una conquista della libertà, dimenticarono che la Cassazione di Roma nella seconda fase della sua giurisprudenza, nella quale poi si è mantenuta costante, e cioè dal 1883 in poi aveva stabilito gli identici principii in ripetute sentenze.

Ecco anzitutto il considerando principale della sentenza della Corte di Lucca: « La nomina ad un impiego Comu-
« nale seguita dalla accettazione del nominato non costi-
« tuisce un vero e proprio contratto di locazione di Opera,
« quale è dipinto dall'Articolo 1570 Codice Civile, ma è
« sempre un atto di autorità: essa si fa per decreto e
« non per contratto e l'impiegato accetta e non stipula,
« i rapporti fra lui e il Comune sono essenzialmente am-

« ministrativi e non contrattuali, e se può esservi mistura
« giuridica in ciò che attiene alla durata dell'Ufficio, allo
« stipendio ed alla pensione, i diritti e gli obblighi re-
« spettivi che ne dipendono restano sempre subordinati
« alle disposizioni legislative e regolamentari che riguar-
« dano l'andamento del servizio, il quale come cosa di
« ordine pubblico non può formare oggetto di privata
« convenzione, per cui i Comuni possono sempre modi-
« ficare ed abrogare i relativi regolamenti già deliberati,
« senza che sia necessario il consenso dei loro impiegati
« e senza che questi possano elevare richiami in appoggio
« al più semplice diritto civile che regola tra i privati
« il contratto di locazione di opere. »

Il Prof. Gabba che a questa sentenza recò prima il contributo della sua sapienza giuridica, come uno dei difensori del Comune di Pisa nella causa nella quale fu pronunziata, e le fece poi seguire una nota illustrativa nella quale i concetti fermati dalla sentenza stessa sono ampiamente sviluppati, dice: « Non può infatti pretendersi
« regolata la pensione degli impiegati, dalla legge sotto
« il cui impero il loro servizio è cominciato, se non rav-
« visando nel rapporto giuridico posto in essere in virtù
« della nomina fra la pubblica autorità ed un impiegato
« un vero ed ordinario contratto di locazione di opera
« del quale il diritto alla pensione sia un elemento, una
« clausola. Ma ciò è falso. Si dica pure locazione d'opera
« quella in questione, essa non è però locazione d'opera
« nel senso del *gius privato* e secondo il Codice Civile,
« ma di tutt'altra natura e *sui generis*. Nella locazione
« d'opera infatti del *gius privato* i contraenti si obbligano
« per un tempo, per un'opera, per una mercede deter-
« minata e ciò con i seguenti effetti: 1° che, se uno dei

« contraenti disdice il Contratto prima del termine con-
« venuto, deve prestare all'altro il prezzo stabilito, oppure
« il risarcimento ove sia provato l'effettivo danno e non
« ci sia scusa di forza maggiore: 2° che il prezzo o sa-
« lario pattuito non possa essere alterato in tutta la durata
« prestabilita alla locazione e finchè il locatore presta o
« si offre a prestare l'opera promessa. Ora nessuno di
« codesti effetti può provenire dal contratto fra l'impie-
« gato e lo Stato. Fissa bensì lo Stato il tempo durante
« il quale nomina un cittadino ad una pubblica funzione
« oppure la assume senza limite di tempo od anche a
« vita, *ma rimane allo Stato la facoltà di licenziare il*
« *funzionario, sia, perchè sopprima la funzione od im-*
« *piego a cui esso è addetto, sia perchè i di lui servizi*
« *non gli convengano più per motivi di cui egli solo è*
« *giudice.* Rimane, dico, allo Stato cotesto diritto a che
« ed in quanto non vi abbia rinunciato siccome per
« esempio accade per i funzionari detti inamovibili; ma
« egli non vi renunzia mai del tutto, nè vi può rinunziare,
« perchè l'indole del pubblico servizio manifestamente si
« oppone a cosiffatta renunzia piena e totale.

« E infatti gli stessi funzionari detti inamovibili pos-
« sono sempre venire dallo Stato privati dalle loro fun-
« zioni quando egli sopprima addirittura la funzione o
« carica di cui sono rivestiti. Come poi lo Stato ha il di-
« ritto di privare dell'ufficio un pubblico funzionario tutte
« le volte che lo stimi opportuno e per motivi di cui non
« è tenuto a rendere conto, neppure vi è luogo a discor-
« rere di diritto a risarcimento a favore del funzionario
« privato dell'ufficio suo neppure quando fosse provato
« l'effettivo danno di questo. Il contrario implicherebbe
« contradizione ed infatti, nei casi di tale genere, ciò che

« i governi e talvolta le stesse leggi assegnano al pub-
« blico funzionario ha spesse volte il nome di sussidio o
« assegno di grazia. »

O non sono forse questi i criteri addotti nella materia della Suprema Corte di Cassazione di Roma?

A trascurare le sentenze del 16 aprile e 8 luglio 1884, *Foro It.* 1884, I, 1043 e 1047, e del 15 aprile 1885, idem rep. 1885, voce impiegati com. n. 13 ed altre, la Cassazione di Roma con sentenza del 1° luglio 1886 a sezioni riunite ebbe a decidere che i Comuni *hanno diritto di procedere con deliberazioni rimesse alla loro estimazione e sottratte a qualsiasi sindacato dell'autorità giudiziaria al licenziamento dei loro impiegati, in quanto così facendo compiono un atto di governo per assicurare il regolare andamento degli uffici e funzioni ad essi affidate per i bisogni della pubblica amministrazione.*

Non era stata dunque la Corte di Lucca per la prima a ritornare al concetto dell'*jus imperi,* ma prima di essa vi avevano fatto ritorno altre autorità.

Nè a questo criterio prevalente possono essere opposti quelli raccolti nella decisione della Cassazione di Firenze dell'11 giugno 1891, poc'anzi ricordata.

Quivi il principio di diritto, che si pone a fondamento, viene a disapplicarsi nelle sue conseguenze e con la più stridente contradizione, ora si nega, ora si ammette l'efficacia del principio medesimo.

Perchè posto che l'atto di autorità che si compie con la nomina di un impiegato, e innanzi al quale l'impiegato accetta e non stipula, venga ad esaurirsi con la nomina stessa, riconosce o no la Cassazione Fiorentina, che i rapporti che si stabiliscono per questa nomina fra impiegati e Comune sono subordinati, anche in punto di

pensione, al buon andamento del servizio stesso, come ogni altra esigenza di ordine pubblico? Purtroppo lo riconosce, tanto lo riconosce che lo afferma. Ma se nel 1878 il Comune di Pisa, per ragioni finanziarie e di pubblica Amministrazione volle abrogare il regolamento sulle pensioni già approvato nel 1874, compilandone un altro che sostituì al primo, che altro fece con questo se non compiere uno di quelli atti, che prendono causa dal pubblico interesse e che alle esigenze della pubblica utilità vengono diretti e coordinati? Che cosa ne venne con questo se non una modificazione del rapporto intercedente fra gli impiegati e il Comune fatta in considerazione di una pubblica utilità, quale veniva ad ottenersi con una diminuzione di aggravi per l'erario Comunale, resa necessaria dalle condizioni finanziarie dell'Ente ed in correlazione quindi alle esigenze di ordine pubblico? E se il rapporto fu così *rite et recte* modificato, come è che la sentenza non sa vedere da parte del Comune la ragione della controversia, quando da parte degli impiegati viene ad essere disconosciuta l'avvenuta modificazione del loro primitivo rapporto col Comune medesimo? Come è che la sentenza non sa vedere nella controversia il pubblico interesse, quando quel più di pensione che agli impiegati era assegnato dal regolamento del 1874 e che essi poi si fecero a reclamare, fu loro tolto col regolamento del 1878 in nome ed in considerazione appunto dello interesse pubblico? E se in vista del pubblico interesse, fu preso allora il provvedimento è in vista dello stesso pubblico interesse che di quel provvedimento si sostenne poi l'efficacia. E la fallacia dell'argomentazione della Cassazione di Firenze non potrebbe meglio apparire; la quale argomentazione potrebbe avere un valore solo quando fosse stato dimo-

strato che il regolamento del 1878 non fu motivato da esigenze di ordine pubblico; ma come questa dimostrazione potesse soltanto tentarsi noi non sappiamo scorgere davvero.

Al pari che le leggi sulle pensioni, tutte quante le leggi che regolano il servizio e la retribuzione degli impiegati vengono emanate e possono quindi venire ad ogni istante essere modificate in nome dello interesse pubblico, il quale è risaputo non potere essere da private pattuizioni immutato; sicchè essendo di locazione d'opera il rapporto giuridico fra lo Stato e l'impiegato, le ragioni di questo contratto devono necessariamente piegare al pubblico interesse come ebbe a dichiarare anche la Cassazione di Roma in una sua decisione 28 Aprile 1880, *Giurisp. It.*, 1880, I, 308: così anche i regolamenti ed in generale i provvedimenti presi dai Comuni per il Governo dei loro interessi sono suggeriti e motivati da riguardi ed esigenze di pubblico ordine ad ogni tratto modificati. *Non è maggiormente possibile,* dice il Gabba, *regolamento Comunale non suggerito o voluto dall'interesse pubblico del Comune di quello che legge di Stato non suggerita o voluta dall'interesse pubblico della Nazione.* Come dunque *in mezzo ai taciti rapporti contrattuali che per fede reciproca la Cassazione di Firenze vede formarsi fra il Comune e l'impiegato* non potè essa ravvisare nel regolamento del 1878 un provvedimento inspirato ad esigenze di ordine pubblico e che doveva prevalere alle ragioni di *gius privato* appunto perchè deve essere sempre salva la prevalenza di tutto quanto attiene al pubblico ordine? Con una frase la Cassazione ne uscì; disse che quella prevalenza non ricorreva nel caso e senz'altro cassò la sentenza

della Corte di Lucca; purtroppo invece ricorreva ed è dimostrato! (1)

Ma, nella materia che ci occupa, decisiva è la sentenza della Corte di Cassazione di Roma a sezioni riunite del 9 Febbraio 1894, quindi recentissima, dovuta al sapere di un magistrato toscano, il Comm. Agostino Brandini, e pronunziata in Causa Congregazione di Carità di Fano e Iacomucci. La Corte suprema di Roma, tenuto fermo il principio che gli atti Amministrativi possono essere compiuti e *jure gestionis* e *jure imperi*, ribadisce il concetto che il rapporto fra gli impiegati e le pubbliche Amministrazioni, se pure contrattuale, è subordinato alle norme di diritto pubblico interno ed è insito nel medesimo un elemento prevalente che attiene all'ordine e all' interesse pubblico e così argomenta: « il contratto di locazione « d'opera, quando è posto in essere tra un privato che loca « l'opera sua ed una pubblica autorità che la stipula e la « conduce nell' interesse di un pubblico servizio, ha sempre « in sè un elemento che ne modifica l'essenza e lo rende « alquanto differente dai congeneri contratti intervenuti « fra privati. Tale elemento, determinato dalla natura del « pubblico servizio, nell' interesse del quale l'opera è stata « condotta, e dalla duplice qualità, rivestita dal conduttore « dell' Opera, di persona giuridica e di pubblica autorità, « investita da una frazione d'impero, fa ricadere il con- « tratto surriferito sotto l' impero del diritto Pubblico in- « terno e ponendo l' interesse pubblico a contatto dell' in-

(1) Anche il Longo, a proposito della sentenza della Cassazione di Firenze, rileva che in questa il lato amministrativo della questione rimane subordinato a quello puramente privato, il che egli lamenta come contrario ai criteri più moderni sulla materia.

« teresse privato, assicura naturalmente al primo la pre-
« valenza sul secondo quando potesse in qualche modo
« avvenire che l'uno si trovasse in opposizione con l'altro.
« Tale essendo la natura del contratto che vincola gli
« impiegati di una pubblica amministrazione, per conoscere
« e definire se le questioni relative alla licenza o disdetta,
« preordinata a dare termine al contratto medesimo, rien-
« trino nelle competenze della autorità giudiziaria, occorre
« necessariamente investigare se la disdetta o licenza sia
« stata data dalla pubblica autorità, esplicando il suo
« diritto di impero per ragioni di pubblico servizio e per
« motivi di disciplina originati dall'opera scorretta dello
« stesso licenziato, o sia stata piuttosto da lei trasmessa
« qual semplice contraente, per diritto di gestione e per
« ragione di ordinaria amministrazione, più o meno in-
« dipendenti dal fatto dello stesso licenziato; imperocchè
« nel primo dei due casi surricordati le questioni ante-
« dette sfuggono necessariamente dalle attribuzioni della
« autorità giudiziaria, ancorchè dal licenziato si asserisca
« leso un preteso suo diritto, essendo troppo evidente
« che la detta autorità giudiziaria non può prendere a
« sindacare il provvedimento dell'autorità amministrativa
« e portare giudizio sulle necessità del pubblico servizio
« o sulle esigenze dell'ordine e della disciplina esclusi-
« vamente affidata a quest'ultima.

« Ora, poste queste verità, riesce agevole il dimostrare
« che il giudizio promosso dal flebotomo Iacomucci esor-
« bita dalle competenze dell'autorità giudiziaria: imperocchè
« sta in fatto che la Congregazione di Carità di Fano si
« determinò a licenziare tutto il personale sanitario del-
« l'Ospedale di Santa Croce, del quale faceva parte il
« sunnominato Iacomucci, al seguito di un reclamo di

« molti cittadini contenente la denunzia di gravi incon-
« venienti nel servizio interno di quel Pio stabilimento e
« dei resultamenti di una speciale inchiesta, che la in-
« dusse a ritenere la sussistenza di quelli inconvenienti
« come effetto dell'operato irregolare (poco monta se
« colposo o doloso) del personale licenziato. »

E per l'evidenza dei principî e per le autorità fino ora allegate nella dottrina e nella giurisprudenza, ci sembrerebbe più che sufficente il già detto, se trattandosi di un tema così grave e delicato ad un tempo, non si imponesse alla coscienza ogni più diligente ricerca. Alle idee che abbiamo esposte quali obietti potrebbero essere mossi?

A buon conto in casi congeneri si è *parlato di un vero e proprio diritto all'ufficio* che per il solo fatto del conferimento dell'impiego spetta all'impiegato come un diritto civile *ex-se*, da cui scaturiscono azioni esperibili avanti l'autorità giudiziaria e che sconfinano dal campo Amministrativo. A buon conto si è sostenuto che gli impiegati delle Opere Pie assunti a vita *quamdiu bene se gesserint*, non possono essere licenziati o per lo meno il loro stipendio è continuativo anche avvenuto il licenziamento, e si è detto anche che le ragioni di economia non valgono a giustificare il licenziamento di un impiegato. Quanto al diritto all'ufficio noi diciamo che non può essere mai un vero e proprio diritto civile, da farsi valere con azioni civili dinanzi l'autorità giudiziaria, ai termini dell'art. 2 dell'allegato *E* alla legge del 20 marzo 1865, in questo senso che l'autorità giudiziaria non può mai imporre all'Autorità Amministrativa governativa, nè ai corpi locali, nè alle istituzioni di beneficenza gli impiegati di cui debbono valersi, come da altra parte neppure coi privati i tribunali possono imporre amministratori, segretari, ecc.

E di questo parere è pure il Luchini, il quale ritiene che anche quando ricorrono i termini di una vera e propria obbligazione civile, il diritto all'ufficio va inteso nel senso di diritto allo stipendio e alle indennità pecuniarie in genere, non già che l'impiegato sia in diritto di continuare a prestare l'opera sua e di mantenersi nell'impiego.

È nell'orbita del diritto Amministrativo che gli impiegati esercitano le azioni che stanno a tutela dei loro diritti, e la legge 1 maggio 1890 sulla giustizia amministrativa ha stabilito speciali guarentigie per gli impiegati delle Istituzioni di pubblica beneficenza, nella giurisdizione contenziosa della Giunta Provinciale Amministrativa, la quale giudica anche in merito dei ricorsi contro le deliberazioni delle Amministrazioni per le quali sieno stati destituiti, o sotto qualsiasi forma dispensati e sospesi per più di tre mesi, ovvero siasi provveduto intorno alla formazione dei ruoli (art. 1 e n. 12); la stessa legge poi (art. 2) dà il ricorso per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge contro i provvedimenti intorno alla carriera di cotesti impiegati. Dalle decisioni della Giunta Provinciale Amministrativa è dato nuovo ricorso al Consiglio di Stato (art. 19).

Come invece del diritto all'ufficio possano talora competere all'impiegato diritti civili lo vedremo in appresso.

Che l'impiegato assunto a vita non possa essere licenziato se non per motivi disciplinari neppure è esatto. E non è esatto diciamo in genere per quello che riguardi le pubbliche Amministrazioni che non siano Opere Pie; per queste è meno esatto che mai.

Ciò che attiene alla disciplina è contemplato dai regolamenti particolari delle singole istituzioni e forma parte

di quelle condizioni alla cui osservanza è costretto l'impiegato, all'oggetto che dal suo servizio venga a ritrarsi quella utilità che gli dà titolo ad ottenere un correspettivo.

L'impiegato, che non adempie ai suoi doveri diviene inutile ai fini dell' ente che ne ha assunto l'opera a suo servizio e deve trovare nei regolamenti che disciplinano le diverse funzioni del personale la remora necessaria alle sue mancanze e questa remora è la pena che gradualmente dal poco va al molto, dal monito può salire al licenziamento, alla destituzione. Ebbene tutto questo condurrebbe senz'altro ai principî della contrattualità, per i quali l'inadempiente alle sue obbligazioni deve dichiararsi decaduto dal contratto: e il rapporto fra impiegati e le pubbliche Amministrazioni in ordine ai motivi di disciplina, potrebbe benissimo mantenersi strettamente nei limiti delle norme contrattuali. Eppure il provvedimento che le pubbliche Amministrazioni, possono prendere contro un impiegato per ragioni disciplinari si è voluto sottrarre alle regole della contrattualità al sindacato della autorità giudiziaria e si è riportato all'*jus imperi* considerandolo come atto amministrativo che l'autorità compie di per sè in ordine ai suoi poteri. Ma se così poco nei rapporti fra impiegato e pubbliche Amministrazioni possono le norme del *gius comune,* quando a tutto rigore dovrebbero bene applicarsi, come potranno invocarsi di fronte a considerazioni di ordine superiore, quali possono essere le esigenze del pubblico servizio e le ragioni del pubblico interesse?

Il Luchini non vede che i motivi della disciplina per i quali l'impiegato possa essere licenziato, la necessità del servizio non la intende; le esigenze dell'utile pubblico, per il quale gli uffici inutili o dannosi conviene procedere a sopprimerli, nemmeno. E allora perchè affannarsi a dimo-

strare che la Cassazione di Roma, sta per la contrattualità del rapporto, ed attaccarsi alle sue decisioni per suffragare la propria tesi quando se ne vogliono poi disconoscere i principî stessi in coteste decisioni formati?

E non lo ha detto la Cassazione di Roma nella sua sentenza 9 Febbraio 1894 che non è solo per ragioni disciplinari che il licenziamento di un impiegato deve considerarsi atto di autorità e riportarsi all'*jus imperi*, ma anche per necessità di servizio e per ragioni di pubblico interesse?

Egli è che si aggirano in un circolo vizioso coloro che parlando degli impiegati nelle pubbliche Amministrazioni si partono dal considerarli come impieghi a vita, dando così per dimostrato in una premessa ciò che è ancora a dimostrarsi.

Certamente in mancanza di un termine, più che a tempo deve ritenersi con fondata presunzione che l'opera dello Impiegato di una pubblica istituzione debba essere continuativa fino a che non possa fare valere, se gli sia consentito, il diritto di collocamento a riposo. Ma è un criterio di presunzione questo, non di certezza; appunto perchè possono esservi casi nei quali il vincolo giuridico che lega l'impiegato all'ente può essere sciolto per ragioni extracontrattuali, come si fa a parlare d'impiego a vita come si fa a sostenere che *quamdiu bene se gesserit* l'impiegato ha diritto di essere mantenuto nell'impiego? (1)

Non facciamo poi questione che cessato l'impiego lo stipendio continui. Questo potrebbe accadere quando, data

---

(1) La Corte di Appello di Genova ritenne con sua sentenza del 10 Luglio 1882 che gli impiegati delle Opere Pie non acquistano con la nomina il diritto ad essere mantenuti nell'impiego.

disdetta o licenza all' impiego per ragioni di ordinaria amministrazione *jure quaestionis*, si desse adito a una questione nella quale l'impiegato potesse spiegare azioni dipendenti da un diritto civile e la cui soluzione potrebbe anche essere che, se non il diritto all' ufficio, si dichiarasse continuativo il diritto allo stipendio: ma non è il caso che ci occupa quello dei licenziamenti per ragione di ordinaria amministrazione. Che del resto la Cassazione di Roma nella sua decisione a sezioni riunite del 12 Gennaio 1889, estensore Puccioni, ha in proposito considerato:
« certo non si può parlare di inamovibilità a riguardo
« di un direttore di Scuole Comunali quando vediamo
« che neppure questo diritto è garantito dalla Legge ai
« magistrati nel caso di soppressione del Collegio di cui
« facevano parte, dovendo essi allora rimanere in dispo-
« nibilità. È poi facile intendere che l' obbligo, fosse pure
« assunto per contratto di un Comune, di mantenere agli
« impiegati lo stipendio in vita anche nel caso di sop-
« pressione dei loro impieghi non avrebbe legale efficacia
« *perchè evidentemente contrario alla libertà che le pub-*
« *bliche amministrazioni hanno amplissima* . . . . . . . .
« *di fare tutte quelle riforme che credono necessarie.* »
E quando trattisi di istituzioni di pubblica beneficenza a queste argomentazioni occorre aggiungerne altre.

L'articolo 31 della Legge 17 Luglio 1890 in relazione all'articolo 39 chiarisce le intenzioni del legislatore circa le spese di Amministrazione e di personale delle Opere Pie; ridurle al puro necessario, ecco ciò che si deve fare; perchè, non è inutile ripeterlo, il denaro del povero non deve essere speso che per il povero, e la beneficenza deve essere fatta a chi disgraziatamente ha i titoli per ottenerne il benefizio.

Il Luchini (1) a proposito dell'articolo 31 e 39 scrive: « ricorderemo soltanto che l'articolo 31 indicò uno degli « scopi principali della Legge e non diede luogo a con- « trasti nè alla Camera, nè al Senato. In occasione dun- « que dei preventivi l'autorità tutoria deve curare che le « istituzioni di beneficenza riducano al necessario le spese « di Amministrazione e di personale. A questa soppres- « sione o riduzione possano però talvolta opporsi gli sta- « tuti i quali, finchè durano, sono legge e devono essere « osservati come legge. In tal caso l'articolo 39 dichiara « che se occorrano mutamenti negli statuti la Giunta Am- « ministrativa dovrà invitare le Amministrazioni a farne « proposta; se essa non se ne desse per inteso il rimedio « è dato dalla Legge nell'articolo 45. »

Lo che viene a rispondere all'una ed all'altra obiezione. Le opere Pie hanno ragioni maggiori degli altri enti per operare la riduzione del personale, ragioni sempre inspirate all'utilità pubblica, ragioni dipendenti dalla stessa Legge che le governa e per la quale non le spese voluttuarie, ma ogni spesa che non sia di stretta necessità non è consentita.

Così gli impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza, se anche assunti presuntivamente a vita, possono essere licenziati per soppressione del loro ufficio ritenuto inutile o superfluo, per una ragione infine che non rientra nell'ordine della disciplina, ma che è più che sufficiente per sciogliere il rapporto fra l'impiegato e la pubblica istituzione.

---

(1) Se abbiamo parlato un po' a lungo nella parte generale di questa relazione dell'articolo 31 è stato appunto per stabilire bene i concetti che la Legge 17 luglio 1890 si è proposta di attuare circa le spese di amministrazione ed il personale dipendente dalle Opere Pie.

Così, parlando di economia bisogna distinguere di quale economia si parla; se di quella necessaria a farsi, o di quella che, non essendo richiesta da vere e giuste cause, può assumere l'aspetto di un pretesto qualsiasi per disfarsi di un impiegato: se di quella necessaria, perchè voluta dalla Legge, e allora il licenziamento trova la sua giustificazione nella pubblica utilità ed è provvedimento che si riporta all'*jus imperi;* se dell'altra speciosa e non necessaria, ed allora conveniamo che un licenziamento per tal causa possa essere oppugnato; si distingua però e non si perdano di mira, oltre lo spirito a cui si informa la Legge 17 Luglio 1890 circa il personale stipendiato e le spese di Amministrazione delle Opere Pie, le disposizioni degli articoli 31 e 39 della Legge medesima.

Gli obietti dunque sopra proposti non reggono al rigore della critica, perchè contrari allo spirito ed alla lettera della Legge e alle massime della giurisprudenza.

E fatti questi studi la Commissione si sentì perfettamente tranquilla sulla legalità dei provvedimenti intesi a modificare l'organico della Pia istituzione. (1) Alcuno però fra i Commissari richiese quali potessero essere in linea economica le conseguenze di tali provvedimenti, si domandò cioè se, in ordine alla pensione, diritti quesiti po-

---

(1) La Commissione avrebbe potuto spingersi più oltre nella ricerca delle argomentazioni che suffragano la tesi da essa adottata. Come non ultimo argomento avrebbe potuto addursi quello della disparità nelle obbligazioni, che nel rapporto fra impiegati e Amministrazione pubblica, considerato unicamente alla stregua del diritto privato, costituisce una vera anomalia. E di vero come è che l'Amministrazione può impedire all'impiegato di lasciare quando gli piaccia il suo impiego?....

L'impiegato può ad ogni tempo dare le sue dimissioni, lo che prova che non è legato contrattualmente; e come allora può considerarsi vincolata *ex contractu* la pubblica Amministrazione?

tessero esservi e tali da meritare di essere presi in seria considerazione. Escluso il diritto alla continuazione dello stipendio per soppressione d'ufficio, la questione rimaneva circoscritta al diritto alla pensione, questione la cui risoluzione la Commissione unanime volle rilasciata alla nuova deputazione amministratrice con la disposizione contenuta nell'articolo 52 del progetto di Statuto.

Altra grave questione più dell'altra dibattuta in seno della Commissione è quella che scaturì spontaneamente dalla istituzione dell'ufficio di sopraintendente con funzioni sanitarie ed amministrative insieme. Fu detto, da alcuno, ben inteso, che questo funzionario deve essere un medico chirurgo, quali titoli speciali di preferenza egli deve avere di medicina o di chirurgia? deve essere più medico che chirurgo, o più chirurgo che medico?

E su questo punto fu lunga e vivace la disputa. Troncata con una votazione per la quale prevalse a maggioranza di voti il concetto della specialità in chirurgia, fu riaccesa nella successiva adunanza, essendo venuto a resultare che erroneamente era stato affermato, fra le altre argomentazioni, essere lo spedale di Lucca diretto da un Chirurgo, mentre lo è fatto da un medico e ritenendosi che la deliberazione già presa fosse fondata sopra erronei dati di fatto, dopo una nuova discussione, fu posta nuovamente ai voti con resultato identico a quello avuto precedentemente, essendosi astenuti il sig. Avv. Mario Billi, il quale in una adunanza successiva dichiarò poi di uniformarsi al voto della maggioranza, essendo rimasto solo dissenziente il sig. Ing. Targetti. A questi, quale sostenitore della tesi contraria a quella della maggioranza, lo scrivente, dalla benignità dei colleghi nominato all'ufficio di relatore della Commissione, richiese un sunto per scritto

delle sue argomentazioni, al che gentilmente avendo aderito il sig. Ing. Targetti, queste sono state letteralmente trascritte nella presente relazione, affinchè chi ha da farsi un criterio suo proprio sulla questione abbia sott'occhio le argomentazioni *hic et inde* addotte.

Il Prof. Lustig in quella parte della sua relazione nella quale ha suggerito le riforme da introdursi nel servizio Sanitario del nostro nosocomio, rispetto all'ufficio di sopraintendente o Direttore, che dir si voglia, così si è espresso:

« Il Direttore dello Ospedale deve possedere titoli spe-
« ciali d'igiene. A lui spetta l'alta sorveglianza igienica
« disciplinare e non può occupare altre cariche come si
« richiede da altri ospedali, salvo, in caso di bisogno,
« nello Ospedale stesso quello di medico primario di uno
« dei turni medici. »

Su questo punto della relazione Lustig si aprì la discussione. Reso il dovuto omaggio alla competenza e dottrina del relatore, sembrò a qualcuno dei componenti la Commissione che se in tesi generale od astratta poteva dirsi più confacente ai bisogni di uno ospedale l'avere un direttore fornito di speciali titoli d'igiene ed a cui dovesse spettare l'alta sorveglianza igienico-disciplinare senza cura di ammalati, come si è fatta nell'Arcispedale di S. M. Nuova, dal momento che nel caso speciale questa massima non poteva trovare le sua applicazione, attesa la importanza secondaria del nostro istituto e al direttore era pur necessario che fosse anche affidato uno dei turni, dovesse riescire indifferente ai fini dell'assistenza ospitaliera che il Direttore fosse medico anzichè chirurgo, o chirurgo piuttosto che medico e che il criterio da adottarsi nel decidersi a una preferenza dovesse essere quello

di sopperire nel migliore modo possibile ai bisogni locali. E questa opinione era fondata sulle seguenti osservazioni:

L'Ospedale di Prato è certamente nel numero di quelle Pie istituzioni che possono assumere una certa importanza sia per l'entità patrimoniale di cui dispongono, sia per il numero e la qualità dei benefizi che hanno la possibilità di arrecare. Non può dirsi però che fino ad oggi il nosocomio di Prato abbia raggiunto quel grado di reputazione alla quale forse altri minori istituti congeneri hanno potuto pervenire.

E chi dal numero dei letti che normalmente sono occupati volesse arguire alla importanza dello ospedale dal lato medico cadrebbe in errore, alla pari di chi volesse accordare importanza a quel nosocomio dal lato della chirurgia nel vedere l'armamentario chirurgico, come ebbe a notare il Lustig, anzichè no ben fornito.

Il carattere che da gran tempo si è lasciato assumere a quello istituto è più quello di asilo che di vero ospedale; e ciò debbasi attribuire a una larghezza forse soverchia nelle ammissioni; debbasi ascrivere alla mancanza di un sufficiente sviluppo a quella che è sempre preferibile cura e che si fa mercè l'assistenza a domicilio; debbasi imputare al difetto di istituzioni, nelle quali possa darsi ricovero non ai pochi, ma ai molti che, affetti da malattie incurabili, dalle cure ospitaliere non possono attendere ulteriormente il rimedio ai loro mali, il vero è che se non il maggiore, certo un non piccolo contingente dei degenti nello Ospedale di Prato, è dato dai cronici che fanno parte della sezione medica, come nella sezione medica si ricoverano gli attaccati di malattie acute.

Non è logico dunque dalla sola rilevanza del numero dei letti occupati inferirne che la spedalità medica nel

nostro nosocomio è elevata e che, a differenza di altri spedali, in quello di Prato i Comunisti vi accorrono largamente anche per le malattie mediche.

Pur troppo in alcuni nosocomi, nei quali non si esercita un rigoroso controllo nelle ammissioni, affluiscono, specialmente in certe epoche dell'anno, numerosi gli ammalati di malattie mediche che vanno ad occupare tanti letti nella sezione medica.

I cosidetti *piliers d'Hôpital* sono stati ognora e da per tutto una piaga delle più dolorose. Ebbene dal solo fatto che nella sezione medica rilevante è il numero dei letti occupati, legittimamente potrà dedursi che un ospedale abbia a preferenza del chirurgo il carattere medico?

Che d'altra parte i resultati ottenuti nella sezione chirurgica del nostro nosocomio sieno stati tali da conferire alla pia istituzione lustro e prestigio, non crediamo che possa dirsi così facilmente; sarà dipeso dalla mancanza di un ambiente dove potere degnamente operare, se ad eseguire certe operazioni non si è voluto arrischiarsi; sarà provenuto da quella imperfetta organizzazione dei servizi sanitari, per la quale l' ospedale non avendo un personale proprio ha dovuto ricorrere ai medici condotti e questi, specialmente i chirurghi, notò il Lustig, non hanno potuto affezionarsi alla pia casa, sapendo che non poteva esservi unità d' indirizzo nel curare e che la responsabilità delle operazioni non spettava che in minima parte a loro, perlochè hanno considerato il servizio dello ospedale come secondario; sarà stato in conseguenza di altre cause a noi ignote e indipendenti sì dalla volontà che dalla abilità di quegli egregi sanitari, per cui il servizio chirurgico non ha raggiunto quel grado di utilità che sia per la Pia Opera come per il paese era lecito ri-

promettersene, sta in fatto che quando si tratta di operazioni di una certa importanza i comunisti preferiscono di ricorrere ad altri spedali, che vivo è sentito nel paese il bisogno di una riorganizzazione del servizio chirurgico, che tutti, fautori del Direttore medico e fautori del Direttore chirurgo sono concordi nel ritenere opera saggia e atta ad assicurare la coscienza di tutti l'occuparsi, sia in un modo, sia in un altro a restituire il turno chirurgico nel nostro Ospedale a quel grado cui deve assurgere per l'utilità della Pia istituzione e del paese.

Ma se da un lato quella assoluta prevalenza del carattere medico che si è voluto dare al nostro ospedale non è basata sopra dati sicuri e convincenti, se dall'altro al servizio chirurgico non fu dato quell' impulso, mercè il quale in altri spedali si sono potuti avere splendidi resultati, come è che potrà dirsi essere più conveniente per l'ospedale di Prato l'avere un Direttore medico, mentre per i servizi medici non vi sono speciali occorrenze, e non un Direttore chirurgo, quando da tutti è desiderata una trasformazione nel servizio chirurgico?

Mano a mano, devesi aggiungere, che il principio della assistenza a domicilio andrà ad acquistare nel campo della beneficenza quel posto che per ragioni morali e di affettività e per motivi d'indole scientifica gli è dovuto, e i voti della legge sulle istituzioni di pubblica carità verranno ad essere esauditi, la spedalità medica andrà gradatamente a decrescere e gli ospedali assumeranno la loro vera missione che non è quella di ospitare ognuno che sia derelitto, di soccorrere la inferma vecchiaia e di dare asilo a chi niente più ha ormai da sperare dai soccorsi della scienza, ma di prestare il soccorso, offrendolo prontamente, in ogni disgraziato accidente, nei casi di

vera necessità, in quelle speciali contingenze nelle quali non è dato di poterlo altrove ottenere, quando colpito da improvviso infortunio o assalito da morbo violento il povero ha pure egli il diritto di ritrovare nell'opera illuminata dello scienziato e in un luogo dove i mezzi di assistenza non fan difetto, quella probabilità della propria salvezza che se è dato possa avere il ricco, sarebbe inumano dovesse negarsi al povero.

Negli ospedali ora più notevoli per l'attività scientifica che vi ferve in continuo aumento, in quelli che si è cercato di restituire alla vera missione dei nosocomi, ogni divergenza di ordine meramente scolastico, ogni distinzione che attenga a considerare nella scala dello scibile medico più elevato il grado del medico di quello del chirurgo è definitivamente scomparsa; e se pure in alcuni la spedalità medica è in media superiore alla chirurgica, chirurgia e medicina vivono di pari dignità e di eguale prestigio in codesti nosocomi, alcuni dei quali se poterono eccellere e guadagnare in lustro ed importanza, più lo devono alle vittorie che furono riportate nei turni chirurgici, che alle cure benanco splendide eseguite nelle sezioni mediche.

Lo che fece dire fino da alcuni anni or sono al dottissimo autore della *Carità Ospitaliera in Toscana* « che « l'assoluta potenza di uno spedale, ciò che ne costituisce « il nerbo, la fama *e la vera utilità* è la presenza in esso « dei più valenti operatori di chirurgia e la facilità del « loro soccorso per ogni sopravveniente emergenza. »

Ma queste osservazioni non possono andare disgiunte da un'altra; nel caso nostro gli interessi dell' Opera Pia devono altresì coonestarsi nel migliore modo possibile a quelli più generali e non meno importanti del paese. Le

Opere Pie in massima non devono limitare la loro benefica influenza al ristretto ambito delle quattro mura entro le quali vivono, ma devono irradiare i benefizi di cui sono capaci quanto più latamente sia loro consentito: così facendo esse non fanno che applicare quel principio naturale che vuole la giusta retribuzione del bene ricevuto, il ricambio del bene col bene e della utilità con l'utilità. Dalla carità paesana trassero vita e alimento le Opere Pie; esse devono rendere al paese nel quale esistono quel maggiore benefizio che loro sia possibile di recargli. Fra l'Ospedale Misericordia e Dolce e il Comune di Prato più speciali ancora sono i rapporti per i quali l'uno è all'altro legato: il Comune per il motuproprio Sovrano del 6 Luglio 1833, deve annualmente supplire all'ammanco che si verifichi nel bilancio del Pio istituto, quando le sue rendite patrimoniali non sieno state sufficienti a compensare con l'entrata la spesa. È dalle tasche dei contribuenti, che il Comune toglie ciò che è tenuto a passare all'Ospedale per pareggiare il bilancio annuale; ed è giusto che ogni maggiore vantaggio per i contribuenti stessi cerchi il Comune di ritrarre dalle riforme da attuarsi nel Pio istituto, senza però che debbano venire a scapitarne i suoi supremi interessi, senza che si debba venire meno alle esigenze di quei servizi che sono diretti a farne valere lo scopo.

Se per l'interesse del paese è vivamente reclamata l'opera di un chirurgo di grido il cui nome, la cui fama siano tali da tranquillizzare ogni cittadino che si trovi nel caso di sottoporsi al ferro del chirurgo e da arrestare quella tendenza incessante a ricorrere ad altri Ospedali nei casi nei quali vi è bisogno di farsi operare, imponendo al Comune rimborsi di non lievi spedalità che si risolvono

poi in un nuovo aggravio alla classe dei contribuenti, perchè non stabilire che l'ufficio di Sopraintendente dell'Ospedale debba essere conferito ad un chirurgo e con un conveniente stipendio da attribuirsi all'ufficio, accapararsi l'opera di un valente operatore, che rechi lustro al Pio luogo, ne rialzi le sorti ed assicuri ad un tempo con il suo valore, che in ogni disgraziato accidente che abbia ad accadere nel Comune, alla prontezza del soccorso corrisponderà la valentia di chi è chiamato a prestarlo?

Ma a questo che è facile e piano ragionamento non si adattano i fautori di ben diverso sistema; se così può anche farsi nell'interesse del paese non è detto che a questo non possa provvedersi in altri modi, mentre così non si gioverà mai alla Pia istituzione, essi dicono, nella quale anzi verrebbe a introdursi tale un sistema nei servizi sanitari da essere semplicemente mostruoso.

Noi, con tutto il rispetto a chi professa contraria opinione, non la sappiamo vedere questa mostruosità del sistema, non sappiamo scorgere come si attenti all'arca santa della scienza e si possa commettere un sacrilegio quando, date le condizioni nelle quali si trova, il nostro Spedale, di fronte all'impossibilità di accostarsi a quello che sarebbe più perfetto, che costituirebbe l'ideale fra i sistemi diversi, di potere affidare cioè l'ufficio di Sopraintendente a un igienista esclusivamente dedicato alle mansioni direttive senza cura di ammalati, nè medici, nè chirurghici, nella necessità che la Direzione sia affidata ad uno dei primari, a tale ufficio si scelga un chirurgo piuttosto che un medico.

Noi vedremo più tardi che i principî generali della scienza non vengono ad essere offesi col Direttore chirurgo, che i più moderni postulati della igiene e della

batteriologia possono trovare la loro applicazione anche col Direttore che sia più chirurgo che medico, che non contrasta a nessuna ragione di utilità nosocomiale la riunione dei due uffici di Direttore e di chirurgo primario in una sola persona. Frattanto diremo che ci siamo dati ogni più diligente cura di vedere se rispetto a qualche altro Spedale la questione fosse stata posta e risoluta; e dalla relazione *Caravaggio* sullo Spedale di Siena siamo andati a quella dell'*Orso* sullo Spedale di Pistoia, a quella *Pantalconi* sullo Spedale di Santo Spirito di Roma, a quella del *Montauto* sull'Arcispedale di S. M. Nuova di Firenze, ai lavori preparatorî per la riforma dello Ospedale di Lugo, a quelli dovuti all'*Orsolini* per la riforma dei servizi sanitari nello Ospedale di Lucca, e abbiamo consultato riviste e monografie e non abbiamo trovato nulla in proposito.

Solo nel 1895 il Prof. *Simi*, nel suo bollettino d'oftalmia prendendo pretesto delle riforme che si stavano attuando nel nosocomio di Firenze, scrisse una serie di articoli abbastanza notevoli, nei quali la questione viene posta solamente senza che venga però risoluta. Più recentemente il Prof. *Pugliesi* medico primario nello Ospedale di Lodi in un suo scritto *Sull'ordinamento interno di un ospitale*, pubblicato nella *Rivista di Beneficenza* anno 1897 n. 12, si propone la questione; « dato cioè, egli dice, che sia rivestito della carica di direttore uno dei primari deve essere questi un medico, o un chirurgo? » E anche per il Pugliesi la questione è, come sogliono dire i legali, broccardica, tante ragioni vi sono in favore di una tesi quante ve ne possono essere in favore dell'altra, ma ambedue sono egualmente rispettabili senza che possa dirsi più assolutamente vera l'una, meno scientifica l'altra; il cri-

terio della preferenza deve dunque ritrovarsi nelle condizioni speciali dell'ente e in quelle dell'ambiente nel quale esso è chiamato a esercitare le sue funzioni.

Ma è d'uopo a questo punto rendersi conto delle ragioni che si adducono in contrario per poter poi portarvi sopra la nostra modesta critica: ed è ora il nostro egregio collega Ing. Targetti che parla: « In un Ospedale dove « si *accolgono egualmente* ammalati di malattie mediche « come chirurgiche è regola generale che il Direttore, « quando non è un igienista esclusivamente dedicato a « tale ufficio, sia uno dei medici primari; e non uno dei « chirurghi primari. Questo principio trova la sua giusti- « ficazione nel fatto che in un tale Ospedale la spedalità « medica è sempre almeno doppia di quella chirurgica, « e soprattutto nella considerazione che la chirurgia non « è che una filiazione della medicina, consistente in una « speciale tecnica curativa di certe malattie; sicchè il « chirurgo, il cui campo scientifico è ormai ristretto, male « può assumere delle funzioni direttive, tali cioè da rap- « presentare l'applicazione dei principî più generali della « scienza.

« Invece queste funzioni sono naturalmente devolute « al medico, il quale nell'esercizio del suo turno si trova « già ad essere consigliere e guida del chirurgo, coll'in- « dicargli l'atto operativo quando dalla osservazione pro- « pria, dalla sperimentata inefficacia delle cure, lo vegga « sola risorsa: per il quale l'applicazione delle norme « igieniche, *unica funzione tecnica* di un direttore di Ospe- « dale è già mezzo principalissimo nel proprio esercizio « professionale e non accessorio come lo è per il chirurgo; « il quale infine si trova collocato più in alto nella scala « dello scibile medico, appunto perchè il suo tempo non

« è come per quello, assorbito in buona parte nell'eser-
« cizio di una facoltà materiale.

« È quindi naturale che quando a questa regola gene-
« rale si deroghi ne derivino: una *insufficenza della di-
« rezione* per mancanza di tempo e di attitudini in chi
« la regge: un disequilibrio nell'andamento dell' Ospedale,
« per la maggiore importanza che indebitamente verrebbe
« data al turno chirurgico di fronte a quelli medici: e,
« peggio ancora, una preferenza nei mezzi curativi chi-
« rurgici che si risolverebbe *in una vera mala cura.*

« Se pure non avvenga talvolta che questo chirurgo
« Direttore, preoccupandosi più che del bene dell' Opera
« Pia della propria carriera (nè lo statuto può supporre,
« che per tutti un tale ufficio ne rappresenterà l'apogeo),
« trascuri di proposito ogni elemento di buon andamento
« dell' Ospedale e cogli altri anche la cura dei piccoli
« mali chirurgici, miseria e tormento dei poveri, che non
« portano fama all'operatore; per limitare la propria at-
« tività, praticamente insindacabile, ai pochi laboriosi casi
« difficili, atti a costituirgli titoli scientifici, creandone ma-
« gari; perchè nulla vi è di più pericoloso di un intra-
« prendente chirurgia non alleata alla più alta ed illu-
« minata medicina. Mentre il buon andamento dell' Ospe-
« dale (prezioso titolo che il medico più egoista vorrebbe
« ben procurarsi) non avrebbe per lui, chirurgo, valore
« alcuno, perchè sarebbe ben sicuro di non essere mai
« chiamato, fuori che a Prato a dirigere.

« Ma che la *massima generale* del direttore medico sia
« giusta nessuno nega; è quindi solamente questione di
« vedere se essa possa subire qualche eccezione, e se per
« il nostro Ospedale esistano motivi così gravi da farne una.

« Dovrebbero essere ragioni tecniche più riposte di

« quelle, che anche ai non tecnici persuadano della giu-
« stezza della regola generale: e, perchè potessero valere
« a coprire la responsabilità di un corpo non tecnico,
« occorrerebbero almeno un parere conforme di compe-
« tenza tecnica indiscutibile, l'esempio di altri Ospedali
« simili per importanza e per scopo al nostro, nei quali
« una tale eccezione fosse stata fatta.

« Ebbene, un giudizio competentissimo la Giunta Comu-
« nale se lo è procurato nella relazione del Prof. Lustig,
« e questa sostiene la necessità assoluta di un direttore
« medico: e si ammette che il parere di una facoltà, unico
« appello ragionevolmente ammissibile, debba resultare
« uguale tanto che sia una perdita di tempo il procu-
« rarselo. Esempi come quelli che si richiederebbero non
« si sono trovati, perchè, prendendo gli Ospedali più im-
« portanti diretti da chirurghi, troviamo che l'Ospedale
« di Massa accoglie annualmente circa 300 ammalati nella
« sezione chirurgica e 150 nella medica; e la parte che
« viene fatta alla medicina, oltre che da tali cifre, resulta
« anche dai resoconti dell'Ospedale, dove è relegata in
« una pagina la relazione dell'andamento del turno me-
« dico; troviamo che l'Ospedale di Pontedera accoglie in
« media (secondo l'ultimo resoconto quinquennale) 120 am-
« malati di malattie chirurgiche e probabilmente un mi-
« nore numero di malattie mediche: contro i 1200 am-
« malati che accoglie in media l'Ospedale di Prato, 800 nel
« turno medico e 400 nel chirurgico.

« Questi Ospedali sono infine di importanza minima
« se non come infermerie chirurgiche che completano il
« servizio medico fatto dai medici condotti a domicilio,
« mentre al nostro Ospedale i comunisti per uso secolare
« occorrono largamente anche per le malattie mediche,

« come avviene a Lucca, ad Arezzo ed in cento altri
« Ospedali, dei quali mai si è sognato di affidare la di-
« rezione ad un chirurgo.

« Contro considerazioni dettate dalla più semplice lo-
« gica, contro l'unico parere tecnico dato con piena co-
« gnizione di causa e confortato dalla presunzione che
« un parere superiore sarebbe identico, contro il portato
« dell'altrui esperienza, cosa resta a consigliare una so-
« luzione diversa?

« L'affermazione che in Prato il servizio chirurgico sia
« più deficiente che non quello medico, e quindi la pre-
« sunta opportunità di prendere la presente occasione per
« portare a Prato un chirurgo di grido.

« Supponiamo per un momento che tale affermazione
« sia esatta, e la conseguenza desiderabile. Ne risulte-
« rebbe che nel riformare uno statuto, nel fare cioè una
« opera destinata, almeno nella mente di chi la compie,
« alla più lunga durata, a sopravvivere ad uomini e cir-
« costanze, si darebbe ad una questione capitale una so-
« luzione sconsigliataci dalla logica, dalla scienza, dalla
« sperienza, solamente per provvedere insieme senza mag-
« giori spese ad un bisogno dell'oggi che non sarà quello
« di domani. Unica conseguenza logica di una tale pre-
« messa sarebbe invece quella di aumentare semplice-
« mente lo stipendio del chirurgo primario, in modo di
« assicurarsi il concorso di un chirurgo di fuori.

« Studiare basandosi su dati e fatti positivi lo stato
« attuale della chirurgia in Prato, per dedurne se in vista
« di quanto sopra è detto, debbasi al chirurgo primario
« fissare uno stipendio più o meno alto, sarebbe opera
« saggia, atta a assicurare la coscienza di tutti, ma do-
« vrebbe da noi farsi dopo, perchè non ne potrebbe mai

« conseguire nessuna variazione nell'ufficio del Direttore.
« E se per deficenza di tempo o per altre ragioni lo si
« credesse opportuno, questa indagine potrebbe essere
« lasciata alla futura Deputazione amministratrice del-
« l'Opera Pia alla quale spetta già la nomina dei sani-
« tari, e che in tal caso ne fisserebbe anche gli stipendi.

« Del resto, come su tale questione, nemmeno è il caso
« di intrattenersi su tanti altri gravi inconvenienti ine-
« renti all'ufficio del Chirurgo-Direttore e alla maniera
« di disciplinarlo, nè sui bisogni cui non provvede, nè in
« genere su tutti i rilievi particolari che si potrebbero
« fare, perchè inutile invocarli a sostegno di una tesi,
« che tanto bene si fonda sulla più semplice applicazione
« di principii affatto generali. »

Sopra queste ragioni il nostro collega Ing. Targetti fondava la sua opinione in favore del Direttore medico, e noi ci permettiamo di fare qualche breve osservazione all' intento di dimostrare che codeste ragioni non sono troppo valevoli.

Della prevalenza della spedalità medica sulla chirurgica abbiamo parlato di sopra ed abbiamo veduto se e come possa dirsi che questa prevalenza esiste e come possa prevedersi, che in ogni modo, se pure prevalenza vi sia, debba in un tempo non lontano venire a cessare. Ma a prescindere che l'argomento del numero dei malati e quello della loro permanenza nell'ospedale non sono argomenti affatto attendibili, in quanto sono desunti da due fatti meramente accidentali che non possono influire sulle qualità di chi è proposto a sorvegliargli; a tacere che posto anche che in media la spedalità medica venga a superare la chirurgica, non è per questo che possa dirsi che l'assistenza alla prima richieda più lumi che

l'assistenza alla seconda, e quello che a noi non persuade affatto, e in sul principio ci siamo andati con la sola scorta del buon senso, si è che la chirurgia, che è una filiazione della medicina, sia una speciale tecnica curativa di certe malattie e non altro. Noi abbiamo sempre professato, da profani che siamo, un grande rispetto verso questa che dicevamo scienza positiva, più positiva dell'altra che sarebbe la madre sua, la sua protettrice, la sua ispiratrice. Ma siamo voluti andare a dimandarne qualche cosa a chi poteva dircelo senza durare gran fatica, e ci è stato risposto che la chirurgia non è solamente una tecnica curativa, ma è una scienza scrutatrice delle malattie, come lo è la medicina, che applica certi tecnicismi a certi particolari morbi.

Dal momento che la chirurgia non è più considerata come arte, ma come arte e scienza, non torniamo a distinzioni inopportune fra scienza e arte, scienziati ed esercenti.

La scienza è una ne può pretenderne il monopolio nè quello che maneggia il termometro nè quello che mena il coltello; le due categorie di fatti speciali su in alto si confondono e si riuniscono nella scienza che è una. La distinzione fra medico e chirurgo, ci si diceva, e non vogliamo far passare per nostri argomenti che nostri non sono, risalendo ai principî generali non è che scolastica ed i mezzi stessi di indagine che adopera il medico sono gli stessi che adopera il chirurgo per stabilire il suo diagnostico. E quando si accenna alla ristrettezza del campo che è riservato al chirurgo di faccia a quello del medico, si dimentica che ogni giorno sul secondo va guadagnando il primo, le più belle pagine della moderna chirurgia essendo quelle che furono scritte sul terreno invaso alla

medicina pura. Perchè dunque il medico possa assumere funzioni direttive di uno spedale e il chirurge no, noi non sappiamo ancora vedere.

Quelle funzioni si dice sono più naturalmente devolute al medico, perchè questo nel suo turno si trova già ad essere consigliere e guida del chirurgo coll' indicargli l'atto operativo. Ma questo avveniva nel tempo remoto, quando la chirurgia era considerata solo come arte ed era il medico che ne ordinava l'intervento; oggi, lo ripetiamo, la chirurgia è arte ed è scienza e non vi è chirurgo che si presti a fare da semplice manuale al medico, potendo tanto bene quanto il medico stesso, se non gli fa difetto la possa, assurgere all'applicazione dei principî generali. Sarebbe addirittura strano che tutti i malati di malattia chirurgica dovessero passare per la trafila medica prima di giungere ad avere una cura efficace; quanto tempo prezioso non perderebbero e con quale e quanto pericolo per la loro salute?

Quelle funzioni, si aggiunge, sono meglio affidate ad un medico rigido osservatore delle norme igieniche, che per lui sono mezzo principalissimo nel proprio esercizio, mentre per il chirurgo sono un mezzo accessorio. Qui si comincia ad esagerare, diciamo noi, e non ci è bisogno di essere scienziati per comprenderlo. Basta vedere di quante cure speciali circondi il chirurgo l' esercizio dell'arte sua, come i suoi atti voglia compiergli in un apposito ambiente, come si studi di prendere infinite precauzioni, come diventi minuzioso, scrupoloso nell'osservare le norme dell' igiene.

È solo a patto di essere un rigido osservatore delle norme igieniche che il chirurgo può assicurarsi del buon esito delle sue applicazioni tecniche e un chirurgo che

non avesse seri e profondi studi di materia igienica e non si curasse di servirsene, dovrebbe dirsi che non avesse compresa l'entità scientifica della sua missione o che non sapesse bene esercitare l'arte sua.

Ma vi ha di più; si dice: La direzione affidata ad un chirurgo sarebbe una direzione insufficiente, creerebbe un disquilibrio nell'andamento dello spedale per la maggiore importanza che verrebbe indebitamente data al turno chirurgico di fronte a quello medico e peggio ancora una preferenza nei mezzi curativi chirurgici, che si risolverebbe in una vera mala cura.

E non è poco se vero, ma ce ne è dell'altro ancora. Il Direttore Chirurgo più amante di fare carriera che dell'interesse dell'Opera Pia, trascurerebbe di proposito ogni elemento di buon andamento dello Ospedale, e con gli altri la cura dei piccoli mali chirurgici che non portano fama all'operatore, per dedicarsi ai pochi casi difficili atti a costituirgli titoli, magari anche creandone. Dicevamo poco fa: qui si comincia ad esagerare; ora nella esagerazione ci sembra siavi un *crescit eundo*.

A parte il disquilibrio nell'andamento dell' Ospedale per la prevalenza del turno Chirurgico sul turno medico, che questo è tale un argomento che si ritorce dicendo che se il Direttore sarà medico, si darà più importanza al turno medico che al chirurgico, arrecando ugualmente uno stesso danno, ma come è che si può dare così facilmente corpo alle ombre, creare dei sospetti immaginari e forse anco ingiuriosi, elevare a regola quello che non è ammissibile neppure come eccezione, parlare di male cure, di vie seminate di cadaveri, da chi vuol far carriera e vuole raggiungere la sua meta? Questi ce lo perdoni l'egregio collega, sono tali argomenti che non possono meritare la nostra

considerazione. Molti sono gli Ospedali nei quali l'ufficio di Direttore è affidato a un chirurgo, e in Toscana e nelle Romagne specialmente, eppure nessuno ha mai neanche sognato di sospettare che in quei nosocomi venga data una preferenza ai mezzi curativi chirurgici, che si risolva in una mala cura, e mai si sono uditi lamenti o per difetto di assistenza medica o per applicazione di metodi curativi intesi più a criteri chirurgici che medici. Non è poi lecito l'immaginarsi un direttore medico più coscienzioso di un direttore chirurgo; questo è un voler creare degli individui per il proprio uso e consumo e le questioni di coscienza tutte particolari e soggettive, non devono mescolarsi in questioni di indole oggettiva e generale.

E poi o che la mala cura non la può fare il medico quanto il chirurgo? se il chirurgo la farà precipitando nella applicazione di certi tecnicismi curativi, il medico la potrà fare indugiandosi nella applicazione di altri ben diversi, e ritardando l'azione dei primi che sarebbe urgentemente indicata a preferenza dei secondi, potrà fuorviare la cura dai concetti secondo cui dovrebbe guidarsi.

Quanto poi al preconcetto che il chirurgo non veda davanti a sè che la propria carriera e che pur di arrivare alla sua meta non guardi ai mezzi di cui si vale e ponendo la sua ambizione al di sopra di ogni sentimento di umanità, trascuri i piccoli mali per dedicarsi ai casi gravi, magari creandone, noi diremo che questo argomento di indole meramente ipotetica non risolve la questione di fronte alla possibilità che anche il medico intraprenda delle cure di casi gravissimi, al cui esito egli potrà tenere per formarsi dei titoli, trascurando quelle piccole malattie mediche che sono le più frequenti e la cui cura non lo farebbe avanzare di un grado nella sua

carriera. Le sue ambizioni le può e le deve avere il medico come il chirurgo, ma tutti e due possono però proseguirle senza venire meno a quei doveri più imperiosi che sono imposti dalla onestà.

In quell'argomento poi del nostro collega che si concreta nella opinione che per il chirurgo il buon andamento dell'Ospedale non possa mai costituire un titolo, perchè fuori di Prato non troverà altri spedali da dirigere, noi non ritroviamo che una singolare petizione di principio per la quale, mentre si sta discutendo se in genere la Direzione di uno spedale possa affidarsi ad un chirurgo, con la nuda affermazione che un chirurgo sarebbe ben sicuro di non essere chiamato fuori che a Prato a dirigere ospedali, si dà così per dimostrato ciò che invece devesi dimostrare.

Un egregio e dotto medico, cui ci rivolgemmo per consiglio in questa grave questione e che di ospedali se ne intende assai e non è di coloro che pontificano venticinque ore del giorno in mezzo alla sacra riverenza degli accoliti, ci scriveva in risposta ad una nostra lettera, nella quale gli tenevamo parola degli obietti che si muovevano alla nostra tesi, queste testuali parole, che teniamo ad onore poter qui riprodurre — ivi — « Il capo di uno spe-
« dale deve essere un Igienista soprattutto e deve avere
« attitudini direttive e capacità amministrative; se tali
« qualità si trovano in uno che nella scienza si è appli-
« cato con preferenza agli studi medici bene, ma sarebbe
« ugualmente bene se tali prerogative si trovassero in
« chi ha dato la preferenza agli studi ed alla pratica chi-
« rurgica. Nel dibattito sulla preferenza da darsi a un
« medico piuttosto che a un chirurgo, vengono addotti
« tali argomenti da far credere ora che il chirurgo non

« sia altro che un maneggiatore meccanico di coltelli bene
« affilati, ora uno scienziato tutto assorbit onelle alte idea-
« lità scientifiche e perciò nel primo caso per difetto, nel
« secondo per eccesso, incapace di dirigere uno spedale.
« Mi pare che questo giudizio pecchi di precisione e de-
« rivi per riflessione dal considerare obiettivamente un
« particolare medico o un particolare chirurgo.

« Si può curar bene una polmonite e amministrare male
« un patrimonio nella stessa guisa che si può aggiustar
« bene una passività e male una gamba rotta. Dunque vi è
« qualche cosa di più, o almeno di diverso, nelle qualità di un
« direttore di spedale e questo di più o diverso può trovarsi
« in un medico come in un chirurgo. Dare la preferenza
« al medico piuttosto che al chirurgo è antilogico e con-
« trario alla moderna eguaglianza scientifica. I chirurghi
« non sono più i *barbieri* del medio evo, come i medici
« non son più gli intolleranti *Barbassori* delle antiche
« facoltà di medicina. Dubitare che l'uno possa sopraffare
« l'altro perchè è proposto alla Direzione dello ospedale
« è recargli ingiuria, che doventa gravissima quando si
« manifesti il sospetto che ne possa derivare una *mala-*
« *cura*. Se fino ad ora i Direttori degli ospedali sono
« stati *forse* in maggioranza medici, è derivato dal fatto
« che la chirurgia non aveva ancora conquistato il posto
« glorioso che ha oggi, da che i chirurghi da tagliatori
« di carne si sono fatti ogni giorno più scienziati e alla
« abilità manuale hanno congiunto le vaste cognizioni
« igieniche nelle quali sono a paro dei medici.

« Di contro alla massima generale che io chiamerei
« Massima storica del Direttore medico si potrebbe invo-
« care fino a pochi anni sono la massima generale di
« un Direttore ecclesiastico. Il Direttore di uno ospedale

« era quasi sempre un Canonico. E questo perchè gli
« spedali avevano un'impronta religiosa. Ora la impronta
« è scientifica la quale, affinandosi sempre più, è giunta
« alla sintesi della Igiene. Ora il Direttore è un igienista;
« che importa se medico o chirurgo? Riferirsi al giudizio
« di una *facoltà* va benissimo, ma cosa potrà questa dire
« più di quello che in nome della logica serena senza
« preconcetti e senza passioni è stato detto più sopra?

« Nella sala del Tribunale di Venezia dopo uno fra i
« tanti commoventi errori giudiziari fu scritto: *Recordeve*
« *del povero Fornaretto.* In testa alle relazioni e ai giu-
« dizi sopra argomenti simili al nostro, vorrei che fosse
« scritto l'esclamazione dolorosa di Figaro: *A quella cat-*
« *tedra ci voleva un matematico, la dettero a un bal-*
« *lerino* ».

Dopo questo autorevole giudizio noi dichiareremmo chiusa per parte nostra la discussione, se non ci rimanesse l'obbligo di dare una risposta a un ultimo ragionamento del nostro egregio collega.

Supposto, egli dice, che il bisogno di migliorare in Prato il servizio chirurgico vi sia, e che l'occasione che ci si presenta di portare a Prato un chirurgo di grido debba afferrarsi, perchè non si può lasciare ad un medico la direzione dello ospedale, che così bene gli si attaglia, e affidare ad un primario il turno chirurgico, elevando lo stipendio di questo primario fino al punto di attrarre anche i valenti nella chirurgia a concorrere a questo ufficio? E poichè il tempo stringe, egli dice, lasciamo questo compito alla futura Deputazione alla quale spetta la nomina dei sanitari e che in tal caso potrebbe fissare per quell'ufficio il relativo stipendio. Dispensandoci dal rilevare come con un siffatto argomento il nostro collega

più o meno viene a trovare giusto quanto noi fino ad ora sostenemmo circa la necessità di migliorare il servizio chirurgico in Prato, noi osserviamo che a raggiungere quella migliore assistenza che si vuole sia fatta ai malati del nostro Ospedale, fu concordemente riconosciuto essere indispensabile elevare lo stipendio del Sopraintendente fino a potere quasi inibirgli l'esercizio privato della professione; già grave è l'onere che per tal modo si impone alla Pia Opera per la rilevanza di questo stipendio. Ora si vorrebbe aggiungere un altro onere non meno grave alla Pia Istituzione con lo attribuire all'ufficio di chirurgo primario tale uno stipendio che possa invogliare i più valenti a concorrere a questo ufficio? E si noti che lo stipendio del Direttore non potrebbe diminuirsi qualora a quel posto venisse chiamato un medico invece di un chirurgo; quasi diremmo che sarebbe necessario elevarlo ancora più per potere assolutamente impedire a quel funzionario le cure private alle quali più facilmente è richiamato un medico di vaglia che non un chirurgo. Ma vi ha di più. Dovendo il Direttore avere l'alloggio nell'Ospedale e restare in questo quasi in permanenza, è questa una disposizione meno utile al medico e più utile al chirurgo, al quale più sovente si prestano i casi che possono reclamare la massima urgenza nell'intervento. Volete che l'obbligo di questa permanenza, l'onere di alloggiare nello ospedale sia imposto oltre che al Direttore che dovrebbe allora essere medico, anche a un chirurgo primario?

Ma in questo caso dovreste ancora più elevare il suo stipendio, ognuno vede con quanto sacrificio degli interessi della Pia Istituzione. Che del resto, se invece della posizione di semplice chirurgo primario potrà offrirsi al sanitario cui dovrà essere affidato il servizio chirurgico

nel nostro ospedale, anche l'ufficio di Direttore o sopraintendente che dir si voglia, creandogli così una condizione più indipendente e più decorosa a un tempo, chi è che non vede che di preferenza accorreranno, per ottenere questo doppio ufficio, quanti fra coloro che amano oltrechè di conseguire una conveniente remunerazione dei propri servizi, la sodisfazione altresì della personale dignità, potranno più facilmente essere in grado di porre a disposizione dell'Opera Pia e del paese il loro indiscutibile valore?

E sulla base di questi ragionamenti la maggioranza della Commissione, dolente che al suo assunto non potesse accedere anche l'egregio collega Ing. Targetti, osa confidare che la tesi da essa adottata al riguardo potrà essere accettata dagli onorevoli consessi cui il progetto del nuovo Statuto dovrà per l'applicazione essere sottoposto.

Ed ora una parola sola circa la soppressione degli uffici di primo o secondo medico primario, e di primo e secondo chirurgo primario, straordinari ed ordinari che siano.

Più volte, ed è inutile ritornarci sopra, noi abbiamo dimostrato in questa nostra relazione come con erroneo criterio si fossero affidati i servizi di assistenza nell'Ospedale ai medici condotti. Per noi l'ufficio di medico condotto è incompatibile assolutamente con quello di medico o chirurgo primario di un Ospedale.

Il principio dell'assistenza a domicilio è in aperto contrasto con quello dell'assistenza ospitaliera, ed un giorno il primo dovrà forse supplantare questo ultimo. Il medico condotto non va quindi distratto dalla sua benefica missione e se gli è consentito il privato esercizio, non potendosi fare altrimenti, dovrà lasciarsi alla sua coscienza

di trovare il modo con cui rendere compatibili i suoi doveri d'ufficio con quelli che gli sono imposti da quella stessa fiducia spontanea che gli viene accordata. Che non gli siano però dati incarichi officiali, con i quali si venga già a legittimare il ritardo che egli possa frapporre all'esecuzione del suo mandato principale e che tanto meno poi gli vengano affidati uffici di assistenza in un ospedale. A parte ogni considerazione personale, sempre parlando nei riguardi meramente oggettivi della questione, è questo il vero modo perchè l'assistenza a domicilio rimanga sempre allo stato di una pietosa intenzione; ed è facile comprendere come ad evitare certe cure a domicilio non lievi, nè di breve durata possa preferirsi di visitare non pochi degli ammalati raccolti in una stessa infermeria, e al più in due, facendo in un'ora per trenta, quello che con la cura a domicilio non si fa in un'ora per cinque.

L'Ospedale di Prato meglio è che debba avere un personale suo proprio, che è del resto il concetto preferibile anche secondo la relazione Lustig, nella quale solo per modo di concessione si parla di affidare certi servizî ai medici del paese che sieno anche condotti.

Ci sembra però che il concetto di un personale proprio dell'Ente sia oggi suffragato da un nuovo ordine di fatti.

È risaputo generalmente come in data recente la Cassazione di Roma in sede penale abbia proferita una sentenza con la quale si fa risalire fino ai componenti il Consiglio Amministrativo di un nosocomio la responsabilità dell'operato dei sanitari addetti al Pio Istituto; la responsabilità la Cassazione la fa germogliare oltre che da un difetto di sorveglianza e da una colposa trascuratezza in chi ha il dovere di invigilare, dalla poca diligenza

adoperata nella scelta quando si tratta di assumere a servizio dell'ente pubblico gl'impiegati sanitari.

E la *culpa in eligendo* che torna a rivivere nel diritto moderno con applicazioni soverchiamente rigorose. È un fatto però che dopo questa sentenza nella quale è riaffermato un principio altamente giuridico, ma paradossale nelle sue pratiche conseguenze, non pochi fra i collegi di amministrazione degli ospedali d'Italia hanno rassegnato in massa le loro dimissioni. Forse la paura sarà stata eccessiva e si sa che la paura è cattiva consigliera, ma noi non abbiamo qui da indagarlo. Questo è il fatto; ognuno lo apprezzi come meglio può piacergli.

Col progetto del nuovo statuto la responsabilità dei servizi sanitari è affidata al Sopraintendente. A questo lo usare ogni diligenza nel suggerire alla Deputazione (art. 14 del progetto) la scelta del personale, e scelto che sia, lo adoperare ogni cautela migliore per sorvegliarlo in ogni suo atto.

Ma come addossare al sopraintendente la responsabilità dell'operato dei sanitari da lui dipendenti, quando egli non abbia potuto neppure esprimere la sua opinione sui criteri di scelta e sulle persone da preferirsi?

Innanzi alla pronunzia della Cassazione di Roma i Consigli di Amministrazione degli Ospedali disertano il posto e si mettono in salvo, e possono avere anche ragione di farlo. Ma il Direttore o Sopraintendente di uno Spedale non può andarsene, discaricandosi così della responsabilità che gli incombe.

E se questa responsabilità il Sopraintendente deve averla intiera ed assoluta, che gli venga almeno concesso, ove se ne offra la possibilità, di dire almeno una parola, di potere dare un consiglio, un suggerimento, di espri-

mere la sua personale opinione circa la nomina agli uffici di coloro, dei quali dovrà più tardi rispondere; ed è questo così ovvio e naturale concetto che non ha bisogno, ci pare, di ulteriore dimostrazione.

E anche per questi motivi, sebbene più di indole secondaria che principale, la Commissione reputò conveniente che degli uffici sanitari sopra detti, così come erano costituiti, venisse disposta la soppressione.

Ed ora, compiuto l'esame delle più gravi e più ardenti questioni, non ci resta a fare che una rapida corsa nel progetto soffermandosi sulle più importanti disposizioni del medesimo.

Con l'articolo 2 l' Ospizio degli Incurabili di fondazione Meucci ed il Pio legato Ramazzotti vengono aggregati all'Ospedale Misericordia e Dolce. Come è detto all'articolo 4 l' Ospizio degli Incurabili si propone il ricovero, l' assistenza e la cura gratuita degli indigenti adulti di ambo i sessi, appartenenti al Comune di Prato, affetti da malattia cronica incurabile, i quali per le tavole di fondazione debbono appartenere alla religione cattolica; il Pio legato Ramazzotti di provvedere, mediante sussidi da accordarsi in corrispondenza dei mezzi dei quali dispone, alla convalescenza degli ammalati che sono licenziati dall' Ospedale. Deve notarsi che rispetto all' Ospizio di fondazione Meucci lo scopo voluto dal benefico testatore non veniva ad essere perfettamente raggiunto.

Ed ecco quanto su questo proposito scriveva in un suo rapporto al Sindaco il Commissario interino dell' Ospedale in data 25 giugno 1896 - ivi - « Non risponde l' Ospizio « degli Incurabili perfettamente allo scopo perchè l'averlo, « il Meucci, destinato a ricoverare gl' indigenti *affetti da*

« *malattia incurabile e cronica* i quali non possono
« per massima essere ricevuti negli Ospedali destinati alla
« cura degli Infermi attaccati da malattia curabile, l'averlo
« voluto entro lo Spedale degli infermi e l'avergli dato
« per amministratori, il Commissario dello Spedale stesso
« e quelle autorità locali che ne avevano la tutela, fa
« concepire che l'Ospizio in parola deve essere un ausi-
« liario, un complemento dell'Ospedale d'infermi, di guisa
« che se sono in esso individui che non possono esservi
« trattenuti, perchè affetti da malattia incurabile, possono,
« quando abbiano gli altri requisiti, ottenere l'ammissione
« all'Ospizio degli Incurabili.

« Invece, quantunque io mi sia dato cura di raccoman-
« dare diversi malati propriamente affetti da malattia cro-
« nica incurabile, licenziati dallo ospedale, ma tuttora
« quivi degenti per non avere chi li soccorra, non è stato
« possibile ottenere nemmeno un posto, sebbene in questo
« anno ne siano già stati conferiti cinque.

« Ho detto poi che non si è mai data esatta esecu-
« zione ad ognuna delle disposizioni del Testamento Meucci,
« unica legge che fin qui abbia regolato il suo Ospizio.
« Ecco ciò che non si è osservato:

« Il Meucci, oltre la istituzione dell'Ospizio degli Incu-
« rabili, fece col succitato Testamento diversi legati per-
« petui di culto, due legati dotali, cioè uno di quattro
« doti di 15 scudi ciascuna per le fanciulle della Par-
« rocchia di S. Frediano in Firenze, ed un legato di
« scudi 40 all'anno a favore delli spedali di Prato da
« distribuirsi a *cura del Commissario di concerto con*
« *l'Infermiere* (oggi Direttore) a quei malati miserabili
« guariti dalle più gravi malattie. Devesi ora notare che
« il Meucci non stabilì per il suo Ospizio il numero dei

« posti, ma disse « ivi » " Il detto luogo pio col mezzo ed
« in correspettività della dotazione annua dovrà pensare
« a tenere fornito i locali e stanze che saranno state
« destinate per tale oggetto, degli occorrenti letti, mobi-
« lia, ecc. Il numero di questi letti sarà determinato dai
« nobili signori sopraintendenti all'Amministrazione del
« medesimo *sulla proporzione della rendita che rimarrà*
« *assegnata per tale stabilimento*, con la spesa occorrente
« per mantenere un letto annualmente occupato da un
« Incurabile. "

« Dispose poi che " se mai si darà il caso che qualche
« incurabile *postulante* avendo i requisiti necessari come
« sopra non potesse avere il posto per mancanza di en-
« trate, in tal caso ancora dovranno rimanere sospese le
« doti, o in tutto o in parte da conferirsi alle fanciulle
« Pratesi come sopra, ed occorrendo le altre da darsi
« per estrazione alla Cura e Popolo di S. Frediano in
« Cestello parimente come sopra, *dovendo in simili cir-*
« *costanze essere sempre preferito l'incurabile.* "

« Ciò equivale a dire — a mio credere — che i beni
« lasciati per la beneficenza sono anzitutto destinati per
« gli incurabili, cioè per l'Ospizio, e che le doti si do-
« vranno solo conferire quando il numero degli incurabili
« stessi sia tale da permettere degli avanzi adeguati.

« Invece non solo le doti sono state sempre conferite,
« nonostante che vi sia stata sempre esuberanza di ri-
« chieste per parte di incurabili, ma vi si è persistito anche
« quando l'Amministrazione è stata costretta, per ripia-
« nare i disavanzi, a tenere vacanti alcuni dei posti già
« stabiliti, come è anche avvenuto or non è molto.

« Credo che nessuno potrà certo sostenere che sia da
« preferirsi la collazione delle doti al ricovero di un

« *infelice* di più, ma in ogni caso a me pare indubitato
« che il benemerito Fondatore dell'Ospizio degli Incura-
« bili, ha pensato anzitutto a questi e lo si rileva in ogni
« parte del suo magnifico Testamento. Fino dal principio
« egli dice: " Penetrato dalla commiserazione per questa
« classe di persone che pure sono miei fratelli e concit-
« tadini, e che *più di tutti gli altri miserabili* hanno
« diritto alla pubblica e privata commiserazione e pietà,
« dispongo " ecc. Quindi sarà un interpetrare rettamente
« la volontà del Pio Fondatore se, compilando lo statuto
« organico dello Ospizio degli Incurabili, si stabilirà che
« il conferimento delle Doti avvenga quando si verifiche-
« ranno avanzi nelle rendite.

« Ho inoltre di sopra accennato ad un legato perpetuo
« di 40 scudi (L. 235. 20) all'anno a favore dell'Ospe-
« dale per distribuirsi a cura del Commissario a quei ma-
« lati guariti dalle più gravi malattie. Siccome il Meucci
« dispose che fintanto la sua eredità fosse rimasta ag-
« gravata dai vari legati vitalizi che aveva lasciati, si
« dovessero tenere sospesi, prima la collazione delle Doti
« e poi, occorrendo, anche il legato suddetto, questo ri-
« mase sospeso (non si comprende perchè a preferenza
« delle doti) per diversi anni. Ma quando nel 1860 ven-
« nero a cessare le ragioni di tale sospensione, anzichè
« corrispondere i 40 scudi allo spedale per lo scopo vo-
« luto dal Meucci si pensò di spenderne soli 7 o 8 per
« somministrare ai malati il cappone per Ceppo e l'agnello
« per Pasqua di Resurrezione senza che per questo si
« trovi alcuna sovrana disposizione.

« Lo spedale della Misericordia e Dolce avrà quindi
« diritto e interesse a reclamare la sodisfazione di questo
« legato, poichè sussidiando i miserabili guariti da gravi

« malattie, mentre si fa opera altamente benefica, si dà
« modo alla Direzione di potere liberare più presto l'Ospe-
« dale da quelli individui che vi si trattengono per man-
« canza assoluta di mezzi necessari al compimento della
« convalescenza. »

Non appena andò in vigore la legge del 17 luglio 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza, per la quale nè il Sindaco del Comune nè gli ecclesiastici possono far parte della Amministrazione delle Opere Pie (e per le tavole di fondazione l' amministrazione dell' Ospizio era anche affidata al Sindaco *pro-tempore* del Comune ed al Vicario *pro-tempore* della Diocesi) l'amministrazione dello Ospizio degli incurabili fu affidata provvisoriamente alla Congregazione di Carità. Questo avveniva nel 1891, e la Prefettura, con officiale del 9 ottobre di detto anno, fece premure alla Congregazione di Carità, perchè entro il termine di un anno, stabilito dall'articolo 95 della legge, fosse compilato lo statuto organico della pia istituzione. Non avendo la Congregazione di Carità ottemperato fino ad oggi alla ingiunzione Prefettizia, parve alla Commissione che in occasione della riforma dello Statuto dello Ospedale dovesse pensarsi ad aggruppare non tanto l'ospizio Meucci, quanto anche il pio legato Ramazzotti allo ospedale Misericordia e Dolce di Prato, per quella affinità di scopi che esiste fra le dette istituzioni, affinità tale e tanta da fare della fondazione Meucci e Pio Legato Ramazzotti due istituzioni che valgono bene a completare ed a rendere più efficace lo scòpo del nostro istituto ospitaliero.

Ritenne la Commissione che non fosse il caso di operare la concentrazione delle dette due fondazioni nella Congregazione di Carità in ordine al disposto degli arti-

coli 56 lettera C e 57 della Legge 17 luglio 1890. A prescindere che l'articolo 54 dispone in genere che non può riportarsi nella Congregazione di Carità l'amministrazione dei fondi di quelle istituzioni che servono a completare ed integrare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento (e questo basterebbe a risolvere la questione), le disposizioni di legge sopra citate non sono applicabili, ad esempio, alla fondazione Meucci.

Se per questa è venuta in ordine alla Legge del 1890 a mancare l'amministrazione e la rappresentanza, non per questo soltanto può subito dirsi che debbasi far luogo al concentramento, occorrendo altresì che l'amministrazione e la rappresentanza non si possano ricostruire *per difetto* di disposizioni nell'atto di fondazione. Ora questo difetto non si trova nel Testamento Meucci avendo egli procurato di aggiungere per ogni soggetto chiamato a formare la rappresentanza dell'Opera Pia una espressione che offrisse da per sè il criterio da seguirsi nel caso di una sostituzione.

Nella parte generale di questa relazione noi ci fermammo ad esaminare la portata delle disposizioni di legge relative alla concentrazione ed all'aggruppamento, e vedemmo che quando la concentrazione non si effettua *ope legis* per il disposto dell'articolo 56, ma può operarsi negli intenti di rendere più semplice o più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca più efficace la beneficenza (art. 57), prima di lasciare che si proceda al concentramento di una determinata istituzione sia doveroso l'indagare se di questa non possa farsi piuttosto l'aggruppamento ad altra (art. 58) evitando così gli svantaggi che provengono dalla concen-

trazione. E le ragioni che militano in favore dell'aggruppamento furono addotte in allora ed è inutile il tornare qui a riprodurle.

L'articolo 57 non può trovare nel caso la sua applicazione; Il Commissario interino rileva, e giustamente a proposito, che « ivi »:

« Di maggiore semplicità ed economia non c' è da par-
« lare, perchè con la Congregazione non sono punto
« cambiati i sistemi di amministrazione, essendo tanto la
« parte direttiva quanto la contabile tutt'ora disimpegnate
« *con la stessa spesa dagli impiegati dell' ospedale, e non*
« *può essere diversamente, tutta volta l'ospizio fa parte*
« *dell' ospedale medesimo.*

« Quanto al resto poi il peggio che si possa fare è
« appunto il lasciare l' Amministrazione dell' Opera Pia
« nella Congregazione di Carità. In fatti come può essa
« esercitare un efficace controllo sull'andamento dell'ospi-
« zio, se la sua sede è altrove, se gl' impiegati che ser-
« vono l' Ente non sono suoi dipendenti, se in una pa-
« rola fra essa ed i preposti alla gestione dell' Ospizio
« vi è, dirò così, un abisso? E quanto a riescire più effi-
« cace la beneficenza basterà ciò che ho avanti detto sul
« sistema del conferimento dei posti.

« Invece tutto sta in favore dell'aggruppamento allo
« spedale; vi sta in favore la relativa disposizione dello
« articolo 59 della precitata legge, vi sta in favore il
« fatto che quest' ospizio il Meucci stesso lo ha voluto
« entro lo spedale quasi a sua appendice, a suo comple-
« mento, affidandolo alle stesse autorità che su questo
« vegliano e agli stessi suoi impiegati. »

E le stesse ragioni che valgono a giustificare l'aggruppamento all'Ospedale dell' ospizio Meucci, valgono pure

per il Pio legato Ramazzotti. Il Luchini a pag. 618 del suo *Commento alla Legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza* più volte citato, scrive: « Ma fu riconosciuta « giusta l'eccezione per quelle elemosine che servono ad « integrare un' altra forma di beneficenza e ne costitui- « scono come il complemento e l'accessorio. Per esempio « i sussidi ai convalescenti al momento che escono dal- « l'Ospedale e perchè possono uscire prima, ecc. La di- « stribuzione di esse non può appartenere che alle isti- « tuzioni ospitaliere. »

Queste parole calzano precise al nostro caso e giustificano l'aggruppamento anche del Pio legato Ramazzotti allo Spedale Misericordia e Dolce.

E con questo crediamo siasi dato sufficiente conto della disposizione contenuta nell' articolo 2 del progetto di Statuto.

Sull'articolo 3 è da rilevarsi che, pur disponendosi l'ammissione nell'Ospedale degli affetti da malattie croniche, vuolsi però che queste sieno suscettive di cura attiva.

Questa limitazione parve necessaria alla Commissione essendo appunto i cronici quelli che occupano molta parte dei locali ospitalieri e che portano un aggravio notevolissimo all'Opera Pia e indirettamente talora al Comune. Gli ospedali non debbono essere asili, fu detto, e già lo dimostrammo; e per il nostro progetto (art. 4) l'Ospizio di fondazione Meucci si propone come unico scopo il ricovero degli affetti da malattia cronica incurabile ma non degli impotenti al lavoro e dei mutilati ai quali, ogni qual volta esiste, può meglio sopperire l'Ospizio di mendicità.

Quanto alla medicheria esterna, di cui parla lo stesso articolo 3, volle appunto la Commissione che fosse esplicitamente annoverata fra gli scopi che lo Spedale si pro-

pone. Quando il servizio della medicheria esterna sia bene organizzato e dal funzionario che ne avrà l'incarico vi si attenda con zelo e con diligenza e ben si intende con una ineccezionabile idoneità, è manifesto quanta utilità potrà ricavarsene a beneficio dei poveri di ogni e qualsiasi paese, che non vogliono e non possono essere ricoverati nell'Ospedale; onde è che in simil guisa la Pia Istituzione, nonchè circoscrivere entro angusti limiti la sua benefica azione, si fa ad estenderla più latamente che le sia concesso, rendendo più apprezzabile la sua missione.

Coll'articolo 6, stabilito che l'Amministrazione dell'Istituto debba appartenere a un collegio di cinque persone, si comincia a delineare la doppia funzione del sopraintendente, che è anche chiamato ad assistere nella parte Amministrativa la Deputazione, più si introduce una innovazione nel personale amministrativo, quella del Segretario Capo, e all'articolo 26 ne esamineremo le funzioni. In omaggio all'articolo 3 sulle Opere Pie e all'articolo 51 del Regolamento relativo, si è accennato in questo articolo alle cariche principali del personale di amministrazione, lasciando al Regolamento la formazione degli organici. E ciò anche per non violare l'articolo 31 della detta legge che attribuisce alle rappresentanze degli Enti pii la facoltà di modificare gli organici con la sola approvazione dell'autorità tutoria.

Altra innovazione introdotta da questo articolo è quella relativa alle Suore di Carità o Pie Donne ospitaliere. Pochi sono gli spedali nei quali il servizio di guardaroba di dispensa, di cucina e in genere tutti quelli di economia interna, nonchè la sorveglianza sul personale di immediata assistenza, non sieno affidati alle Pie donne ospitaliere o alle Suore di Carità

Anche negli ospedali militari oggi vi sono le Suore di San Vincenzo. Ormai l'esperienza ha dimostrato che certi servizi non possono essere affidati che alla donna; dare, ad esempio, in consegna la biancheria e gli oggetti di vestiario a un uomo ed affidargliene la manutenzione, è pretendere che questo faccia quello che per natura non è chiamato a fare.

La donna invece ha speciali attitudini a certe mansioni, che attengono all'ordinamento interno della casa: ed è in questa che essa spiega le sue tendenze all'ordine, alla lindura, alla correttezza e manifesta la sua sagacia e la sua più oculata previdenza; è nella casa che esercita la sua missione, regnandovi sovrana, e il suo impero non è giogo o tirannide, ma espressione delicatissima di ogni più nobile intendimento.

E chi meglio della donna può stare dappresso agli infermi?

Essa, nei tesori della sua pietà, nell'esuberanza di ogni sentimento più gentile, indovina, previene i bisogni del malato, non si ricusa a prestargli i più umili servigi, lo vigila e lo circonda di premure delicate e affettuose e non dimentica di porgergli quel conforto morale che tanto è gradito a chi soffre.

Lo stesso Voltaire, nel suo più crudo scetticismo, alla vista della donna ospitaliera non potea trattenersi dall'esclamare: « n'est-il rien de plus grand sur la terre que « le sacrifice que fait un sexe délicat de la beauté, de la « jeunesse, souvent de la haute naissance, pour soulager « dans les hôpitaux ce ramas de toutes les misères humai- « nes, dont la vue est si humiliante pour l'orgueil et si « révoltante pour notre délicatesse » (1).

---

(1) Voltaire, *Essai sur les moeurs et l'esprit des nations*, T. III.

Il Naville (1) lamenta che le Suore della carità abbiano forse una idea troppo alta dei loro diritti, da cui nasce, egli dice, quello spirito di resistenza agli ordini degli amministratori e lo incaglio ai loro provvedimenti; con tutto ciò ammette e riconosce, che nulla vi abbia che possa supplire alle loro cure assidue e delicate al sacrificio completo ed affettuoso di cui sono capaci gli animi dedicatisi per sentimento religioso alle pratiche della carità, e che quindi anche lo zelo più deciso dei mercenari non può paragonarsi ad una sollecitudine, che muova da una causa così santa e così pura.

Nel parlare che facemmo della carità legale nei confronti con la carità privata, noi vedemmo da quali fonti tragga quest' ultima la sua vita e il suo alimento. Che accanto, dicevamo, all'agente stipendiato della carità legale stia presso l' infermo, negli spedali, chi non misura l'entità del beneficio che reca alla stregua della mercede che gli viene corrisposta; che le cure del mercenario siano almeno alternate con quelle di chi la carità fa per naturale impulso dell' animo, sotto un movente che è tutto morale e che si ricollega con un ordine superiore di idealità; che ad accogliere l' ultimo respiro del povero, del derelitto che muore lontano dalla sua casa o dalla sua famiglia, vi sia un animo capace di comprendere lo strazio crudele di chi negli ultimi momenti, non ha neppure il conforto di aver vicino i suoi cari.

Della utilità che può ritrarsi dalla presenza in un Ospedale delle Suore di Carità, tutti può dirsi che siano ormai convinti. L'Andreucci, nella sua già citata opera della *Carità ospitaliera in Toscana,* dimostra ad evidenza,

---

(1) Op. cit.

come in molti spedali siasi ottenuto un'ammirabile pulizia con la quale sono costantemente tenuti gli infermi e le inferme, solo dopo che fu affidata la sorveglianza sul personale di immediata assistenza alle Suore di Carità; così pure l'esatta amministrazione delle prescrizioni terapeutiche e dietetiche, così anche la informazione coscienziosa e diligente data ai medici curanti sullo stato degli infermi nella loro assenza dall'Ospedale, così infine ogni sollecitudine ed ogni affettuosa premura circa il custodire e soccorrere gli ammalati.

Queste le ragioni che giustificano lo introdursi nell'Ospedale di Prato delle suore di Carità o pie donne ospitaliere. E perchè, per motivi ora non facili a prevedersi, potrebbe essere dannoso per l'avvenire legare l'istituto ad un determinato ordine religioso, fu adottata la locuzione generica: *Suore di Carità o pie donne ospitaliere.*

Sopra gli articoli 7 a 17. L'organamento della Sopraintendenza del Pio Luogo, della Deputazione Amministratrice e dell'elezione di questa e del Sopraintendente è improntato a criteri desunti ormai dalla pratica e dall'esempio di istituzioni congeneri. Anzitutto evitare per la pia istituzione certi inconvenienti fin qui verificatisi, e dipendenti da una duplicità di direzione, mediante la istituzione del Sopraintendente con funzioni sanitarie ed amministrative insieme; restituire poi alla Deputazione le sue vere mansioni, quelle cioè che riflettono la gestione patrimoniale dell'Ente, senza però che la Deputazione scenda ad occuparsi di quei dettagli di amministrazione, che costituiscono la semplice esecuzione delle deliberazioni; tener ferma nella rappresentanza comunale la potestà della nomina sia della Deputazione, sia del Sopraintendente.

Con l'accentrare in una sola persona il potere esecutivo,

amministrativo e sanitario si è voluto impedire che si confondano le responsabilità, che si prendano negli affari di competenza mista provvedimenti suggeriti da opposti criteri, che si producano discrepanze d'opinioni che finiscono col pregiudicare il regolare andamento dei vari servizi. Si capisce, fu detto nella relazione fatta al Consiglio Provinciale di Firenze sul progetto del nuovo statuto per l'Arcispedale di S. M. Nuova, che l'Amministrazione sanitaria più vicina ai lamenti degli infermi, più accessibile agli impulsi del cuore, debba andare per una via dove non la può seguire l'Amministrazione economica che si inspira ai freddi calcoli della ragione; si capisce quindi l'attrito fra cotesti due uffici e come sia meglio però unificare la direzione suprema dando più poteri a un Direttore generale. E nel caso nostro è il Sopraintendente.

Troppe facoltà si potrà dire; troppe funzioni riunite in una sola persona; e come controllarne l'operato? Noi non crediamo alla efficacia di queste obiezioni. Nè sono troppe le facoltà, nè sono eccessive le funzioni quando chi sia chiamato ad esercitarle abbia la coscienza dei propri doveri, senta la gravità delle responsabilità che assume, si proponga di corrispondere alla fiducia di cui è circondato il suo ufficio e di conseguenza la sua persona.

Sul sopraintendente sta la vigilanza della Deputazione, che ne controllerà gli atti e ne seguirà la condotta.

Il sopraintendente non è inamovibile e se tradirà la fiducia di chi potè nominarlo, sarà facile il provvedere.

Quanto alle mansioni della Deputazione fu ritenuto necessario togliere alla medesima quelle funzioni di gestione quotidiana, che male si esercitano da un corpo collettivo, che non siede in permanenza, ma si raduna ad intervalli

e che non può quindi seguire intimamente la vita economica dell'Ente nelle sue manifestazioni ordinarie e quotidiane e non è in grado di provvedere volta per volta a quelli che possono essere i bisogni giornalieri; lasciare alla Deputazione, oltrechè l' indirizzo economico dell'Ente nelle sue linee generali e il diritto di contenere entro limiti assoluti l'erogazione delle rendite, stanziando per ogni servizio la spesa corrispondente, ulteriori ingerenze di ordinaria gestione, parve, ed a ragione, che di tanto si scemasse l'autorità del Sopraintendente di quanto si aumentava quella della Deputazione conferendole anche le facoltà relative all' esercizio dei bilanci di previsione, che essa deve solo formare. Se si vuole che il Sopraintendente si elevi a quel grado di prestigio che è di necessità conferirgli per il buon andamento dei servizi e che senta al tempo stesso la responsabilità che gli incombe, non bisogna ridurlo all' impotenza, all' inazione col limitarne di soverchio le facoltà, col restringerne la cerchia delle funzioni.

Quanto poi ad attribuire alla rappresentanza Comunale la facoltà della nomina e della Deputazione e del Sopraintendente non ci pare siavi bisogno di intrattenersi per dar ragione di queste disposizioni. Ogni qualvolta è il Comune che deve eventualmente riparare al *deficit* del Bilancio annuale della Pia Opera, è più che giusto che il Comune abbia il diritto di garantirsi in ogni miglior modo, con la scelta degli amministratori, dei sistemi di amministrazione che verranno adottati, nonchè delle attitudini e qualità delle persone, cui deve essere affidata la amministrazione del patrimonio dell' Ente. È l'utile dell' Istituto che viene ad essere l'utile stesso del Comune; di qui il diritto in questo a tutelare quello che è il comune interesse.

Con l'articolo 18 si volle che l'ufficio di Sopraintendente fosse incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica e con qualsiasi servizio sia gratuito che retribuito, e ciò per evitare il pericolo di vedere trascurato, per l'utile privato, sia pure oltrechè materiale, morale, l' interesse della Opera Pia.

Fu discusso circa la facoltà da lasciarsi al Sopraintendente di eseguire operazioni chirurgiche fuori dello Ospedale. Qualcuno opinò che si dovesse escludere assolutamente una tale facoltà, scopo precipuo della trasformazione dei servizi sanitari essendo stato quello di potere avere nel Direttore o Sopraintendente un funzionario che tutto sè stesso dedicasse al benessere della istituzione, non cercando altrove ed in altri uffici nuovi lucri ed ulteriori guadagni.

E l'obietto non era del tutto destituito di fondamento; forse, con questo concetto fisso nella mente, qualcuno dei Commissari esitò a decidersi fra il Sopraintendente chirurgo e il Sopraintendente medico unicamente, perchè riteneva più facile potere vincolare al Pio istituto un medico cui si inibissero le cure a domicilio e si lasciassero solo i consulti, che un chirurgo a cui, con le operazioni, bisognava pur concedere di potere fare le cure consecutive.

Fu per contrario osservato che le cure chirurgiche a domicilio, che non si fanno di solito che a persone facoltose, possono essere ben rare in un anno nel Comune di Prato, (chè entro questo limite è concesso usare della facoltà e non più largamente) che tutta volta che ai bisogni locali si era, se non del tutto, almeno in gran parte subordinata la nomina del Sopraintendente dando la preferenza a un chirurgo invece che a un medico come po-

tevasi inibire assolutamente che anche a benefizio delle classi più provviste non dovesse rivolgersi l' opera illuminata e sapiente di questo distinto funzionario? Fu del resto provveduto a che non troppo frequenti dovessero essere le assenze dall'ufficio del Sopraintendente e fu però disposto che la concessione di eseguire operazioni a domicilio entro il Comune di Prato dovevasi intendere fatta compatibilmente con l'adempimento di tutti quanti i doveri, dallo statuto imposti al Sopraintendente.

Con l'articolo 19 venne a questo ingiunto l'obbligo di abitare nello ospedale, dandogli il diritto ad un quartiere, però senza mobilia.

E ci parve disposizione saggia questa di togliere al Pio Luogo l'obbligo di fornire la mobilia ai funzionari che avevano il diritto al quartiere, comprendendosi facilmente a quali abusi si possa così ovviare e quanto maggiore sia l' interesse dello Ospedale.

Pur tenendo fermo la massima che la formazione degli organici è materia regolamentare e che negli statuti occorre dettare norme generali con le quali si organizzano le diverse funzioni e si pongono i criteri fondamentali secondo cui l'ente deve reggersi senza scendere a particolari e a dettagli, che sono propri di leggi minori, nell' articolo 19 dovè fissarsi lo stipendio del sopraintendente come in altri articoli se ne doverono stabilire nettamente le attribuzioni per la seguente ragione:

Il Sopraintendente deve pur egli insieme alla Deputazione accudire alla compilazione dei Regolamenti interni e provvedere a dare vita a quelle disposizioni, con le quali si disciplinano i singoli servizi ed a ogni uffizio si assegna una conveniente retribuzione. Come poteva lasciarsi al regolamento il determinare le attribuzioni e lo

stipendio del Sopraintendente se le sue funzioni devono esplicarsi prima che al Regolamento si provveda e pur egli deve partecipare alla compilazione del medesimo?

Nè si dica: e perchè il Sopraintendente deve subito nominarsi, la sua nomina può essere rimandata a quando le funzioni del suo ufficio e la sua retribuzione sieno, come per gli altri uffici, determinate dal regolamento; poichè è chiaro che troppo prezioso è il concorso di chi alla pratica di spedali *unisce certe cognizioni speciali nella materia dei Regolamenti ai medesimi relativi*, perchè possa lasciarsi alla sola deputazione il compito di formare gli organici, da cui dipende tanta parte della vita dell'Ente e del suo modo di funzionare.

È dai lumi, dai consigli che dal Sopraintendente potranno aversi, che la Deputazione trarrà ammaestramento nella compilazione dei regolamenti e nello stabilire la pianta organica degli impiegati, ed è ragionevole che la impronta più particolare nel disciplinare i servizi ospitalieri, sia data da colui, che ai medesimi dovrà presiedere, dirigendoli nel loro insieme a raggiungere quelle utilità, che sono condizione di esistenza per un istituto ospitaliero.

L'articolo 20 dispone che il Sopraintendente abbia la piena responsabilità di tutti i servizi amministrativi e sanitari.

Così, nonostante le pronunzie più recenti della giurisprudenza, non avrà a temere la Deputazione di essere coinvolta in responsabilità, che non le competono.

Con l'articolo 21 sono dati pieni poteri al Sopraintendente circa il personale di immediata assistenza, dovendosi riconoscere come egli, più di ogni altro, sia in grado di apprezzare quali norme convenga adottare nel

reclutamento di questo personale e nel modo di regolarne le funzioni.

Con l'articolo 22 viene stabilito che l'Ospedale debba essere fornito di un gabinetto batteriologico la cui istituzione è reclamata dalle moderne esigenze scientifiche, dalle quali non è mai lecito discostarsi là dove la scienza deve regnare sovrana.

Con l' articolo 24 si riserva all'autorità municipale di provvedere sulla aspettativa, sospensione, collocamento a riposo, destituzione e stanziamento a pensione del Sopraintendente.

L'articolo 25 conferma che il Sopraintendente non è inamovibile e offre il modo di garantirsi da ogni errore sulla scelta.

Il Segretario Capo (art. 26) è non poca parte nel sistema del servizio amministrativo. Può dirsi che con questo ufficio siasi voluto supplire alla lacuna formatasi con la soppressione dell'altro di commissario.

Mentre si lascia al Sopraintendente anche la responsabilità sui servizi amministrativi, non può dimenticarsi che egli non è che un medico chirurgo, che può avere ben anco attitudini amministrative, ma al quale non può richiedersi una speciale competenza tecnica in materia di amministrazione. Il patrimonio dello spedale, formato in gran parte da censi, livelli ecc. offre non poche difficoltà a chi deve amministrarlo; nella parte esecutiva, che è forse la più scabrosa, non sopperisce da solo il criterio dell'uomo che ha senso pratico ed esperienza d' affari: occorre forse qualche più speciale cognizione, che è più facile possa avere chi è provvisto di studi legali. E in questo sta lo spirito della disposizione dell'articolo 26.

Circa i servizi sanitari è a notarsi, che il Sopraintenden-

dente, oltre del turno chirurgico, è incaricato del servizio della medicheria esterna della cui utilità più sopra discorremmo e che è meglio affidata a chi è particolarmente versato nella chirurgia che non a un medico astante o ad altro sanitario; che il turno medico è affidato a un primario, che non può essere medico condotto, ma che è un impiegato vero e proprio dell'Ospedale, cui spetta sostituire il sopraintendente in caso di assenza e di assisterlo nelle operazioni chirurgiche; che due devono essere i medici astanti (e più occorrendo) cui è affidato il servizio di guardia medica chirurgica nello spedale. Che possono essere assunti a speciali servizi altri sanitari ove se ne presenti la occorrenza.

Noi ameremmo di soffermarci, se il tempo lo consentisse, su quella grave questione che verte sulle ammissioni degli ammalati negli spedali e dalla quale in gran parte dipende la loro prosperità e il loro avvenire, e sarebbe di immenso profitto lo studio dei sistemi e delle discipline da praticarsi in questo importantissimo tema, sia riguardo all'accettazione di quei malati che meglio rivelano di essere affetti da malattie di carattere cronico, sia rispetto all'accettazione di altri che non hanno titolo all'assistenza ospitaliera per non essere colpiti da vera ed assoluta infermità, sia per il ricovero di quei che, o pochi o molti, pur sono da per tutto, e ai quali non ripugna il simulare una malattia, sempre che per tale guisa possano giungere a destare la pubblica commiserazione.

Ma dacchè queste indagini non ci sono permesse e dalla ristrettezza del tempo e dall'indole del nostro lavoro, noi ci limiteremo a raccomandare a quei che un giorno, dalla fiducia della rappresentanza comunale, saranno chiamati all'onorevole incarico di amministratori

del nostro Ospedale, di voler dettare norme precise e assolute nel regolamento, mercè le quali le ammissioni sieno fatte con tutto rigore, impedendo che le forze economiche dell'istituto vadano disperse a benefizio di chi non ha un vero e proprio diritto alla assistenza ospitaliera.

Quello che al riguardo potevasi meglio fare non fu trascurato; mercè le disposizioni dell'articolo 49 è riconosciuto nell'Ospedale ogni più lato diritto nel rifiutare le ammissioni, senza che questo diritto sia soggetto a sindacato veruno.

Circa il servizio farmaceutico si discusse nel seno della Commissione se l'Ospedale dovesse avere un servizio di farmacia da esercitarsi direttamente o da concedersi in appalto, e nel primo caso se la farmacia dovesse servire al solo Ospedale od anche al pubblico; e poichè le opinioni furono su tal punto divise, specialmente circa il servizio pubblico o interno soltanto, dicendosi da taluno dei Commissari che ben sarebbe che la farmacia servisse anche al pubblico, da altri che ciò sarebbe stato dannoso all'Ospedale che in fin dei conti vi avrebbe rimesso un tanto del suo, fu adottato il partito di rimettere al prudente arbitrio della Deputazione il decidere se la farmacia debba servire ai soli bisogni dell'Ospedale o debba essere aperta al pubblico, se debba esercitarsi direttamente dall'Amministrazione o concedersi in locazione. Con gli statuti non devesi di troppo vincolare la libertà di chi è preposto all'amministrazione di un istituto, ma è d'uopo rilasciare con una certa larghezza le facoltà, che più possono adoperarsi a vantaggio dell'Istituto medesimo, salvo poi il farne uso a seconda dei casi e delle opportunità.

Atteso il disposto dell'articolo 39 sono stati soppressi

gli uffici di 1° e 2° garzone di farmacia e, per il caso che la farmacia venga concessa in appalto, è riservata alla Deputazione la facoltà di sopprimere anche l'ufficio di Direttore.

Gli articoli 41, 42 dispongono circa le garanzie dell'istituto sia in caso di appalto che di amministrazione diretta.

La nomina del personale di immediata assistenza è riservata mercè l'articolo 43 al Sopraintendente. Il Prof. Lustig nella sua relazione lamentò la insufficenza di questo personale che ha bisogno di essere riorganizzato.

A questo compito nessuno potrebbe meglio accingersi, come dicemmo poco sopra, del funzionario che ha la somma responsabilità dei servizi e da cui tutti questi dipendono.

Sul servizio religioso la Commissione si soffermò unicamente per ricercare se fosse possibile, istituendo l'ufficio di Cappellano dello Spedale, devolvere a vantaggio del medesimo, salve le debite approvazioni dell'autorità Ecclesiastica, tutti i piccoli benefizi e lasciti per messe, di cui dispone l' Ospedale ed alla cui soddisfazione si provvede oggi da più ecclesiastici, cui vengono distribuiti i proventi correlativi.

E poichè un tale concetto sembrò a tutti che potesse utilmente attuarsi con la istituzione dell'ufficio di Cappellano dell' Ospedale, fu deliberato doversi dichiarare devoluti a favore del medesimo i proventi tutti sopradetti, restando a cura del titolare di provvedere al mantenimento di altro ecclesiastico la cui opera potesse dalla Deputazione Amministratrice del Pio luogo essere ritenuta necessaria per il servizio religioso nel medesimo.

Forse a questo riguardo vi fu chi negli intendimenti della Commissione pretese scorgere qualche cosa di più

che realmente non vi fosse, e all'autorità Comunale pervennero delle proteste contro la espulsione, che dicevasi progettata, dei Reverendi Padri Cappuccini.

È a dirsi senz'altro in proposito, che con l'articolo 44 nessuna espulsione viene decretata, non essendo menomamente detto che all'ufficio di Cappellano dell'Ospedale non debba essere chiamato un religioso del benemerito ordine la cui opera zelante e caritatevole è degna di ogni maggiore encomio.

Con l'articolo 47 viene stabilito che agli impiegati dell'Ospedale facenti parte del ruolo organico da compilarsi col regolamento è applicata la legge generale dello Stato per ciò che riguarda il conseguimento della pensione, mentre col successivo articolo 52 si dispone che i titolari degli uffici soppressi, quando non trovino posto nel nuovo ruolo organico, sono dispensati dal servizio ed ammessi a fare valere, ove lo abbiano, il loro diritto a pensione entro tre mesi dal giorno nel quale verrà loro singolarmente fatta la comunicazione ufficiale della loro dispensa dal servizio.

Con queste disposizioni il diritto a pensione viene conferito agli impiegati, che si troveranno ad essere collocati nella nuova pianta in ordine alla legge generale dello Stato, quindi tutti i principii che valgono in tema di pensione per gli impiegati governativi debbono valere per gli impiegati dell'Ospedale; quanto ai titolari degli uffici soppressi — che come è detto — vengono ammessi a fare valere i loro diritti a pensione deve notarsi che con questo non si viene a riconoscere che ad ognuno di essi competa questo diritto; e infatti si aggiunge — ove lo abbiano — cioè ove si sieno purificate le condizioni tutte apposte all'esistenza del diritto a pensione. Se le con-

dizioni si saranno tutte avverate, allora sarà il caso di parlare di diritto quesito a pensione, diversamente no. Ma spetterà alla futura Deputazione dell' Ospedale l'occuparsi di tali questioni.

Finalmente con le disposizioni contenute negli articoli 48 e 55 viene espressamente riservato al Consiglio Comunale di Prato l' opinamento, sia circa le spese da incontrarsi per la costruzione dei nuovi locali o riattamento dei già esistenti nell' Ospedale, sia circa la formazione del ruolo organico o di qualsiasi regolamento interno e disciplinare relativo a speciali servizi, e di tutti indistintamente.

Con queste disposizioni si è avuto in mira di tutelare nel miglior modo possibile l'interesse del Comune di fronte agli obblighi che esso ha verso l' Ospedale.

Queste le principali disposizioni del progetto del nuovo statuto per lo Spedale Misericordia e Dolce di Prato che al vostro esame, onorevoli colleghi della Giunta, viene ad essere sottoposto, onde possa ottenere la vostra approvazione.

E se, com'è da augurarsi, questo progetto che abbiamo l'onore di presentarvi, oltrechè il suffragio vostro sia per conseguire anche quello dell'onorevole Consiglio Municipale, si ripromette la Commissione che non pochi benefizi saranno per venire al Pio Ente dall'attuazione del nuovo Statuto, per il quale anzitutto sarà restituito a quella più vera missione, che dall' indole sua e dai suoi scopi stessi viene ad essergli chiaramente indicata.

E così dopo un lungo cammino abbiamo raggiunto finalmente il termine che ci eravamo prefisso.

Figgendo ora indietro lo sguardo e ritornando sulla via già percorsa noi ci domandiamo se al buon volere

abbia risposto la possa e un dubbio ci assale, quello di essere riusciti insufficienti innanzi al grave e delicato incarico.

Troppe questioni sono connesse a questa riforma che si sta preparando e tutte o quasi tutte di non lieve importanza. Saremo riusciti, esaminandole, a scuoprirne il lato più vero? Noi osiamo confidarlo.

In ogni modo, qual siasi l' esito che possa attendersi questo nostro lavoro, non è discaro a chi scrive ricordare il verso del Poeta:

Valgami il lungo studio e il grande amore.

**LA COMMISSIONE**

AVV. RAFFAELLO CIPRIANI, *Presidente*
AVV. MARIO BILLI
GRAZIANO PACCHIANI
AVV. GIUSEPPE TARGIONI, *Relatore*

---

## Ill.mo Sig. Sindaco

*Per invito della S. V. Ill.ma ho preso cognizione dello statuto organico che deve reggere in avvenire lo Spedale Misericordia e Dolce in Prato. In generale mi sembra molto encomiabile come chiara e naturale emanazione delle varie funzioni e servizi ospedalieri, coordinati allo scopo ultimo che è il ricovero e la cura degli infermi. Alcuni rilievi su particolarità di secondaria importanza non derogano alla complessiva organicità del lavoro, ma possono conferirgli maggior consistenza e compitezza. Nell'esporre tali osservazioni seguirò l'ordine numerico successivo degli articoli dello statuto suddetto secondo i varii servizi.*

---

### Disposizioni generali.

Art. 5. *b)* Tra i fini che lo Spedale si propone è quello di fornire le « consultazioni chirurgiche gratuite ai poveri. » Ritenuto, come è giusto, che sotto tal denominazione sia da comprendere anche il fatto delle conseguenti medicazioni, per le quali son necessarii mezzi ed ambienti speciali, l'estensore avrà forse creduto di tacere delle consultazioni mediche come quelle che possono esser date a domicilio, non richiedendo speciali mezzi. Ma veramente

per fornire utili consultazioni mediche, mezzi speciali e ambienti adatti sono ormai resi necessari dal progredire continuo della scienza, e dal miglioramento sociale. Non bisogna dimenticare che l'ospedale come istituto è tenuto a dare al povero che ad esso ricorre qualche cosa di più completo, in ordine a sussidii sanitari, di quello che egli non possa trovare nella pietà e nello zelo di ciascun privato esercente.

Certo non sarebbe equo respingere dal benefizio del consulto gratuito un numero così grande di sofferenti qual'è quello fornito dai malati di malattia medica, mentre si largisce ad un numero più ristretto nei malati di malattia chirurgica.

Per tali ragioni alla dizione gratuite consultazioni chirurgiche sostituirei l'altra « gratuite consultazioni medico-chirurgiche. »

È inteso che come delle prime si incarica il soprintendente chirurgo, delle seconde si incarica il medico primario.

### Dell'amministrazione.

Art. 6. Qui mi pare che converrebbe provvedere più chiaramente all' ufficio per la conservazione e riparazione dei locali, al soldo e vigilanza per le opere manuali, all' acquisto di varii generi di consumo interno (cantina, dispensa ecc.), al controllo dei consumi giornalieri al minuto. Forse al mancato ufficio dell'economo non si riparerebbe intieramente con l'opera delle Suore o Pie Donne ospitaliere.

L'istituzione poi delle Suore in Ospedale per Statuto Organico non la riterrei del tutto opportuna; tanto più che lo stesso scopo si può raggiungere lasciando al regolamento interno facoltà di disporre per tale servizio.

## Del soprintendente.

Art. 7. L'ufficio di Soprintendente attribuito al chirurgo anzichè al medico può sembrare a taluni una innovazione un po' ardita e non pienamente giustificata. Ma tale non parrà più se la cosa si considera da vicino spogliandosi di preconcetti. È utile perciò passar sopra agli esempi pro e contra forniti da altri ospedali, desumendo il giudizio dal solo esame dei fatti.

Negli Ospedali che non sono di primaria importanza un po' per ragioni economiche, un po' per cagioni igienico-sanitarie, l'ufficio di soprintendenza è stato riunito con quello di Medico o di Chirurgo direttore di un riparto curativo.

Fine supremo di ogni spedale essendo quello di raggiungere il maggior numero di guarigioni col minor dispendio possibile, ad avvertire i mezzi a ciò è particolarmente chiamato il sanitario. Costui tanto più spedito procederà nella sua missione quanto minori ostacoli troverà per via. E potendo il Soprintendente essere un medico o un chirurgo, quella fra le due combinazioni sarà migliore che eliminerà maggior somma di ostacoli. Lasciando da parte la questione economica la quale nei due casi verrebbe ad essere ugualmente risolta; lasciando pure la questione igienica, inquantochè per le esigenze di uno spedale di secondaria importanza non occorrono nozioni specialissime di igiene quali si potrebbero esigere da chi dovesse ideare ed applicare un sistema completo di risanamento per una città, ma bastano invece quelle nozioni generali di cui può esser fornito un chirurgo quanto un medico, resta a considerare la parte esclusivamente tec-

nica che può fornire materia di attrito con la parte amministrativa.

È ammesso, non so se a ragione o a torto, ma sembra a ragione, che la parte più attiva di uno spedale, la più appariscente anche agli occhi del profano sia la parte chirurgica. Qui le modificazioni più dispendiose e più frequenti in ordine all'incessante progresso, i nuovi apparecchi, le esigenze maggiori per preparare i brillanti successi. Il medico invece, dovendo più di rado introdurre modificazioni nel suo servizio, e di minore spesa se non di minore importanza può proceder in più facile e pieno accordo con l'amministrazione. Il chirurgo ad ogni piè sospinto può trovar materia di dissenso, non per mala disposizione d'animo in chi vigila la parte amministrativa, ma per sensibile incompetenza tecnica.

Tale massimo ostacolo all'ottimo funzionamento di uno spedale può esser tolto riassumendo in una le due cariche di soprintendente e di chirurgo più completamente che riunendo la carica del soprintendente a quella del medico: questo per ragioni evidenti che non importa precisare.

Ammesso poi che per speciali tendenze o bisogni locali, o per andamento di nuovi tempi la Chirurgia costituisca il maggior nerbo degli Ospedali, e principalmente concorra a stabilirne ed allargarne la fama, non vi ha ragione perchè al chirurgo si debba negare quella dignità che non può andar disgiunta dall'ufficio, per conferirla poi a chi forse concorre meno alla fama dell'istituto.

Certo per principio generale non potrebbe affermarsi essere la carica di sopraintendente devoluta al medico anzichè al chirurgo o viceversa: i criterii per la scelta si devono desumere da considerazioni affatto particolari.

Non si tratta qui di risolvere una questione di prin-

cipio, ma di pura opportunità, come non si tratta di detronizzare la medicina per insediare la chirurgia; ma si tratta semplicemente di rispondere alle esigenze del momento per maggiore utile del paese e incremento dello Spedale. Chi volesse fare altrimenti si esporrebbe a servire pregiudizii antichi o a creare dei nuovi pregiudizii, che non debbono avere il lor posto nel tempio dedicato alla carità.

Art. 18. Quest'articolo mi sembra ispirato a troppa diffidenza, e andrebbe saltato.

Art. 20. La piena responsabilità sui servizii amministrativi è un po' troppo, essendovi già un responsabile diretto nel Segretario capo. Basterebbe attribuire al Soprintendente l'indirizzo generale, essendo ciò anche meglio in accordo col suo voto *consultivo* nella Deputazione.

Art. 23. Per la sana massima della repartizione del lavoro, non si dovrebbe al medico primario dar l'obbligo di supplire il Soprintendente nella parte chirurgica. Non bisogna dimenticare che il medico primario è specialmente, esclusivamente medico, e che il suo compito grave e delicato non gli concede tempo di dedicarsi ad occupazioni chirurgiche. Non convien poi confondere qui quello che in principio fu diviso. Mentre invece la supplenza chirurgica sembra spetti di natura sua al primo assistente, il quale sia per la bontà della scelta fatta, sia per la diuturna pratica nelle sale chirurgiche deve offrire le volute garanzie.

Art. 25. Per un ufficio qual'è quello del Soprintendente, da circondarsi di tante cautele quante sono necessarie prima della nomina, quest'obbligo della riconferma dopo un triennio mi ha troppo l'aria di lasciarlo esposto ad animosità personali, inquantochè per negare la ricon-

ferma non occorre motivazione. Mentre poi la Deputazione è sempre in diritto di proporre, e il Consiglio di accettare la licenza del Soprintendente quando cause gravi sorgessero tanto prima quanto dopo compiuto il triennio.

**Del servizio Igienico-Sanitario.**

In questo quadro si nota facilmente una lacuna, che è quella del servizio ostetrico.

L'ospedale non può stare alla mercè di una ostetrica-condotta del comune: le ragioni di indole diversa sono ovvie da non dover neppure essere accennate. D'altra parte in questo modo soltanto, e con pochissimo aggravio sul bilancio, l'ospedale potrebbe mettersi in grado di corrispondere anche moralmente agli obblighi del lascito Palli Harrimann.

Nel raccogliere qneste note non ho inteso menomamente di dar loro carattere di critica. Ho inteso puramente di fare qualche osservazione, che subordino alle considerazioni che potessero altronde venir fatte.

Ella ne terrà quel conto che nella sua saviezza crederà opportuno.

Io col massimo ossequio mi confermo

Prato, 23 Novembre 1897.

*Dev.mo Obbl.mo*

Dott. F. Superno

# STATUTO

## DELLO SPEDALE DELLA MISERICORDIA E DOLCE DI PRATO

**DISCUSSO E DELIBERATO DALLA GIUNTA COMUNALE**

nelle Adunanze de' 29 Novembre e 5 Dicembre 1897

# STATUTO

## DELLO SPEDALE MISERICORDIA E DOLCE

### DI PRATO

—

#### Disposizioni generali.

Art. 1. Lo Spedale della Misericordia fondato in Prato nel secolo XIII dal Comune a pro de' suoi abitanti, al quale più tardi si è unito quello del Dolce ed il patrimonio di altri Spedali soppressi, fatto prospero per le rendite di tali spedali riuniti e per le liberalità di benemeriti cittadini, conserva il titolo tradizionale di *Spedale della Misericordia e Dolce di Prato.*

Art. 2. Al Pio Istituto Ospitaliero, cui è annesso un ricovero di Maternità di fondazione Palli-Harrimann, sono aggregati in ordine al R. Decreto del dì
l'Ospizio degli Incurabili di fondazione del Nobile Sig. Gaetano fu Ferdinando Meucci patrizio pratese, ed il Pio legato Ramazzotti. L'amministrazione e Soprintendenza di queste Opere Pie, i cui patrimoni dovranno rimanere separati fra loro e da quello dell'Ente al quale vengono riunite, resta affidata alla Deputazione Amministratrice ed al Soprintendente dello Spedale Misericordia e Dolce di Prato, cui spetta di erogarne le rendite a seconda dei loro speciali statuti e di formarne distintamente il bilancio.

Le spese di amministrazione saranno repartite fra i varii enti nella proporzione che verrà stabilita dalla Giunta Provinciale Amministrativa.

Art. 3. Il fine dello Spedale Misericordia e Dolce di Prato resta immutato e perciò, entro il limite dei mezzi dei quali può disporre, il Pio Istituto si propone

*a)* il ricovero l'assistenza e la cura gratuita dei malati miserabili d'ambo i sessi aventi nel Comune di Prato il loro domicilio di soccorso ai termini dell'art. 72 della Legge sulle Opere Pie 17 luglio 1890, afflitti da malattie curabili di qualsiasi specie ed anche croniche purchè suscettibili di cura attiva, eccettuato i mentecatti.

A tale effetto lo Spedale dovrà provvedere un numero di letti gratuiti determinato annualmente in bilancio oltre il quale il Comune di Prato è tenuto a corrispondere per i suoi comunisti la retta di spedalità ogni tre mesi alle condizioni tutte stabilite dall' art. 16 del Motu-proprio Sovrano del 6 luglio 1833.

*b)* le gratuite consultazioni medico-chirurgiche ai poveri di qualsiasi paese che non possono o non vogliono essere ammessi nello Spedale.

Al quale scopo nei locali dello Spedale verrà fatto un servizio di medicheria esterna secondo apposite norme regolamentarie.

Art. 4. Le Pie Istituzioni riunite allo Ospedale Misericordia e Dolce si propongono il conseguimento dei seguenti scopi:

*L'Ospizio degli Incurabili* di fondazione Meucci il ricovero l'assistenza e la cura gratuita degli indigenti adulti di ambo i sessi appartenenti al Comune di Prato affetti da malattia cronica incurabile, i quali per le tavole di fondazione, debbono appartenere alla religione cattolica. *Il Pio Legato Ramazzotti* di provvedere, mediante sussidi da accordarsi in corrispondenza dei mezzi dei quali dispone, alla convalescenza degli ammalati che sono licenziati dallo Spedale degli infermi.

Art. 5. I malati poveri appartenenti agli altri Comuni del Regno od a Nazioni estere, dovranno essere ricoverati nello Spedale nei soli casi d'urgenza e nei modi di legge, salvo in esso il diritto al rimborso, contro chi di ragione, della retta di spedalità che verrà fissata anno per anno dall'Amministrazione, e osservato pei malati stranieri il disposto degli articoli 114 e seguenti del Regolamento sulle Opere pie del 5 febbraio 1891.

Ove però le condizioni materiali dello Spedale lo permettano, potranno esservi accolti anche i malati dei Comuni limitrofi che ne facciano volta per volta richiesta, sottoponendosi al pagamento della relativa retta di spedalità come sopra stabilita.

### Della Amministrazione.

Art. 6. L'Amministrazione della Opera Pia e Pie Istituzioni riunite è retta da una Deputazione composta di cinque membri assistita da un Soprintendente.

L'Ufficio di Deputato è gratuito, quello di Soprintendenza è retribuito.

Il personale amministrativo subalterno è così composto:

Un Segretario

Un Ragioniere

Un Cassiere-Economo

ed occorrendo di altri impiegati da stabilirsi col ruolo organico di cui all'art. 53 del presente Statuto.

Ai servizi di Guardaroba, di dispensa e di cucina, l'Opera Pia provvederà in special modo a mezzo delle Suore di Carità o Pie donne ospitaliere, cui resta pure affidata la sorveglianza immediata del personale di servizio nelle infermerie, e la cooperazione a tale servizio nei modi che saranno determinati dal Regolamento.

**Della Deputazione.**

Art. 7. I Componenti la Deputazione Amministratrice dello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato e Pie Istituzioni riunite in numero di cinque sono tutti eletti dal Consiglio Comunale di Prato a maggioranza assoluta di voti e durano in ufficio cinque anni.

Art. 8. La rinnovazione ordinaria dei membri della Deputazione ha luogo ogni anno per un quinto, la loro rielezione, senza interruzione, è ammessa una volta soltanto. Nel primo quadrienno la loro scadenza è determinata dalla sorte, poi dall'anzianità di nomina.

Art. 9. Oltre i casi di *incompatibilità previsti* dall'art. 4 della Legge sulle Opere Pie 17 luglio 1891 non possono essere eletti deputati:

*a*) i parenti ed affini al quarto grado inclusive del Soprintendente, del Segretario dell'Istituto, e degli altri membri dell'amministrazione.

*b)* quelli che hanno interessi loro propri e appalti con lo Spedale.

Art. 10. La Deputazione nomina nel proprio seno il Presidente ed il Segretario. — Se il Segretario sia impedito, lo supplisce il Deputato più giovane, se sia impedito il Presidente ne fa le veci il Deputato più anziano.

Il Segretario può farsi coadiuvare dal Segretario dell'Istituto.

Il Presidente rappresenta l'Opera Pia a tutti gli effetti giuridici.

Art. 11. La Deputazione si aduna ordinariamente una volta al mese, straordinariamente quando sia convocata dal Presidente a sua iniziativa o a richiesta di due Deputati o del Soprintendente o dell'autorità governativa.

Art. 12. Le adunanze sono legali, quando intervengono tre membri della Deputazione, e le deliberazioni si intendono vinte a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

I verbali delle adunanze sono approvati dalla Deputazione ed autenticati con la firma del Presidente, del Segretario e di tutti gli intervenuti, ed ove qualcuno di questi si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta speciale menzione.

Art. 13. Appartiene alla Deputazione

*a)* di deliberare su tutti gli affari che riguardano il patrimonio dell'Opera Pia ed i patrimoni delle Pie Istituzioni riunite e per i quali è chiesta l'approvazione dell'autorità tutoria, e sulle spese straordinarie che non siano state previste dai bilanci annuali, sugli storni da un capitolo ad un altro del bilancio oltrechè da un articolo ad un altro dello stesso capitolo e su i prelevamenti dal fondo di riserva.

*b)* di compilare e proporre all'approvazione dell'autorità competente il regolamento di amministrazione e di servizio interno e qualsiasi altro opportuno regolamento, e le modificazioni che ritenga necessario apportarvi.

*c)* di determinare annualmente nel bilancio di previsione l'importare della retta di spedalità per i malati paganti.

*d)* di nominare, confermare, sospendere, destituire, collocare in aspettativa o a riposo gl'impiegati di ruolo, ad eccezione del Soprintendente, e provvedere agli assegnamenti delle relative pensioni.

*e)* di provvedere al servizio religioso a mezzo di due PP. Cappuccini, che verranno retribuiti con quegli emolumenti destinati al culto e che loro verranno assegnati dalla

Deputazione; nonchè ai servizi di dispensa, cucina, guardaroba e di assistenza immediata degli infermi.

*f)* di curare l'esatta osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari e prendere tutte quelle misure e disposizioni che creda opportune e necessarie affinchè nei rapporti sanitarii, economici e morali tutto proceda con regolarità ed esattezza.

Art. 14. Le attribuzioni conferite alla Deputazione dal precedente articolo saranno dalla medesima esercitate, udito il parere del Soprintendente o su di lui proposta.

Art. 15. Spetta alla Deputazione conferire i posti dello Ospizio degli incurabili, distribuire i proventi del Legato Ramazzotti, conferire le doti di fondazione Meucci, e le altre di collazione dello Spedale, sempre però a seconda degli atti di fondazione e degli Statuti o regolamenti delle Pie Istituzioni.

Art. 16. I componenti la Deputazione decadono dall'ufficio quando durante il medesimo si trovino nelle condizioni indicate all'art. 9, e quando senza giustificati motivi manchino alle adunanze per tre mesi consecutivi, ovvero a cinque adunanze anche non consecutive nel corso di un anno.

Il Prefetto potrà promuoverne la decadenza quando si verifichino i casi sopra contemplati.

## Del Soprintendente.

Art. 17. Il Soprintendente deve essere un Medico-Chirurgo laureato in una Università o Istituto pareggiato del Regno, ed avere speciali titoli di esercizio professionale della Chirurgia e di studi scientifici nella medesima;

è nominato dal Consiglio Comunale di Prato a maggioranza assoluta di voti.

L'età del medesimo non potrà essere minore degli anni ventotto nè maggiore di quarantacinque.

Art. 18. L'ufficio di Soprintendente è incompatibile con qualsiasi pubblica carica e con qualsiasi pubblico servizio sia gratuito che retribuito; è concesso al Soprintendente di eseguire delle operazioni di alta Chirurgia a domicilio entro il Comune di Prato in modo però che sia compatibile con l'adempimento di tutti quanti i doveri imposti dal presente Statuto al Soprintendente del Pio Istituto.

Art. 19. Il Soprintendente ha la sua residenza ed abitazione nello Spedale Misericordia e Dolce, ed ha perciò diritto ad un quartiere gratuito senza mobilia oltre ad una retribuzione annua di lire quattromila.

Art. 20. Invigila il buon andamento dello Spedale sia per i servizi amministrativi, sia per quelli sanitarii, e degli uni e degli altri ha la direzione e la piena responsabilità.

Assiste alle Adunanze della Deputazione con voto meramente consultivo e quando non si tratta di affari che lo riguardano personalmente; cura la fedele e sollecita esecuzione di tutte le deliberazioni della Deputazione, ed eseguisce, strettamente nei suoi limiti, il bilancio di previsione dello Spedale e degli Enti riuniti; tiene la corrispondenza d'ufficio e controfirma i mandati di entrata e di uscita.

Art. 21. Nomina, conferma, licenzia, sospende gli inservienti, applica loro le multe stabilite dai regolamenti e può sospendere gli impiegati referendo delle prese deliberazioni alla Deputazione nel più breve tempo possibile.

Art. 22. Ha in consegna gli Istrumenti Chirurgici, le macchine elettriche, gli apparecchi ecc. di proprietà dello

Spedale; il Gabinetto batteriologico da istituirsi nel Nosocomio è a lui affidato.

Art. 23. In caso d'impedimento o di giustificata assenza del Soprintendente, ne fa le veci per la parte amministrativa il Segretario dell'Istituto e per la parte Sanitaria il Medico primario.

Art. 24. L'aspettativa, la sospensione, la destituzione, il collocamento a riposo e lo stanziamento della pensione del Soprintendente spettano, sulla proposta della Deputazione Amministratrice, al Consiglio Comunale.

Art. 25. Il Soprintendente è soggetto a conferma per una sola volta dopo un triennio dal giorno nel quale abbia assunto l'ufficio.

### Del Segretario.

Art. 26. La vigilanza e responsabilità dei servizi amministrativi spetta, sotto la immediata dipendenza del Soprintendente, al Segretario dell'Opera pia.

Esso è nominato dalla Deputazione dietro concorso per titoli e deve avere la laurea in Legge o per lo meno il diploma di Notaro.

L'ufficio di Segretario è assolutamente incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra professione, come con cariche o servizi pubblici di qualsivoglia specie tanto gratuiti che retribuiti.

Art. 27. Il Segretario ha il dovere di curare la rigorosa osservanza dei Regolamenti e di ogni speciale disposizione amministrativa in rapporto ai servizi che è chiamato a vigilare; tutto quanto attiene alla conservazione ed all'esercizio dei diritti patrimoniali è sotto la sua responsabilità; così pure il funzionamento dei censi e livelli attivi all'opera pia, la esazione dei crediti per pigioni

di case e profitti di terreni, di canoni e di interessi sui capitali. È pure responsabile dell'Archivio e di tutte le carte, registri e documenti antichi e correnti che vi si conservano e che deve custodire.

Ha l'obbligo di redigere regolarmente gli inventarii annuali delle proprietà immobiliari e mobiliari dell'Istituto e degli Enti riuniti.

### Del Ragioniere e del Cassiere-Economo.

Art. 28. Il Ragioniere ed il Cassiere-Economo sono nominati dalla Deputazione previo concorso, che per il Ragioniere può essere per titoli o per esame, per il Cassiere-Economo unicamente per titoli.

Art. 29. Il Ragioniere deve tenere al giorno ed in modo regolare ed evidente le scritture della Amministrazione, deve redigere ogni anno lo stato di previsione ed il conto consuntivo sia dello Spedale Misericordia e Dolce che delle Pie Istituzioni riunite, staccare i mandati di entrata e di uscita, presentarli alla firma del Presidente o del membro anziano della Deputazione, controfirmarli unitamente al Soprintendente per renderli esigibili, tenere al corrente la statistica del movimento dei malati, delle consumazioni giornaliere e delle medie relative, compilare mese per mese le note dei debitori per rette di spedalità e rimetterle al Soprintendente, provvedere infine a tutti i bisogni delle amministrazioni riunite.

L'Ufficio di Ragioniere è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra professione, come con cariche o servizi pubblici retribuiti.

Art. 30. Il Cassiere-Economo deve provvedere alla riscossione di tutte le entrate ordinarie e straordinarie ed ai pagamenti sopra mandati, i quali non costituiranno per

esso titolo legale di scarico se non quando sieno muniti della firma del Presidente o del membro anziano della Deputazione, e controfirmati dal Soprintendente e dal Ragioniere, giusta la disposizione degli Art. 32 della Legge sulle Opere Pie 17 luglio 1890 e 56 del relativo Regolamento di Contabilità; deve tenere al giorno la scrittura degli incassi e dei pagamenti; ha l'obbligo di prestare una cauzione nella misura che sarà determinata dal Regolamento ed è egli solo a tutti gli effetti responsabile della Cassa.

Spetta poi al medesimo: curare la buona manutenzione degli stabili e di tutti i mobili di proprietà del luogo pio, ed ove riconosca la necessità di restauri, o di nuovi lavori, deve riferirne al Soprintendente per ottenere le opportune autorizzazioni da chi di ragione; procurerà che i fornitori osservino i patti stipulati negli atti d'accollo; farà tutte quelle spese minute e provviste di cui gli verrà dato incarico, e disimpegnerà infine tutte quelle mansioni attinenti all'ufficio di Economo e che saranno specificate nel Regolamento.

Art. 31. Il Segretario, il Ragioniere ed il Cassiere-Economo sono soggetti a due conferme successive di triennio in triennio.

### Dei Servizi Igienico Sanitari.

Art. 32. Il servizio di cura medica e chirurgica è fatto da un personale che si compone:

1° Del Soprintendente cui è affidata la Sezione chirurgica e la medicheria esterna;

2° Di un Medico primario a cui è affidato la sezione medica e le consultazioni mediche esterne.

3° Di due o più medici chirurghi astanti interni;

4° Di quei sanitari che potessero essere richiesti da speciali urgenze.

### Del Medico primario.

Art. 33. Il Medico primario è nominato dalla Deputazione dietro concorso per titoli fra i medici chirurghi che abbiano esercitata la professione da non meno di sette anni; è soggetto a due conferme successive di triennio in triennio e non può essere contemporaneamente medico condotto del Comune.

Art. 34. Il Medico primario ha la cura e responsabilità degli infermi d'ambo i sessi accolti nelle sezioni mediche. È obbligato a supplire il Soprintendente ove questo sia assente o impedito. Nella cura degli infermi è coadiuvato dai medici astanti ed il suo servizio viene disciplinato con speciali norme da dettarsi nel Regolamento.

Art. 35. Nel disbrigo delle sue funzioni il Medico primario non potrà essere sostituito che per casi di assoluta urgenza e da persona di fiducia del Soprintendente e della Deputazione.

### Medici Chirurghi astanti interni.

Art. 36. I medici chirurghi astanti interni in numero non inferiore a due sono nominati dietro concorso per titoli dalla Deputazione sentito il parere del Soprintendente; ricevono una indennità annua da determinarsi dalla Deputazione stessa ed hanno stanza fornita di mobilia con obbligo di pernottare nello Spedale.

Art. 37. I medici chirurghi astanti sono incaricati del servizio di Guardia medico-chirurgica nello Spedale e dovranno alternarsi in tale servizio a seconda dell' orario e delle norme che saranno stabilite dal Regolamento.

Art. 38. Ciascuno di essi, a scelta del Soprintendente, potrà essere incaricato dell'assistenza, al servizio della

medicheria esterna, alle consultazioni medico-chirurgiche gratuite e alle operazioni di chirurgia che si compiono nello spedale.

### Servizio Farmaceutico.

Art. 39. La Farmacia del Pio Istituto, è direttamente esercitata dall'amministrazione dello Spedale, o concessa in locazione secondo che alla Deputazione sembrerà più conveniente, nel quale ultimo caso la Deputazione dovrà tener presente di assicurare il servizio al pubblico nelle ore di notte.

Art. 40. Nel caso di esercizio diretto spetta alla Deputazione di nominare il Direttore, fissandone gli oneri e l'annua indennità oltre il diritto ad un quartiere senza mobilia nei locali dello Spedale. Al Direttore di farmacia è rilasciata la piena responsabilità del servizio, nonchè la scelta del personale da lui dipendente secondo le norme che saranno stabilite dal Regolamento.

Nè il Direttore di farmacia, nè il personale da lui dipendente entrano a far parte del ruolo come impiegati del Pio Istituto.

La conferma, sospensione e licenziamento del Direttore di farmacia spetta alla Deputazione udito il Soprintendente.

Art. 41. Nel caso di locazione della farmacia la Deputazione sulla proposta del Soprintendente stabilisce il capitolato di oneri e procede alla locazione nelle forme di Legge.

Art. 42. In ambedue i casi il Soprintendente dello Spedale è tenuto a vigilare rigorosamente la consegna dei medicinali sia per ciò che concerne la loro bontà, sia per la prontezza e regolarità del servizio, procurando che sieno strettamente osservati i disposti di legge e dei regolamenti e vengano adempiute le condizioni dei contratti di accollo.

### Personale di servizio.

Art. 43. Il numero degli infermieri e delle infermiere che dovranno disimpegnare sotto la vigilanza delle Pie donne o Suore di carità il servizio di assistenza immediata agli infermi sarà determinato dalla Deputazione udito il parere del Soprintendente.

La nomina del personale d'infermeria e di basso servizio per i posti stabiliti dalla Deputazione sarà fatta dal Soprintendente.

### Servizio religioso.

Art. 44. Il servizio religioso nello spedale per tutti coloro che professano il culto cattolico è affidato a due PP. Cappuccini nominati dalla Deputazione.

Art. 45. Gli obblighi dei medesimi saranno indicati dal regolamento in apposite disposizioni; essi dipendono direttamente dalla Deputazione cui spetta sospenderli o licenziarli udito il parere del Soprintendente, e non fanno parte del ruolo degli impiegati annesso al regolamento.

Art. 46. All'infuori della somministrazione dei Sacramenti agli infermi e della messa è vietata nelle infermerie ogni funzione religiosa.

### Disposizioni diverse.

Art. 47. Agli impiegati dello Spedale Misericordia e Dolce facienti parte del ruolo organico da compilarsi col regolamento amministrativo è applicata la Legge generale dello Stato per ciò che riguarda il conseguimento delle pensioni.

Art. 48. Sopra le spese che potranno incontrarsi per la costruzione dei nuovi locali o riattamento dei già esi-

stenti e su tutte quelle e per le quali venga a diminuirsi il patrimonio dello Spedale dovrà essere sentito il parere del Consiglio Comunale prima che vengano sottoposte alla sanzione dell'Autorità tutoria.

Art. 49. Lo Spedale ha il diritto insindacabile di rifiutare l'ammissione ai malati che non abbiano quei requisiti di infermità e di miserabilità previsti dal presente Statuto o dai suoi regolamenti.

Art. 50. Gli uffici amministrativi di commissario, di primo commesso e secondo commesso di ragioneria, quest'ultimo a disposizione della Direzione sanitaria, di Economo, di Guardaroba, di Dispensiere dello Spedale Misericordia e Dolce di Prato vengono soppressi col presente Statuto. — Con questo rimangono pure soppressi gli uffici di ordine sanitario di Direttore delle Infermerie, di primo e secondo medico primario, e di primo e secondo chirurgo primario, siano ordinari che straordinari dello Spedale Misericordia e Dolce di Prato, e così pure di primo e secondo garzone della farmacia annessa allo spedale medesimo.

Con speciale deliberazione della Deputazione a norma dell'art. 39 e seguenti, potrà essere soppresso l'ufficio di Direttore della farmacia.

## Disposizioni transitorie.

Art. 51. I titolari degli uffici soppressi, quando non trovino posto nel nuovo ruolo organico, sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere, ove lo abbiano, il loro diritto a pensione entro tre mesi dal giorno nel quale verrà loro singolarmente fatta la comunicazione ufficiale della loro dispensa dal servizio. La Deputazione dovrà usare equitativi riguardi verso quelli impiegati del

pio Istituto che, non trovando posto nel nuovo organico, non si trovino nelle condizioni di legge per poter conseguire un'annua pensione.

Art. 52. Entro due mesi dal giorno nel quale, avvenuta l'approvazione del presente Statuto, sarà costituita la nuova amministrazione con la nomina della Deputazione e del Soprintendente, dovrà dall'Amministrazione stessa esser presentato all'approvazione dell'autorità tutoria il regolamento amministrativo dal quale sia completamente stabilito il nuovo ruolo organico di tutti i servizi con i relativi stipendi, salari e assegni e quelle disposizioni relative al personale attualmente in servizio che si reputeranno necessarie, non che gli Statuti speciali e regolamenti dell'Ospizio Incurabili e del Pio legato Ramazzotti.

Art. 53. Entro il termine di mesi quattro dalla costituzione della nuova amministrazione si dovrà da questa provvedere alla nomina di tutto il personale dei diversi servizi ed entro il termine di mesi sei alla compilazione dei regolamenti speciali che reputerà necessarii al regolare andamento dei singoli servizi.

Art. 54. Tanto il ruolo organico per quella parte nella quale verrà ad essere completato dal regolamento, quanto ogni e qualsiasi regolamento sia disciplinare ed interno, sia relativo a speciali servizi, non potrà essere sottoposto all'approvazione dell'autorità tutoria se non previo parere del Consiglio Comunale di Prato.

---